

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 16

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 aprile 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **94.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione - Persistenza (pur a seguito della precedente ordinanza di restituzione atti al rimettente) - Motivazione plausibile sul punto - Ammissibilità della questione.
Università - Ordinamenti didattici - Equiparazione, nelle funzioni e nei compiti, delle figure professionali dei tecnici laureati e dei ricercatori - Mancata corrispondente assimilazione dello *status* giuridico ed economico per le due categorie - Prospettato contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza della retribuzione e di buon andamento dell'amministrazione, nonché ingiustificata parità tra i tecnici laureati - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 12 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97 Pag. 11
- N. **95.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche - Tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già decisa - Erroneità dell'assunto interpretativo del rimettente - Carezza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 » 16
- N. **96.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Opere di ristrutturazione edilizia - sottrazione al regime della concessione edilizia e alle sanzioni penali previste dalla legislazione statale - Prospettato contrasto con il principio fondamentale dello Stato in materia edilizia, con la riserva di competenza statale in materia penale e con il principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, comma 2, e comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 25 e 117 » 18
- N. **97.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate - Competenza - Mancata attribuzione alla cognizione del tribunale - Prospettata diversità di trattamento, rispetto a situazioni affini, nonché contrasto con il principio di tutela giurisdizionale ed eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e art. 22-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76 » 20

- N. **98.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Conseguimento - Limiti ostativi di reddito - Determinazione - Mancata previsione di livelli reddituali differenziati per gli ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Prospettata diversità di tutela rispetto a quella di soggetti coniugati (per effetto della pronuncia di incostituzionalità del limite reddituale cumulato) - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 22
- N. **99.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Applicabilità delle disposizioni alle violazioni commesse anteriormente soltanto se più favorevoli, rispetto a quelle precedentemente in vigore - Mancata previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 18, comma 2, coordinato con l'art. 100.
- Costituzione, art. 25 » 25
- N. **100.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di retribuire le mansioni superiori, secondo l'indirizzo interpretativo del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Carezza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36 » 26
- N. **101.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che nel corso degli atti preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Prospettata diversità di trattamento di situazioni analoghe, nonché violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma » 28
- N. **102.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Interruzione, riassunzione ed estinzione - Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, anche in caso di evento interruttivo riguardante un ente pubblico - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 300 e 305 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 24 » 30
- N. **103.** Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Redditi di lavoro autonomo - Possibilità di dedurre dalla base imponibile spese e interessi passivi - Esclusione - Questione sollevata in via eventuale - Riferimento a decreto ministeriale carente di forza di legge - Manifesta inammissibilità.
- Decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998.
- Costituzione, art. 23.

- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Questione sollevata nei confronti dell'intero corpo normativo - Omessa individuazione delle norme che determinerebbero la lamentata lesione della Costituzione - Manifesta inammissibilità.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
 - Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77.
- Imposte sui redditi - Possibilità di dedurre dalla base imponibile l'imposta regionale sulle attività produttive - Esclusione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
 - Costituzione, art. 3.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Qualificazione dell'imposta come reale - Asserita contraddittorietà con la indeducibilità di spese e interessi - Riferibilità della questione a norme diverse da quella denunciata - Manifesta inammissibilità.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
 - Costituzione, art. 53.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Acconto di imposta - Determinazione rimessa all'autorità amministrativa - Prospettata violazione del principio di riserva di legge - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45.
 - Costituzione, art. 23.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Individuazione della norma denunciata - Impossibilità - Manifesta inammissibilità della questione.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5, primo e secondo comma, ultima parte.
 - Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione - Soggetti passivi dell'imposta - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e per equiparazione dell'attività di lavoro autonomo all'attività di impresa - Manifesta infondatezza della questione.**
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8 e 11 ; e artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 143 e 144.
 - Costituzione, artt. 3, 35, 53 e 76 Pag. 32
- N. 104. Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Indennità di fine rapporto - Anticipazioni - Detrazione dall'importo finale dell'indennità con maggiorazione degli interessi - Asserito deterioro trattamento dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati nonché contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e con la funzione previdenziale della indennità - Questione riferita a norma regolamentare inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.**
- D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 6, ultimo comma.
 - Costituzione, artt. 3, 36 e 38 » 38
- N. 105. Ordinanza 8 - 10 aprile 2002.
Giudizio per la correzione di errore materiale.
- Intestazione della sentenza depositata il 6 febbraio 2002 - Errore nella indicazione dei giudici componenti il collegio - Correzione. » 39**
- N. 106. Sentenza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
- Regione Liguria - Consiglio regionale - Denominazione integrativa di «Parlamento della Liguria», conferita a se medesimo dall'organo regionale con invito, alla Commissione per l'elaborazione dello statuto, ad adottare la stessa denominazione - Ricorso per conflitto di attribuzione dello Stato, per lesione delle proprie attribuzioni - Uso esclusivo della dizione «Parlamento» - Riferibilità all'organo sede della rappresentanza politica nazionale - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione regionale impugnata.**
- Deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2000, n. 62.
 - Costituzione, artt. 1, 5, 55, 67, 114, 115 (abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 121 » 40

- N. 107. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Condoni - Contributi indebitamente versati - Rimborso da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione di somme a titolo di interessi - Prospettata, ingiustificata, discriminazione rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali e dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione artt. 3 e 24 Pag. 44
- N. 108. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortunati in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.
- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma » 47
- N. 109. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte dirette - Plusvalenze realizzate per effetto di cessione di beni nel corso di procedimenti espropriativi - Tassabilità con effetto retroattivo - Prospettata equiparazione, nel trattamento, di situazioni ontologicamente diverse, nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera *b*), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *f*) della legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3 e 53 » 49
- N. 110. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata inclusione nella categoria dei reati depenalizzati della guida in stato di alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, rispetto alla più grave condotta di guida senza patente, punita invece con sanzione amministrativa - Questione di cui è stata, in parte, già dichiarata la manifesta infondatezza - Mancata prospettazione di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3 » 51
- N. 111. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Provincia di Bolzano - Lavoratrici dipendenti dalla Provincia - Istanza di aspettativa supplementare non retribuita (fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici) o di riammissione in servizio (fino alla maturazione degli stessi requisiti) - Prospettato aggravio della posizione delle lavoratrici, con effetti irragionevolmente onerosi e l'imposizione di una prestazione patrimoniale forzosa, in contrasto inoltre con la funzione familiare delle stesse - Possibilità di applicare alla fattispecie una norma diversa da quella denunciata nonché difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15, art. 19, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 23, 36, 37 e 38 » 53

- N. 112. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Competenza e giurisdizione civile - Giudizi civili pendenti - Competenza territoriale del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione dinanzi a cui il giudizio è pendente - Deroga ai criteri generali di ripartizione della competenza - Prospettata violazione del principio del giudice naturale, del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25, primo comma Pag. 56
- N. 113. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - mancata differenziazione del rimborso da indebito rispetto a quello da errore - Prospettazione della questione nei confronti di una norma diversa da quella applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3. » 58
- N. 114. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili - Legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale nei giudizi relativi a tali prestazioni - Asserita violazione della legge di delegazione - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma » 60
- N. 115. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata a integrazione probatoria - Diritto del pubblico ministero di interloquire sulla scelta del rito, di esercitare il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini - Mancata previsione - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti - Questione analoga ad altra già respinta - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5.
- Costituzione, artt. 97 e 111 » 61
- N. 116. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reato in genere - Prescrizione - Cause di sospensione - Mancata inclusione, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato (nella specie, detenuto all'estero) - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con l'obbligatorio esercizio della funzione giurisdizionale e con il principio del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa verifica di una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. pen., art. 159, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 » 63

- N. 117. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Umbria - Sistema sanitario - Soppressione di azienda sanitaria e sua incorporazione in altra azienda dello stesso tipo - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso - Prospettato indebito esercizio della potestà legislativa in materia sottratta alla competenza regionale, nonché asserito difetto dei requisiti di generalità e astrattezza della norma regionale con conseguente disparità di trattamento dei suoi destinatari - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.
 - Costituzione, artt. 3 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3 Pag. 65
- N. 118. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Nuovo incanto - Carezza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. proc. civ., art. 538, comma secondo.
 - Costituzione, artt. 24, 4 e 35 » 67
- N. 119. Ordinanza 10 - 12 aprile 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni (per il 1992) - Tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli e sovratassa in caso di mancato pagamento del tributo - Motivazione carente e contraddittoria dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, commi 7 e 8.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 53 » 68

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 13. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2002, della Regione Umbria.
- Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni.**
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
 - Costituzione, art. 117
- Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale (e ricadenti nella potestà residuale delle Regioni), ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa regionale concorrente.**
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
 - Costituzione, art. 117

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. g).
- Costituzione, art. 117

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. n), seconda frase.
- Costituzione, art. 117

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Denunciata violazione di competenze regionali.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Semplificazioni in materia di attività edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi realizzabili a scelta dell'interessato in base a semplice denuncia di inizio di attività, le relative fasi procedurali, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione e l'applicabilità della nuova disciplina alle Regioni ordinarie - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Denunciata incompatibilità di tale previsione con il nuovo riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e Regioni - Non configurabilità di testi unici nelle materie spettanti alla potestà legislativa (residuale o concorrente) delle Regioni.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 14.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto

Pag. 71

- N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 marzo 2002 (della Corte di appello di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso dal magistrato dott. Lorenzo Matassa per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi - Deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera dei deputati, in relazione a procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Roma, sezione I civile - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999.
- Cost., art. 68, primo comma

» 81

- N. 153. Ordinanza del tribunale di Firenze del 21 gennaio 2002.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.
 - Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 84
- N. 154. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 marzo 2002.
Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Compensi per lavoro straordinario corrisposti per l'anno 1993 - Inclusione nel blocco degli automatismi stipendiali - Violazione del principio di adeguata retribuzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/1999 di non fondatezza di analoga questione, in base ad interpretazione adeguatrice della norma censurata, non condivisa dal giudice rimettente.
 - Decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, comma 5.
 - Costituzione, art. 36 » 85
- N. 155. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Bergamo del 1° marzo 2002.
Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Necessità, pena la inutilizzabilità, del compimento delle operazioni esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (salva motivata deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneità degli impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza) - Applicabilità a tutte le operazioni di intercettazione (e non solo a quelle telefoniche) - Eccesso di delega.
 - Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
 - Costituzione, art. 76 » 92
- N. 156. Ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 7 gennaio 2002.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso che abbiano reso in precedenza dichiarazioni eteroaccusatorie - Facoltà di non rispondere - Possibilità di assumere l'ufficio di testimone solo nel caso in cui nei confronti dei dichiaranti sia stata emessa sentenza passata in giudicato - Irragionevole lesione del principio del contraddittorio.
 - Cod. proc. pen., artt. 197, 197-bis e 210.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 95
- N. 157. Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 18 dicembre 2001.
Procedimento civile - Prova per testimoni - Potere del giudice di disporla d'ufficio, formulandone i capitoli, quando le parti, nell'esposizione dei fatti, si siano riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità - Mancata attribuzione al giudice istruttore nelle cause riservate alla decisione collegiale del Tribunale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle cause davanti al Tribunale in composizione monocratica - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla prova (da intendersi come diritto della parte di avvalersi di ogni mezzo di prova esperibile nel processo).
 - Codice di procedura civile, art. 281-ter.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 96
- N. 158. Ordinanza del Giudice di pace di Borgomanero del 25 gennaio 2002.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Possibilità di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento giurisdizionale che rigetta il ricorso - Illogicità e oscurità di tale previsione - Violazione del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e 214, comma 6.
 - Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo » 102

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 94

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Persistenza (pur a seguito della precedente ordinanza di restituzione atti al rimettente) - Motivazione plausibile sul punto - Ammissibilità della questione.

Università - Ordinamenti didattici - Equiparazione, nelle funzioni e nei compiti, delle figure professionali dei tecnici laureati e dei ricercatori - Mancata corrispondente assimilazione dello *status* giuridico ed economico per le due categorie - Prospettato contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di adeguatezza della retribuzione e di buon andamento dell'amministrazione, nonché ingiustificata parità tra i tecnici laureati - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, artt. 12 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Sergio Rinaldi contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e altri, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Anna Bergamaschi e altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Renato Recca per Anna Bergamaschi e altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 12 gennaio 2000 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che, secondo quanto risulta dall'esposizione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale il ricorrente, dipendente universitario con la qualifica (dal 1966) di tecnico laureato, ha impugnato un provvedimento dell'amministrazione universitaria con il quale veniva rigettata una sua istanza rivolta a ottenere il riconoscimento — con relativa annotazione sullo stato di servizio — della equiparazione allo *status* di ricercatore confermato di pari anzianità; detta impugnativa — precisa il t.a.r. — si basa sull'assunto del ricorrente secondo cui la

legge n. 341 del 1990, determinando una piena equiparazione delle mansioni affidate ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), a quelle dei ricercatori, avrebbe ridefinito lo *status* giuridico della categoria dei tecnici laureati, con relativo allineamento retributivo, e si traduce pertanto, in via principale, nella richiesta di annullamento del provvedimento dell'amministrazione universitaria per violazione di legge (n. 341 del 1990) e, in subordine, nell'eccezione di incostituzionalità della citata legge n. 341 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, giacché all'anzidetta assimilazione delle funzioni, da essa disposta, non corrisponde l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico delle due categorie;

che il t.a.r. per l'Emilia-Romagna, con una ordinanza dell'11 febbraio 1997 (r.o. 687/1997), nel negare di poter accogliere, alla stregua della normativa vigente, il ricorso nel merito, aveva sollevato, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990, sulla base del triplice argomento — che lo stesso t.a.r. richiama in sintesi nell'ordinanza ora in esame — secondo cui (a) non essendo individuabili, alla stregua della disciplina contenuta nella legge n. 341 del 1990, compiti dei ricercatori che siano tali da delineare una sostanziale distinzione rispetto alla categoria dei tecnici laureati (in possesso del requisito del triennio di attività scientifica e didattica entro la data del 1° agosto 1980, a norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980), non sarebbe di conseguenza possibile giustificare, secondo il canone della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), né la persistente differenziazione tra la categoria dei ricercatori e quella dei tecnici laureati, quanto al rispettivo *status* giuridico ed economico, né, viceversa, la assimilazione piena tra i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, e i tecnici laureati sprovvisti dei medesimi requisiti; (b) la suddetta mancata equiparazione si porrebbe altresì in contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 della Costituzione); (c) l'impossibilità per i tecnici laureati di conseguire il medesimo trattamento economico e giuridico dei ricercatori, unitamente alla gratuità degli incarichi, avrebbe potuto indurre gli interessati a non prestare il loro necessario — consenso, determinando la pratica inoperatività della normativa e frustrando l'efficienza dell'organizzazione universitaria, in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione);

che, investita della anzidetta questione, la Corte costituzionale aveva disposto (ordinanza n. 28 del 1999) la restituzione degli atti al t.a.r. rimettente, per la valutazione della persistente rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens*, costituito dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole);

che il t.a.r. per l'Emilia-Romagna afferma che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità già precedentemente sollevata «permangono inalterate», sempre in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, anche in presenza dell'accennato nuovo intervento legislativo, poiché la legge n. 4 del 1999 — osserva il rimettente — si limita (art. 1, comma 10) a prevedere l'inquadramento per concorso, nel ruolo dei ricercatori, dei tecnici laureati, «facendo salve» le disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 341 del 1990 per i tecnici laureati che abbiano maturato il più volte ricordato requisito del triennio di attività scientifica e didattica, a norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, anche se in epoca successiva alla data del 1° agosto 1980, in tal modo confermandosi la diversità di *status* giuridico ed economico tra le due categorie, superabile solo con apposito concorso riservato, e confermandosi altresì la possibilità di affidare, con il consenso degli interessati, compiti didattici ai tecnici laureati in possesso del citato requisito, salva l'estensione — che non rileva ai fini della questione — di questa possibilità anche a coloro che abbiano maturato il triennio successivamente al termine originariamente previsto;

che nel giudizio costituzionale così nuovamente promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che, con una memoria depositata, ha concluso per l'infondatezza della questione;

che si sono costituiti in giudizio, con atti di identico contenuto, Andrea Baruffaldi, Fulvia Basaglia, Anna Bergamaschi, Annarosa Bernicchia, Michele Carotenuto, Sergio Varotto, Gian Carlo Caulini, Fabrizio Venturi, Gabriele Proietti, Giorgio Bastianoni e Roberto Coli, tutti tecnici laureati dipendenti presso diverse università e tutti in possesso del requisito dello svolgimento triennale di attività scientifica e didattica a norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, intervenuti *ad adiuvandum* nel giudizio pendente dinanzi al t.a.r. per l'Emilia-Romagna rimettente;

che nelle memorie di costituzione in giudizio la difesa delle parti private ha insistito per l'accoglimento della questione sollevata, rilevando che:

a) il combinato disposto degli artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990 avrebbe determinato una «sostanziale equiparazione» tra la figura dei ricercatori universitari e quella dei tecnici laureati (in possesso del più volte ricordato requisito del triennio), in ragione dell'attribuzione agli uni come agli altri dei medesimi compiti, tra cui in particolare gli affidamenti e le supplenze di corsi di insegnamento;

b) non sarebbero perciò individuabili mansioni dei ricercatori che possano giustificare una differenziazione rispetto ai tecnici laureati;

c) a tale equivalenza di compiti non corrisponde però né lo stesso *status* né lo stesso trattamento economico, e ciò costituirebbe violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche sotto il profilo dell'immotivato livellamento verso il basso dei tecnici laureati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, retribuiti allo stesso modo di coloro che ne sono privi;

d) il mancato riconoscimento del trattamento dei ricercatori comporterebbe infine la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto la legge n. 341, oltre a sanare situazioni di fatto consolidate nel tempo nell'ambito universitario, ha contestualmente delineato misure organizzative in vista del migliore funzionamento dell'attività didattica, in particolare richiedendo il consenso dei tecnici laureati interessati per l'affidamento di corsi o di moduli di insegnamento, consenso che è prevedibile venga negato una volta che all'aggravio di compiti e di responsabilità non segua una corrispondente retribuzione, determinandosi in conclusione lo sviamento rispetto all'obiettivo legislativo.

Considerato, preliminarmente, che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, richiamando le argomentazioni della precedente ordinanza di rimessione, ha effettuato, a seguito della restituzione degli atti disposta da questa Corte con l'ordinanza n. 28 del 1999, la richiesta valutazione sulla persistente rilevanza della questione, motivando plausibilmente sul punto, e che pertanto la questione nuovamente sollevata in continuità con la precedente ordinanza può avere ingresso;

che il t.a.r. rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), che stabiliscono (a) il primo, i compiti dei ricercatori — «a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» —, nel senso che essi «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla [stessa] legge» n. 341 (comma 1), guidano il processo di formazione dello studente secondo il sistema di tutorato (comma 2), ricevono in affidamento e in supplenza, con il loro consenso, corsi o moduli di insegnamento ulteriori rispetto a quelli attribuiti ai professori ovvero insegnamenti sdoppiati (commi 3, 6 e 7), possono partecipare alle commissioni di esame e possono essere relatori di tesi di laurea (comma 4), e (b) il secondo, che, nella legge n. 341 del 1990, «nelle dizioni “ricercatori” o “ricercatori confermati” si intendono comprese anche quelle [...] di “tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto”»;

che, così disponendo, le suddette norme avrebbero sostanzialmente equiparato le mansioni affidate alle due categorie, ma senza che a detta equiparazione di compiti il legislatore abbia fatto corrispondere la piena assimilazione del rispettivo *status* giuridico ed economico;

che di tale omissione legislativa il rimettente si duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza e di adeguatezza della retribuzione — per la disparità di trattamento economico e giuridico tra le due categorie in discorso e, all'inverso, per la ingiustificata parità tra i tecnici laureati che hanno i requisiti previsti dalla legge n. 341 del 1990 e quelli che non li hanno — e altresì in riferimento al principio di buon andamento dell'amministrazione — poiché la gratuità degli incarichi affidati ai tecnici laureati, subordinati al loro consenso, può vanificare l'intento della legge, sottraendo forze alla didattica universitaria —;

che la questione costituzionale si fonda sulla premessa secondo la quale non sarebbero individuabili, «alla luce degli artt. 12, 15 e 16 della legge n. 341 del 1990», mansioni dei ricercatori che differiscano da quelle dei tecnici laureati (in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980);

che da tale presunta identità di funzioni e compiti assegnati alle due categorie viene fatta discendere la necessità, alla stregua dei parametri costituzionali richiamati, della piena equiparazione sotto il profilo dello *status* giuridico e del trattamento economico;

che l'anzidetta impostazione è contraddetta dal quadro normativo complessivo concernente le due categorie, dei tecnici laureati e dei ricercatori, che il rimettente pone a raffronto;

che, in particolare, la categoria dei tecnici laureati, istituita in origine quale ruolo della *ex* carriera direttiva per sopperire alle esigenze funzionali delle università, in particolare in vista della assegnazione agli istituti dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, e assoggettata, quanto alla disciplina di *status* (accesso, progressione in carriera, trattamento giuridico), alle generali disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato (artt. 1, 2 e 5 della legge 3 novembre 1961, n. 1255), è stata specificamente disciplinata dall'art. 35 del d.P.R. n. 382 del 1980, che ne ha stabilito l'assegnazione ai «laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità», con compiti di collaborazione con i docenti per il funzionamento del laboratorio e di direzione dell'attività del personale tecnico assegnato a quest'ultimo e con la connessa responsabilità delle attrezzature scientifiche e didattiche, è stata poi inserita — a seguito degli inquadramenti di cui al d.P.C.m. 24 settembre 1981 (Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università), adottato in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) — nella VIII qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica, che non comprende alcuna funzione didattica o di ricerca (assumendo i tecnici laureati la denominazione di «funzionari tecnici»), e infine è confluita nell'area tecnico-scientifica secondo il sistema di classificazione stabilito dall'accordo 9 agosto 2000, recante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto «università», restando assoggettata, quanto agli aspetti di *status*, alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ad esempio, quanto all'orario di lavoro: art. 25 del sopra citato accordo);

che la categoria dei ricercatori, invece, istituita con ruolo accomunato, nella unitarietà della funzione della «docenza universitaria» (sentenza n. 990 del 1988), a quello dei professori universitari (art. 1 del d.P.R. n. 382 del 1980), e composta da personale reclutato attraverso procedure concorsuali specificamente rivolte a verificare l'attitudine alla ricerca (art. 54 del d.P.R. n. 382 del 1980 e poi, in connessione con il trasferimento all'autonomia universitaria della relativa competenza, artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210), è assegnataria in via principale di compiti di ricerca scientifica universitaria e solo in via integrativa di compiti didattici, consistenti essenzialmente in esercitazioni, nella collaborazione con gli studenti nelle ricerche per le tesi di laurea e nella partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità didattiche [artt. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 32 del d.P.R. n. 382 del 1980; norma quest'ultima significativamente esclusa dall'abrogazione, nella nuova disciplina in materia di cui alla citata legge n. 210 del 1998 (art. 6)], e conseguentemente è destinataria di un trattamento giuridico coerente con la funzione primaria di ricerca, quanto a modalità di conformazione del rapporto (ad esempio, per la retribuzione: art. 2 del d.l. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158; per la possibilità di optare tra il regime di tempo pieno e il tempo definito: art. 1 del citato d.l. n. 57 del 1987);

che nel quadro così delineato — che il t.a.r. rimettente non prende in considerazione nel suo complesso — ai denunciati artt. 12 e 16 della legge n. 341 del 1990 non può in alcun modo riconoscersi il carattere di disposizioni che esauriscono, identificandola, la disciplina delle funzioni e dei compiti propri dei ricercatori e di quelli degli *ex*-tecnici laureati (funzionari tecnici, classificati da ultimo nelle categorie «D» o «EP» di cui al contratto collettivo di settore), giacché, diversamente da quanto prospetta il giudice *a quo*, alla parziale coincidenza di compiti per quanto riguarda l'attività didattica, alla quale esclusivamente le norme impugnate fanno riferimento, si contrappone l'originaria e persistente differenziazione per quanto riguarda i compiti primariamente assegnati alle due categorie in esame, cioè la ricerca, propria ed esclusiva dei ricercatori, e la direzione e gestione di laboratori, propria ed esclusiva dei tecnici laureati;

che, una volta riconosciuto alle norme impugnate — come del resto testualmente esse si autoqualificano: v. il comma 1 dell'art. 12, che affida ulteriori compiti didattici ai ricercatori «a integrazione di quanto previsto» dagli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 382 del 1980; e v. il comma 1 dell'art. 16, che include bensì i tecnici laureati nella definizione di ricercatori, ma «nella» (cioè: ai soli effetti della) stessa legge n. 341 — carattere integrativo di altre disposizioni che definiscono le due figure professionali, viene meno la premessa della sostanziale sovrapposizione tra i compiti dell'una e dell'altra categoria, da cui muove il rimettente nel sollevare la questione di costituzionalità in esame;

che, sotto questo profilo, la disciplina denunciata è riconducibile alle diverse disposizioni — di cui la legislazione in materia universitaria offre abbondanti esempi, anche recenti, proprio in relazione alle figure in discorso: legge n. 4 del 1999 citata, nonché art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, specificamente per i tecnici laureati dell'area medica, art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — di volta in volta dettate in vista di esigenze contingenti o per sanare situazioni di fatto determinate da necessità operative del settore o ancora finalizzate a riordinare e sistemare un preesistente multiforme quadro di figure, precarie e non precarie, consolidando posizioni ed effetti prodottisi nel tempo (sentenze n. 412 del 1992, n. 367 del 1992, n. 359 del 1992, n. 31 del 1992, n. 549 del 1990); una disciplina che spetta alla responsabilità del legislatore adottare, nell'ambito della sua discrezionalità e nel limite della ragionevolezza, ma che sul piano costituzionale è inidonea, appunto per questa sua caratterizzazione di normazione particolare, alla estensione e generalizzazione in ambiti diversi e ulteriori rispetto a quelli cui essa ha riguardo (tra molte, ordinanza n. 398 del 2001; sentenza n. 14 del 1999);

che tanto è sufficiente per escludere che, alla stregua dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e, in connessione con questi, alla stregua del principio di adeguatezza e proporzione della retribuzione, la parziale assimilazione di specifici compiti didattici disposta dalle norme impugnate debba necessariamente comportare la piena e indifferenziata equiparazione di *status* e di trattamento economico delle figure professionali dei ricercatori e dei tecnici laureati, figure che presentavano e mantengono essenziali differenziazioni, nel complesso della disciplina legislativa che riguarda ciascuna di esse;

che, ancora in relazione all'invocato art. 36 della Costituzione, all'accoglimento della prospettazione del t.a.r. ostano altresì (a) in generale, la considerazione che il rapporto di proporzionalità, secondo il parametro costituzionale, deve essere effettuato con riguardo alla complessiva configurazione normativa dell'attività lavorativa, configurazione che, come detto sopra, non coincide nel caso dei tecnici laureati e dei ricercatori, e (b) in particolare, la considerazione che la garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione non esclude di per sé la legittimità della previsione di prestazioni volontariamente rese senza corrispondente attribuzione di un compenso (sentenza n. 22 del 1996);

che, infine, il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, per l'asserita possibile vanificazione degli obiettivi legislativi di efficienza organizzativa, derivante dalla mancata corresponsione di un corrispettivo rapportato alle incombenze affidate e dunque dalla — possibile — mancata prestazione del necessario consenso da parte degli interessati, è anch'esso privo di fondamento, poiché è sufficiente osservare che il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire automaticamente miglioramenti economici e retributivi di categoria (sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995, n. 146 del 1994);

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, sotto ogni profilo dedotto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 95

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche - Tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture - Assunto contrasto con i criteri fissati nella delega legislativa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già decisa - Erroneità dell'assunto interpretativo del rimettente - Carenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), promossi con tre ordinanze emesse il 23 marzo 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 509, 510 e 511 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto (r.o. nn. 509, 510 e 511 del 2001), emesse il 23 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Roma — nel corso di giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Valmontone, con i quali è stata ridefinita, per gli anni dal 1994 al 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto comune — ha sollevato, in riferimento «all'art. 76, primo comma, della Costituzione», questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale);

che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle questioni sia venuta meno per effetto dello *jus superveniens* costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il Governo ad ema-

nare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera *b*) della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti principi e criteri direttivi:

«1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente ...;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi»;

che, al riguardo, il giudice *a quo* rileva che il legislatore delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato art. 4, comma 4, lettera *b*), solo per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee; mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, «ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta», omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, «di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto alla tassazione precedentemente in vigore»;

che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri individuano «delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture», le ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al r.o. n. 509 del 2001, si è costituito il Comune di Valmontone, parte resistente nel processo principale, il quale ha concluso per l'infondatezza della proposta questione;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel rilevare che questioni analoghe sono state già esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001, ha concluso per la manifesta infondatezza.

Considerato, in via preliminare, che le ordinanze prospettano identiche censure avverso le medesime disposizioni, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il rimettente, pur impugnando anche l'art. 46 del decreto legislativo n. 507 del 1993 — il quale, peraltro, rimette al successivo art. 47, anch'esso denunciato, la disciplina su cui si appuntano i dubbi di costituzionalità e cioè quella della determinazione dei criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere — solleva, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima questione di costituzionalità già scrutinata della Corte, dapprima con la sentenza n. 96 del 2001 e, successivamente, con l'ordinanza n. 323 del 2001;

che, in dette occasioni, si è escluso che l'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, contrasti con l'art. 76 della Costituzione, giacché si è ritenuto erroneo l'assunto interpretativo — seguito anche dall'attuale giudice *a quo* — secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992 ha dettato, anche per le occupazioni degli «spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili», i medesimi criteri di disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui all'art. 4, comma 4, lettera *b*), numero 1;

che, difatti, alla menzionata peculiare tipologia di occupazione la stessa legge delega «ha ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera *b*), ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio della determinazione forfettaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi» (così la citata sentenza n. 96 del 2001);

che, pertanto, non adducendo il rimettente profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0280

N. 96

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Opere di ristrutturazione edilizia - sottrazione al regime della concessione edilizia e alle sanzioni penali previste dalla legislazione statale - Prospettato contrasto con il principio fondamentale dello Stato in materia edilizia, con la riserva di competenza statale in materia penale e con il principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, comma 2, e comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 25 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca,

sezione distaccata di Viareggio, il 17 e il 30 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 154, 264 e 265 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 e 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Loredana Martini, nonché gli atti di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in composizione monocratica, ed il giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze, con tre ordinanze del 24 novembre 2000, del 17 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2001, sollevano questione di legittimità costituzionale: il primo giudice, degli artt. 2, 3 e 4 (*recte*: comma 2 e comma 4), e, il secondo giudice, degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2 lettera *d*), della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale di Lucca, le norme impugnate, nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia (artt. 2 e 3), ovvero ad «attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali» riconducendo fra questi ultimi (art. 4, comma 2 lettera *d*), anche quelli di «ristrutturazione edilizia» violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), il quale subordina a concessione ogni attività che comporta trasformazione edilizia;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme impugnate, sottraendo gli interventi in oggetto all'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'art. 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato nella materia penale e recherebbero *vulnus* sia all'art. 25 della Costituzione, sia all'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra identiche condotte, tenute in differenti regioni;

che, ad avviso del Gip del Tribunale di Firenze, le disposizioni censurate, stabilendo una disciplina delle ristrutturazioni edilizie totalmente difforme rispetto a quella prevista dall'art. 9 della legge n. 47 del 1985, violerebbero l'art. 117 della Costituzione e, inoltre, per le argomentazioni svolte dal Tribunale di Lucca, si porrebbero in contrasto sia con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia con gli artt. 3 e 5 della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuta la Regione Toscana, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, negli atti di intervento e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, di contenuto in larga misura coincidente, la regione ha insistito, affinché la Corte ordini la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per il riesame della rilevanza delle questioni, alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 117 della Costituzione;

che in uno dei giudizi promossi dal Gip del Tribunale di Firenze si è altresì costituita la parte privata, chiedendo, nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la Corte, in considerazione della modifica del quadro normativo di riferimento, disponga la restituzione degli atti per il riesame della perdurante rilevanza della questione.

Considerato che l'identità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali invocati, nonché la sostanziale coincidenza di alcune delle argomentazioni svolte dai giudici *a quibus* rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, in riferimento, tra gli altri, all'art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;

che, indipendentemente dall'intervenuto mutamento della legislazione statale concernente la materia in oggetto, successivamente alla pronuncia di tutte le ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, si impone la restituzione degli atti ai giudici *a quibus*, affinché essi riesaminino i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo (*ex plurimis*, ordinanze n. 26 del 2002, n. 14 del 2002, n. 13 del 2002 e n. 9 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, e al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI,

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0281

n. 97

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Ordinanze-ingiunzioni - Giudizio di opposizione - Connessione soggettiva e oggettiva delle violazioni sanzionate - Competenza - Mancata attribuzione alla cognizione del tribunale - Prospettata diversità di trattamento, rispetto a situazioni affini, nonché contrasto con il principio di tutela giurisdizionale ed eccesso di delega - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e art. 22-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 2000 dal giudice di pace di Milano e il 10 aprile 2001 dal giudice di pace di Mesagne, iscritte ai numeri 236 e 506 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 14 e 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 16 novembre 2000 (n. 236 r.o. del 2001) il giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva»;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione di cui non sono indicate le parti e che si assume proposto con unico ricorso sul — presupposto di una non precisata connessione soggettiva e oggettiva — contro centoquattordici distinte ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti della medesima parte per il pagamento di sanzioni amministrative per complessive lire quarantacinquemilioni;

che il giudice rimettente — premesso che la norma impugnata prevede la competenza del giudice di pace sulle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione «allorché ogni singola sanzione amministrativa comminata è inferiore nel massimo edittale a lire trenta milioni, salvo i casi di competenza per materia» — ritiene che la mancata attribuzione della competenza al tribunale in caso di connessione soggettiva e oggettiva integrerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto al quale con unica ordinanza-ingiunzione venga irrogata una sola sanzione amministrativa superiore a trenta milioni ed il soggetto al quale, «per il medesimo fatto», venga irrogata una sanzione di pari importo, ma con più ordinanze-ingiunzioni, che singolarmente rientrano nella competenza del giudice di pace;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione;

che con ordinanza in data 10 aprile 2001 (n. 506 r.o. del 2001) il giudice di pace di Mesagne ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, «nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni»;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione proposto contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Brindisi aveva comminato all'opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 68.110.000 e quella accessoria del divieto di emissione di assegni bancari o postali per sessanta mesi, in relazione a «reiterate violazioni» degli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), «come modificati» dagli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) «e tenuto conto» dell'art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 94 dello stesso decreto legislativo;

che il rimettente (accogliendo la tesi dell'opponente che aveva prospettato la questione di legittimità costituzionale) rileva che — mentre la competenza sulle opposizioni a sanzione amministrativa spetta al giudice di pace, salvo che su alcune materie tassativamente previste, la cui cognizione è attribuita al tribunale in composizione monocratica, in ragione di rilevanti interessi collettivi coinvolti (art. 22-bis comma 2), o in dipendenza dell'ammontare pecuniario di alcune sanzioni (art. 22-bis, comma 3, lettere a) e b)), oppure in ragione della natura della sanzione irrogata (art. 22-bis comma 3, lettera c) — fra tali eccezioni non è ricompresa l'ipotesi, ricorrente nel giudizio *a quo*, della reiterazione dell'emissione di assegni bancari, in violazione degli indicati parametri costituzionali;

che in particolare tale mancata previsione violerebbe l'art. 3 Cost. per la diversità di trattamento rispetto alle situazioni affini contemplate dall'art. 22-bis, comma 3, cit. e dall'art. 7, comma 2, del codice di procedura civile; l'art. 24 Cost. «con riferimento alla tutela delle situazioni soggettive comportanti particolari difficoltà di accertamento, anche in relazione alla notevole entità della sanzione irrogata»; e l'art. 76 Cost., per l'eccesso rispetto ai criteri di delega indicati dall'art. 2 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario);

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale, assumendo che la questione sarebbe analoga a quella sollevata dal giudice di pace di Milano, si è riportata al contenuto della memoria depositata nel relativo giudizio.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe, concernendo questioni relative alla stessa norma di legge, possono essere riuniti;

che l'ordinanza n. 236 r.o. del 2001 non fornisce alcun elemento ai fini di una precisa individuazione degli elementi di fatto del giudizio *a quo*, sia con riferimento alla natura delle violazioni sanzionate, sia con riguardo all'asserita «connessione» fra di esse;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione degli elementi di fatto del giudizio *a quo* comporta un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, che ne determina la manifesta inammissibilità (*cf.* sentenza n. 178 del 2000 e ordinanza n. 193 del 2000);

che l'ordinanza n. 506 r.o. del 2001 non motiva in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare alle allegazioni di una delle parti, senza tenere conto che esse, per come il rimettente le riferisce, non spe-

cificano le ragioni della pretesa lesione dei parametri costituzionali invocati, laddove il giudice rimettente non può esimersi da un'autonoma e specifica prospettazione dei profili di conflitto fra la norma censurata e quella costituzionale (cfr. ordinanza n. 432 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0282

N. 98

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Conseguimento - Limiti ostativi di reddito - Determinazione - Mancata previsione di livelli reddituali differenziati per gli ultrasessantacinquenni non coniugati divenuti invalidi - Prospettata diversità di tutela rispetto a quella di soggetti coniugati (per effetto della pronuncia di incostituzionalità del limite reddituale cumulato) - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal Tribu-

nale di Pisa nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Cellini Ada, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado di appello il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 e pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, «nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi»;

che il remittente ha osservato che l'appellata nel giudizio *a quo* riconosciuta invalida dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, disponendo di un reddito superiore a quello richiesto per ottenere la pensione sociale (ma ampiamente inferiore a quello stabilito per la pensione di invalidità civile), si era vista respingere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale la domanda diretta a conseguire tale provvidenza;

che, promosso successivamente il giudizio di primo grado nei confronti dell'ente previdenziale, il pretore aveva accolto la domanda, richiamando la *ratio* della sentenza di questa Corte n. 88 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggi impugnata nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che il primo giudice aveva ritenuto che l'ipotesi di titolarità di un unico reddito accentuasse lo stato di bisogno rispetto al caso esaminato dalla Corte ed aveva ravvisato una lacuna normativa colmabile fissando un limite di reddito pari al doppio di quello richiesto per la pensione sociale ordinaria;

che, proposto appello dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, il Tribunale remittente esclude di poter condividere il ragionamento svolto dal Pretore, poiché la citata sentenza costituzionale si limita a prendere in esame il caso di cumulo dei redditi fra coniugi, rimanendo invece escluso il diverso caso (in questione) nel quale si controverte di redditi individuali di un soggetto ultrasessantacinquenne divenuto anche invalido;

che la norma impugnata non pare al giudice *a quo* suscettibile di interpretazione estensiva, dovendosi ritenere che la soglia di reddito ostativa al conseguimento della pensione sociale nei confronti del soggetto sano sia la medesima valevole nei confronti del soggetto invalido; donde la rilevanza della questione, derivante dal fatto che l'appello dell'INPS dovrebbe essere accolto, in assenza di una nuova sentenza di illegittimità costituzionale da parte di questa Corte;

che, sulla base di tali premesse, il Tribunale di Pisa ritiene non manifestamente infondata la prospettata questione, in quanto le ragioni addotte dalla Corte a sostegno della sentenza n. 88 del 1992 dovrebbero *a fortiori* valere nel caso in esame, anche qui realizzandosi un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a quello sano, laddove la previsione di differenziati livelli reddituali si imporrebbe per la diversità delle situazioni, a seconda che all'età avanzata si accompagni il solo bisogno economico, ovvero anche la necessità di cura ed assistenza conseguente al sopravvenuto stato di invalidità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;

che si è costituito davanti a questa Corte l'INPS, appellante nel giudizio *a quo*, chiedendo alla Corte di dichiarare non fondata la prospettata questione.

Considerato che il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che, per motivare la non manifesta infondatezza della questione, il remittente invoca la sentenza n. 88 del 1992, con la quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della medesima disposizione ora denunciata nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che l'interpretazione della suindicata sentenza fornita dal giudice *a quo*, non tiene conto della sua complessità e perviene quindi a un'inesatta individuazione della sua *ratio*;

che in tale pronuncia la Corte, pur osservando che la condizione di chi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era divenuto invalido era naturalisticamente diversa da quella dei soggetti di pari età non invalidi, ha precisato che l'illegittimità della norma derivava dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido ultrasessantacinquenne, «senza una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva»;

che il punto centrale di quella sentenza, quindi, non è tanto la condizione dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido, quanto piuttosto quella del coniuge, gravato di maggiori oneri di assistenza in conseguenza della sopravvenuta invalidità;

che nella stessa sentenza, infatti, la Corte ha considerato non irragionevole, ai fini della determinazione del requisito reddituale per l'attribuzione della pensione sociale, il diverso regime normativo a seconda che l'invalidità si fosse manifestata prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur nell'indistinguibilità della situazione finale (*cf.* anche le sentenze n. 196 del 1995 e n. 769 del 1988);

che successivamente questa Corte, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 — riguardante le condizioni reddituali individuali di accesso alla nuova misura dell'assegno sociale, sostitutiva della pensione sociale — ha avuto modo di precisare (sentenza n. 400 del 1999) che le argomentazioni che sorreggono la sentenza n. 88 del 1992 non sono automaticamente estensibili alle disposizioni sul limite reddituale individuale, poiché la citata pronuncia di accoglimento si basa essenzialmente su di un bilanciamento tra la solidarietà esistente all'interno del nucleo familiare e quella collettiva;

che, come già rilevato dalla sentenza n. 400 del 1999, mentre l'assegno sociale (e, in precedenza, la pensione sociale) sopperisce ai bisogni propri di chi a causa dell'età non è più in grado di provvedere al loro soddisfacimento, è con altre prestazioni e benefici che il legislatore deve soccorrere le persone invalide;

che è sul versante delle misure assistenziali per gli invalidi anziani che va auspicato il miglioramento e la razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost;

che il regime legislativo del requisito reddituale «cumulato», quale risultante della citata sentenza additiva di principio n. 88 del 1992, non può essere considerato valido *tertium comparationis* per la risoluzione della questione in esame, la quale, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 99

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Applicabilità delle disposizioni alle violazioni commesse anteriormente soltanto se più favorevoli, rispetto a quelle precedentemente in vigore - Mancata previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 18, comma 2, coordinato con l'art. 100.
- Costituzione, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, dal giudice di pace di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra Maccanti Giuseppe, ed altro, e la Polizia Stradale di Pistoia, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 gennaio 2001, il giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in relazione all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo»;

che il rimettente, premesso che con il verbale oggetto di gravame è stata irrogata la sanzione di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in forza di quanto dispone l'art. 100 del decreto in parola, il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, osserva che il citato art. 100 appare censurabile per violazione dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 «si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso solo se più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in vigore»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice *a quo* né minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 391 del 1997 e n. 8 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto legislativo», sollevata, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0284

N. 100

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di retribuire le mansioni superiori, secondo l'indirizzo interpretativo del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Carezza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse l'8 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria rispettivamente iscritte ai nn. 710, 712 e 713 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze (iscritte ai nn. 710, 712 e 713 del registro ordinanze dell'anno 2001), tutte emesse l'8 marzo 2001 e analogamente motivate in diritto, il Tribunale amministrativo regionale per la Ligu-

ria ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), «per la parte in cui prevede il divieto di retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico»;

che le ordinanze — nel rammentare, in punto di fatto, che tutti i giudizi principali sono stati promossi da docenti di ruolo, inquadrati nel 6° livello, al fine di ottenere l'accertamento delle svolte mansioni superiori, pari al 7° livello, per l'insegnamento reso negli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998, con riconoscimento dei conseguenti benefici economici — evidenziano che i ricorrenti nei giudizi *a quibus* hanno espletato mansioni superiori «in ottemperanza a disposizione emessa da organo competente al fine di coprire una vacanza in pianta organica»;

che, tanto premesso, il rimettente adduce che il più recente orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato si pone «su di una linea di rigetto della tesi della retribuibilità delle mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente sulla base normativa dell'art. 2126 cod. civ. e dell'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione», affermando che, anteriormente alla vigenza del decreto legislativo n. 387 del 1998, non si rinviene «nell'ordinamento la norma specifica utile a generare» siffatto diritto, salvo casi specifici, come quello del comparto sanitario (art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979);

che, pertanto, argomenta ancora il giudice *a quo* «il principio» applicabile sarebbe quello di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, il quale, secondo il ricordato orientamento giurisprudenziale, «ricollegherebbe i diritti retributivi del dipendente alla sua mera situazione di diritto»;

che, ad avviso del rimettente, è possibile, tuttavia, pervenire, come già ritenuto da precedente ordinanza di rimessione di altro tribunale amministrativo (iscritta al n. 133 del registro ordinanze del 2000), ad «una lettura di principi che porta alle tesi opposte a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato»;

che, difatti, in virtù di numerosi precedenti della giurisprudenza costituzionale, è dato evincere che l'art. 36 della Costituzione «è norma di applicazione diretta che impone di retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente nel rispetto della proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato» e che la sua «forza cogente ... è assicurata dall'art. 2126 cod. civ.», mentre «la natura pubblica del datore di lavoro e i principi di imparzialità e buon andamento degli uffici e della concorsualità nell'assunzione dei pubblici impieghi sono comunque garantiti dall'esistenza del posto (vacante) in pianta organica e dalla temporaneità delle mansioni superiori»;

che, pertanto, il giudice *a quo* sostiene, conclusivamente, che l'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 «si pone come un divieto irragionevole di retribuire le mansioni prestate secondo quanto determinato per legge in riferimento a quel determinato tipo di mansioni»;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che le ordinanze denunciano tutte la stessa disposizione, prospettandone il contrasto con l'art. 36 della Costituzione in base ad identiche censure, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, quanto al merito, va osservato che il rimettente ripropone, avverso l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le medesime doglianze già più volte scrutinate dalla Corte (da ultimo, con ordinanza n. 349 del 2001; in precedenza, con le ordinanze n. 347 del 1996 e n. 289 del 1996) e dichiarate manifestamente infondate, a motivo del fatto che il menzionato art. 33 si riferisce «alla situazione fisiologica degli uffici», cioè alla normale situazione normale nella quale sussiste coincidenza tra mansioni svolte dall'impiegato e la sua qualifica funzionale, «sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare *a contrario* una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità agli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ.»;

che, pertanto, non adducendo il rimettente nuovi o diversi profili di censura o, comunque, tali da indurre a discostarsi dal menzionato orientamento, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0285

N. 101

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che nel corso degli atti preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Prospettata diversità di trattamento di situazioni analoghe, nonché violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Biella con ordinanza emessa il giorno 11 ottobre 2000, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione probatoria;

che il rimettente premette che, prima dell'apertura del dibattimento, la difesa degli imputati aveva formulato, ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 555, comma 2, cod. proc. pen., richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla ammissione di una nuova perizia contabile;

che tale richiesta era stata respinta, in quanto la prova era stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione e incompatibile con le finalità di economia processuale del rito;

che il giudice *a quo* rileva che, avendo dovuto necessariamente esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero per effettuare tale valutazione, è venuto a trovarsi in una situazione del tutto analoga a quella del giudice del dibattimento che, a seguito del rigetto di una richiesta di applicazione della pena, è incompatibile alla funzione di giudizio per effetto della sentenza n. 186 del 1992 della Corte costituzionale;

che, ad avviso del rimettente, in entrambe le ipotesi il giudice deve infatti «procedere approfonditamente ad esame e valutazione degli atti del fascicolo del P.M.» ed «entrare nel merito del processo» nell'un caso per accertare se la richiesta di integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione, nell'altro per valutare la fondatezza della richiesta di applicazione della pena;

che la mancata previsione della incompatibilità nella ipotesi considerata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la diversità di trattamento cui vengono assoggettate due situazioni del tutto analoghe e con gli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio secondo cui il processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, in base al rilievo che l'incompatibilità a partecipare al giudizio è determinata da una preventiva valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, e non dalla mera conoscenza degli atti.

Considerato che il rimettente, giudice del dibattimento che nel corso degli atti preliminari ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, ritiene di trovarsi in una situazione di incompatibilità assimilabile a quella individuata da questa Corte con la sentenza n. 186 del 1992 in relazione alla ipotesi del giudice del dibattimento che abbia in precedenza respinto la richiesta di applicazione della pena, e pertanto denuncia il contrasto dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, per il diverso trattamento riservato a casi del tutto analoghi e per la violazione dei principi della terzietà e imparzialità del giudice;

che nel richiamarsi alla sentenza n. 186 del 1992 il giudice *a quo* omette di considerare che già in quella occasione la Corte ha messo in rilievo la differenza tra il rigetto della richiesta di applicazione della pena, che «comporta quanto meno una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» e determina quindi un pregiudizio per l'imparzialità del giudice, e la valutazione circa la definibilità del giudizio allo stato degli atti (condizione di ammissibilità del rito abbreviato alla stregua della disciplina allora vigente), che si sostanzia in «una decisione di natura meramente processuale, per ciò stesso inidonea a dar luogo ad un «pre-giudizio» rispetto alla decisione di merito»;

che tali rilievi valgono a maggior ragione in ordine alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in base alla quale il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, è chiamato a stabilire soltanto se la prova sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, operando così una valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato;

che, quanto alla conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, nella quale il rimettente individua la causa del pregiudizio per l'imparzialità del giudice, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale conoscenza è ininfluenza ai fini della incompatibilità con la funzione di giudizio ove non accompagnata da una valutazione contenutistica, di merito, sui risultati delle indagini preliminari (v. tra le tante, oltre alla menzionata sentenza n. 186 del 1992, sentenze n. 131 del 1996, n. 455 del 1994, n. 502 del 1991, nonché ordinanza n. 152 del 1999);

che, infine, in merito alla censura mossa alla disposizione impugnata sotto il profilo della violazione dei principi della terzietà e imparzialità del giudice, è già stato osservato che la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione «non innova sostanzialmente rispetto ai principi già desumibili dagli a suo tempo invocati artt. 24 e 3 della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte» (ordinanza n. 112 del 2001; v. inoltre sentenza n. 283 del 2000 e ordinanza n. 167 del 2001);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0286

N. 102

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione, riassunzione ed estinzione - Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, anche in caso di evento interruttivo riguardante un ente pubblico - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 300 e 305 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra il comune di Prato (subentrato alla Casa di riposo di Prato) e Preti Andrea, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Prato, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, con ordinanza del 31 gennaio 2000, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile «nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso di estinzione di un ente pubblico»;

che il giudizio *a quo*, interrotto nel febbraio del 1998 a causa della estinzione della originaria parte oppo-
nente IPAB Casa di riposo di Prato, era stato riassunto dal Comune di Prato, succeduto all'ente estinto, nel no-
vembre del 1999 e, quindi, oltre il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione;

che la parte opposta aveva, pertanto, chiesto, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, del codice di proce-
dura civile, la dichiarazione di estinzione del giudizio;

che il rimettente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ritiene che in caso di evento interruttivo
riguardante un ente pubblico costituito a mezzo di procuratore, il combinato disposto degli artt. 300 e 305 del
codice di procedura civile sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

che, secondo lo stesso rimettente, infatti, la precitata normativa non garantirebbe che l'ente pubblico che
giuridicamente succede a quello estinto sia o venga a conoscenza dell'evento interruttivo e della necessità di pro-
cedere alla riassunzione del processo, essendo la conoscibilità dell'evento suddetto rimessa solo al difensore del-
l'ente estinto;

che, qualora, come nella specie, il successore sia un ente pubblico e, quindi, di difficile individuazione,
esso sarebbe obbligato a «seguire iter e procedure legislativamente vincolanti», che non gli consentirebbero
«di utilizzare pienamente il termine dei sei mesi» o che richiederebbero un tempo talvolta anche superiore a detto
termine, con conseguente disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti di diritto e violazione del diritto di
difesa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe irrilevante la circostanza che l'art. 300 del codice di procedura
civile consenta al procuratore della parte costituita di dilazionare il termine in cui dichiarare l'evento interruttivo,
trattandosi sempre di una condotta riferibile al «procuratore di una parte terza rispetto a quella che si deve costi-
tuire»;

che, infine, la questione sarebbe rilevante per la definizione del giudizio *a quo* in quanto, in mancanza
della declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, il rimettente dovrebbe dichiarare la estinzione del
giudizio stesso;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvo-
catura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in particolare, secondo la parte pubblica, l'esclusione degli enti pubblici dal meccanismo estintivo
per il caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, consentirebbe la riassun-
zione del processo *sine die*, con evidente compromissione del principio di certezza delle situazioni giuridiche ine-
renti al processo e determinerebbe un'inaccettabile discriminazione in favore degli enti pubblici in violazione del
principio generale della soggezione, nei rapporti di carattere privatistico, della pubblica amministrazione «ai
medesimi oneri gravanti sui privati»;

Considerato che la questione investe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il combinato disposto degli
artt. 300 e 305 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede la estinzione del processo in caso di man-
cata riassunzione nel termine di sei mesi dal momento della dichiarazione di interruzione, anche nel caso in cui
la parte costituita, al venir meno della quale è connessa la interruzione del processo, sia un ente pubblico;

che la violazione dell'art. 24 Cost. è affermata dal rimettente in base alla considerazione che la parte
onerata della riassunzione potrebbe, senza sua colpa, ignorare sia la esistenza dell'evento interruttivo sia la neces-
sità di procedere alla riassunzione dipendendo la conoscibilità dell'interruzione dal procuratore della parte venuta
meno o che abbia perso la capacità processuale;

che, in tal modo, il rimettente omette di considerare che nell'attuale sistema del processo civile la interru-
zione del processo per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita non è frutto di un automati-
smo ma consegue esclusivamente ad apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa;

che l'esistenza a carico di tale procuratore dell'obbligo, rilevante sia in sede civile che disciplinare, di
informare dell'evento interruttivo il successore della parte originaria al fine di concordare con questo se e quando
dichiarare in giudizio l'evento stesso, vale a tutelare adeguatamente detta parte potenziale (*cf.* sentenza n. 136
del 1992 nonché ordinanza n. 151 del 2000);

che la tutela in tal modo assicurata dalla presenza del procuratore costituito è identica sia per i soggetti
privati che per quelli pubblici, mentre eventuali difficoltà che gli uni e gli altri possano incontrare nell'esercizio
del diritto di difesa, in quanto riferibili non alla norma impugnata ma alla sua concreta applicazione, non valgono
a configurare vizi di costituzionalità della norma stessa (*cf.* sentenza n. 309 del 1995, ordinanze n. 356 del 1999
e n. 434 del 1998);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integra-
tive per i giudici davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0287

N. 103

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Redditi di lavoro autonomo - Possibilità di dedurre dalla base imponibile spese e interessi passivi - Esclusione - Questione sollevata in via eventuale - Riferimento a decreto ministeriale carente di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- Decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Questione sollevata nei confronti dell'intero corpo normativo - Omessa individuazione delle norme che determinerebbero la lamentata lesione della Costituzione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77.

Imposte sui redditi - Possibilità di dedurre dalla base imponibile l'imposta regionale sulle attività produttive - Esclusione - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Qualificazione dell'imposta come reale - Asserita contraddittorietà con la indeducibilità di spese e interessi - Riferibilità della questione a norme diverse da quella denunciata - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Acconto di imposta - Determinazione rimessa all'autorità amministrativa - Prospettata violazione del principio di riserva di legge - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45.
- Costituzione, art. 23.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Individuazione della norma denunciata - Impossibilità - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5, primo e secondo comma, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione - Soggetti passivi dell'imposta - Asserita violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e per equiparazione dell'attività di lavoro autonomo all'attività di impresa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8 e 11 ; e artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 143 e 144.
- Costituzione, artt. 3, 35, 53 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 11 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 e depositata il 19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997, promossi con ordinanze emesse il 25 luglio 2000 (3 ordinanze) e depositate il 19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 496, 497 e 498 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 2000 e depositata il 9 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1999 e depositata il 25 novembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché dell'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, promossi con ordinanze emesse il 4 aprile 2001 ed il 13 dicembre 2000 ed entrambe depositate il 4 aprile 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso,

iscritte ai nn. 872 e 873 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997, promosso con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, iscritta al n. 911 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 maggio 2000, depositata il 19 dicembre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), «nella parte in cui non si discriminano i lavoratori autonomi dagli imprenditori e viceversa, discriminano i lavoratori autonomi dai dipendenti», nonché, nella sola parte motiva dell'ordinanza, dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo;

che le norme denunciate violerebbero il principio di eguaglianza e, precludendo la deducibilità delle spese sostenute per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi, sarebbero anche in contrasto con il principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost;

che l'art. 45 violerebbe il principio di riserva di legge in materia tributaria, rimettendo all'autorità amministrativa la determinazione dell'acconto di imposta;

che, con altre tre ordinanze, di contenuto analogo, emesse il 25 luglio 2000 e depositate il 19 dicembre 2000, la medesima Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «e per l'effetto degli artt. 1 e segg. del D. Lgs.vo 15-12-1997 n. 446»;

che il giudice rimettente, in aggiunta ai profili evocati nella precedente ordinanza, assume che le norme denunciate, colpendo il valore aggiunto prodotto dal contribuente senza alcun riferimento al risultato economico dell'attività svolta, determinerebbero una «oggettivizzazione» del prelievo fiscale tale da violare il principio di capacità contributiva e penalizzare l'attività lavorativa autonoma, con conseguente violazione dell'art. 35 Cost;

che, inoltre, l'aumento del carico tributario gravante sui soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo, conseguente all'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo, contenuto nella legge delega, rappresentato dalla finalità di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo, rendendo palese la violazione dell'art. 76 Cost;

che, con ordinanza del 30 settembre 2000, depositata il 9 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997 «e per quanto occorrer possa del decreto ministeriale 5/5/1998 emanato ai sensi dell'art. 45 comma 3 e 4 del predetto decreto legislativo», sulla base di considerazioni in larga parte coincidenti con quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;

che, secondo il rimettente, la normativa denunciata contrasterebbe poi con gli evocati parametri costituzionali anche nella parte in cui non consente la deduzione dell'imposta dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

che, con ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 1999, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

che il rimettente, in aggiunta ai profili già considerati nelle altre ordinanze di rimessione, assume che l'art. 36 del decreto legislativo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nel prevedere che l'I.R.A.P., gravante su una sola categoria di contribuenti, sostituisca il contributo al servizio sanitario nazionale che precedentemente colpiva tutte le persone fisiche;

che, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il 13 dicembre 2000 ed il 4 aprile 2001 ed entrambe depositate il 4 aprile 2001, la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'intero decreto legislativo nel suo complesso, sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;

che, con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Isernia ha a sua volta sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 23 della Costituzione e sotto profili del tutto analoghi a quelli individuati dagli altri rimettenti, questione di legittimità costituzionale del «decreto istitutivo dell'I.R.A.P.»;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quest'ultimo, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o infondatezza delle questioni, con espresso richiamo alle difese svolte in riferimento ad analoghe questioni già sollevate da altri giudici.

Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e con riferimento a parametri in larga parte coincidenti, questioni di legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo o delle relative norme di delega, e vanno pertanto riuniti, stante l'evidente connessione, per essere congiuntamente decisi;

che va preliminarmente dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998, sollevata, sia pure in maniera eventuale («e per quanto occorrer possa»), dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, trattandosi di normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte;

che, sempre in via preliminare, va dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze del 25 luglio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia e ciò in quanto il rimettente — salvo il caso in cui argomenti che il *vulnus* derivi da un intero corpo normativo — è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità, la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (sentenza n. 156 del 2001; ordinanze n. 286 del 2001, n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);

che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza depositata il 25 novembre 1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'I.R.A.P. dalla base imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi *a quibus*, aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto I.R.A.P. (sentenza n. 156 del 2001, ordinanza n. 286 del 2001);

che è manifestamente inammissibile anche la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 del decreto legislativo, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000, sotto il diverso profilo della asserita contraddittorietà tra la qualificazione dell'imposta come reale, contenuta nel suddetto art. 1, e la ineducibilità delle spese sostenute per interessi e collaboratori e quelle relative agli interessi passivi, essendo siffatta questione riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle diverse norme che prevedono l'indeducibilità degli oneri indicati dal rimettente;

che è del pari manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione

tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, atteso che l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei giudizi *a quibus*;

che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. «5 primo e secondo comma ultima parte» del decreto legislativo, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, risultando impossibile l'individuazione della norma denunciata, in quanto l'art. 5 è composto da un unico comma né d'altro canto è dato desumere dalla motivazione a quale diversa norma il rimettente intenda riferirsi;

che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, sono in tutto identiche a quelle già dichiarate da questa Corte non fondate, con la sentenza n. 156 del 2001, e manifestamente infondate, con l'ordinanza n. 286 del 2001;

che in tali pronunce si osserva che le norme denunciate, nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost., alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte «secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985)»;

che è altresì «pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva» l'assoggettamento all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, «identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta»;

che nessuna ingiustificata disparità di trattamento può d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, «la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall'autonoma organizzazione»;

che l'assunto secondo cui l'onere derivante dall'I.R.A.P. sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi soppressi dall'art. 36 del decreto legislativo è apodittico ed indimostrato;

che la circostanza, infine, che i contributi per il servizio sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non esclude che il prelievo operato dall'I.R.A.P. si inquadri nella fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato;

che le questioni sollevate vanno, perciò, dichiarate manifestamente infondate;

che sulla base delle medesime considerazioni sopra svolte risulta altresì manifesta l'infondatezza anche della questione di legittimità costituzionale della norma di delega di cui all'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive «equiparando l'esercizio di attività di lavoro autonomo con l'esercizio di attività di impresa», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzione del decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000;

4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe;

5) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. «5 primo e secondo comma ultima parte» del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999;

6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000; della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il 25 luglio 2000; della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0288

N. 104

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Indennità di fine rapporto - Anticipazioni - Detrazione dall'importo finale dell'indennità con maggiorazione degli interessi - Asserito deteriore trattamento dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati nonché contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e con la funzione previdenziale della indennità - Questione riferita a norma regolamentare inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 6, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Molè Salvatore e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 29 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali;

che il giudice *a quo*, riportandosi a quanto sostenuto dal ricorrente, afferma che la disposizione impugnata, senza alcuna ragionevole giustificazione, detterebbe per i dipendenti pubblici da essa considerati una disciplina del trattamento di fine rapporto deteriore rispetto a quella cui sono sottoposti i lavoratori privati (che non prevede alcuna maggiorazione delle anticipazioni da detrarre dall'importo finale del trattamento stesso);

che la denunciata decurtazione della indennità di fine rapporto violerebbe, altresì, il principio secondo cui la retribuzione deve essere adeguata e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;

che la decurtazione stessa, inoltre, snaturerebbe la funzione previdenziale propria della indennità di fine rapporto.

Considerato che la norma impugnata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000 e ordinanze n. 328 del 2000 e n. 430 del 1999);

che, pertanto — a prescindere da ogni considerazione sulla mancanza, nella ordinanza, di una adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, non avendo il rimettente espresso alcun autonomo e specifico giudizio sul merito delle censure, ma essendosi limitato a riportare quanto sostenuto dal ricorrente nel giudizio *a quo* (ordinanza n. 556 del 2000) — la proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0289

N. 105

Ordinanza 8 - 10 aprile 2002

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Intestazione della sentenza depositata il 6 febbraio 2002 - Errore nella indicazione dei giudici componenti il collegio - Correzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 15 del 6 febbraio 2002.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale, occorso nella redazione della sentenza n. 15 del 6 febbraio 2002 e consistente nella indicazione, nella sua intestazione, del giudice Francesco Amirante come componente della Corte, non avendo Egli partecipato né all'udienza pubblica in cui il giudizio venne discusso né alla successiva deliberazione ed approvazione della decisione, sia corretto nel modo che segue:

nella intestazione della sentenza l'indicazione del giudice Francesco Amirante come componente della Corte si intende eliminata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0290

N. 106

Sentenza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Regione Liguria - Consiglio regionale - Denominazione integrativa di «Parlamento della Liguria», conferita a se medesimo dall'organo regionale con invito, alla Commissione per l'elaborazione dello statuto, ad adottare la stessa denominazione - Ricorso per conflitto di attribuzione dello Stato, per lesione delle proprie attribuzioni - Uso esclusivo della dizione «Parlamento» - Riferibilità all'organo sede della rappresentanza politica nazionale - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione regionale impugnata.

- Deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2000, n. 62.
- Costituzione, artt. 1, 5, 55, 67, 114, 115 (abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 121.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 62 del 15 dicembre 2000 recante «Istituzione del Parlamento della Liguria», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 marzo 2001, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Cocchi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 1, 5, 55, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») e 121 della Costituzione, avverso la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 con la quale il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la proposta di istituzione del Parlamento della Liguria. Tale delibera prevede che in tutti gli atti dell'assemblea regionale, alla dizione costituzionalmente prevista «Consiglio regionale della Liguria» sia affiancata la dizione «Parlamento della Liguria».

Secondo il ricorrente il cambiamento di denominazione dell'organo rappresentativo regionale, sia pure solo in via aggiuntiva, lederebbe la sfera di attribuzioni statali. Si osserva in proposito che il *nomen iuris* degli organi connota tipicamente le funzioni che a quegli organi sono attribuite, e tale generale principio assumerebbe particolare pregnanza in riferimento al nome «Parlamento», che, nella storia costituzionale moderna, identificherebbe l'organo attraverso il quale il popolo esprime la propria sovranità, partecipando all'esercizio del potere politico. Sebbene dunque sia teoricamente scorretto attribuire al Parlamento la qualifica di organo del popolo, aggiunge l'Avvocatura, non potrebbe dubitarsi che nel sistema costituzionale italiano, che esalta la «centralità» delle assemblee parlamentari, le due Camere siano gli organi costituzionali nei quali la volontà popolare più immediatamente ed efficacemente si esprime. La posizione eminente che esse occupano nella struttura dei poteri statali rifletterebbe appunto la sovranità popolare che il Parlamento incarna e rappresenta e precluderebbe l'impiego di tale denominazione con riferimento a organi della regione, che sono comunque rappresentativi di poteri di autonomia e non di poteri sovrani.

Lesivo delle attribuzioni statali pare alla difesa erariale anche il secondo comma del provvedimento impugnato. In esso si delibera di assumere i principi contenuti nelle premesse (principi comprensivi della denominazione di cui si è detto) «quali linee di indirizzo da trasmettere alla Commissione speciale per lo Statuto e per la legge elettorale, affinché quest'ultima possa procedere agli adempimenti necessari a consentire che gli stessi possano essere compiutamente attuati in sede di elaborazione del nuovo Statuto regionale». Una simile previsione, secondo il ricorrente, pur avendo valenza meramente ottativa, lederebbe le prerogative statali, intendendo preannunciare l'approvazione di un nuovo statuto regionale che sarebbe diretto a rivendicare alla regione ambiti di potere sovrano. Su simili premesse il Presidente del Consiglio dei ministri chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al Consiglio regionale adottare la delibera oggetto del ricorso, e conseguentemente di annullarla.

2. — Si è costituito, per la Regione Liguria, il Presidente della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso statale sia dichiarato inammissibile o infondato.

Quanto ai profili di inammissibilità, si denuncia il difetto di lesività dell'atto impugnato. La determinazione assunta dal Consiglio regionale, osserva la difesa della regione, avrebbe un elevato valore simbolico, ma, in termini di puro diritto, si risolverebbe in una semplice addizione lessicale alla formula impiegata in Costituzione, senza che ciò determini una modifica delle competenze e delle prerogative dell'organo rappresentativo regionale. Non vi sarebbe, dunque, nell'atto oggetto del conflitto, alcuna capacità invasiva delle attribuzioni costituzionali dello Stato.

Nel merito, la difesa regionale contesta l'affermazione secondo la quale l'espressione Parlamento «sia sintomatica e coesistente della sovranità dello Stato», replicando che la sovranità è una caratteristica dello Stato complessivamente considerato, mentre la denominazione di Parlamento si attaglierebbe ad assemblee rappresentative, espressive di potere popolare, con funzione legislativa e di controllo politico sul Governo. Ad avviso della resistente dovrebbe considerarsi infondata anche la questione relativa al secondo comma della deliberazione impugnata, che formula indirizzi ai fini della redazione del nuovo statuto, poiché tale previsione non presenterebbe un contenuto lesivo, essendo priva di valore giuridico vincolante nei confronti della commissione alla quale è diretta.

3. — Nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 l'Avvocatura dello Stato, oltre a riprendere le argomentazioni spese nel ricorso, ha soggiunto che le attribuzioni del Consiglio regionale, per quanto siano state fortemente potenziate dalla revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sarebbero comunque espressione di poteri di autonomia e non potrebbero mai attingere il livello della sovranità. In tal senso, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, con la delibera impugnata la Regione Liguria si arrogherebbe la titolarità di una sovranità che in nessun modo le spetta.

Dal canto suo, la difesa della regione ha sostenuto che l'impiego del *nomen* Parlamento nella delibera oggetto del conflitto — che peraltro esplicitamente riconosce la spettanza della sovranità allo Stato nella sua unitarietà

— troverebbe giustificazione proprio nella marcata assimilazione funzionale tra assemblea legislativa statale e assemblea legislativa regionale alla quale hanno condotto le riforme costituzionali più recenti, tutte intese al rafforzamento delle istituzioni regionali nella complessiva organizzazione dello Stato. Particolare significato assumerebbe, in tale prospettiva, l'attribuzione di una amplissima potestà legislativa alle Regioni, per effetto del superamento del criterio della enumerazione delle materie di competenza regionale, cui era originariamente improntato l'art. 117 della Costituzione, e l'accoglimento del principio, concettualmente opposto, della residualità della competenza legislativa regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 1, 5, 55, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 121 della Costituzione avverso la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000, con la quale il Consiglio regionale della Liguria, da un lato ha disposto che in tutti i propri atti la dizione «Consiglio regionale» sia affiancata da quella di «Parlamento della Liguria»; dall'altro ha indirizzato alla Commissione statuto la direttiva di tenere conto di tale denominazione in sede di elaborazione del nuovo statuto regionale.

2. — Il ricorso deve essere accolto.

Già un approccio puramente testuale al tema oggetto del conflitto induce a nutrire forti dubbi sulla conformità a Costituzione della deliberazione impugnata. Il termine «Parlamento», che apre il Titolo I, Parte II, della Costituzione, si riferisce, ai sensi dell'art. 55, ai due organi che lo compongono: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. L'art. 121 della Costituzione denomina invece Consiglio regionale l'organo che esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni che la Costituzione e le leggi gli conferiscono.

L'argomento letterale, seppure non privo di valore, non può tuttavia essere considerato decisivo se non viene saggiato alla luce degli altri canoni della interpretazione costituzionale. Le stesse parti, del resto, hanno avvertito la necessità di spingersi al di là del dato testuale allorché, con opposti intendimenti, hanno addotto elementi storico-sistematici per corroborarlo ovvero consentirne il superamento. L'Avvocatura dello Stato insiste sulla distinzione-contrapposizione tra sovranità popolare, della quale il solo Parlamento sarebbe espressione, e autonomia; la difesa della regione, richiamandosi alla posizione di perfetta equiordinazione che, dopo le recenti riforme costituzionali, si sarebbe ormai realizzata tra Parlamento e Consigli regionali, ritiene che anche questi ultimi, da annoverare a pieno titolo tra le assemblee rappresentative, possano, per analogia, fregiarsi del nome Parlamento.

È su tali antagonistiche prospettazioni che questa Corte deve portare il proprio esame.

3. — La difesa erariale, dunque, nel tentativo di rinvenire, al di là del dato testuale, una più profonda ragione costituzionale del carattere esclusivo della denominazione «Parlamento» attribuita alle assemblee legislative nazionali, pone l'accento sul fatto che siano queste la sede esclusiva, o anche soltanto preminente, in cui prende forma la sovranità del popolo.

Si deve in proposito osservare che il legame Parlamento-sovranità popolare costituisce inconfutabilmente un portato dei principi democratico-rappresentativi, ma non descrive i termini di una relazione di identità, sicché la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranità popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l'essenza, non può essere condivisa nella sua assolutezza.

Sebbene il nuovo orizzonte dell'Europa e il processo di integrazione sovranazionale nel quale l'Italia è impegnata abbiano agito in profondità sul principio di sovranità, nuovamente orientandolo ed immettendovi virtualità interpretative non tutte interamente predicibili, un apparato concettuale largamente consolidato nel nostro diritto costituzionale consente di procedere, proprio sui temi connessi alla sovranità, da alcuni punti fermi. L'articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità «appartiene» al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare esaurendovisi. Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l'intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale alla Costituente la visione per la quale esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all'affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare.

Il nuovo Titolo V — con l'attribuzione alle regioni della potestà di determinare la propria forma di governo, l'elevazione al rango costituzionale del diritto degli enti territoriali minori di darsi un proprio statuto, la clausola di residualità a favore delle regioni, che ne ha potenziato la funzione di produzione legislativa, il rafforzamento della autonomia finanziaria regionale, l'abolizione dei controlli statali — ha disegnato di certo un nuovo modo d'essere del sistema delle autonomie. Tuttavia i significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e regioni che sono stati in tal modo introdotti non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana. Semmai potrebbe dirsi che il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare.

In conclusione, se non lo si vuole racchiudere entro uno schema troppo angusto e ormai storicamente inattendibile, non è il principio di sovranità popolare a poter fondare un'attribuzione costituzionale all'uso esclusivo della denominazione «Parlamento».

4. — D'altro canto, non può essere accolta neppure la prospettiva ricostruttiva in cui si pone la Regione Liguria per superare l'ostacolo recato dalla lettera della Costituzione. La difesa regionale assume che la sostanziale parificazione di funzioni, nei rispettivi ambiti di competenza, tra Consiglio regionale e Parlamento renderebbe legittima l'estensione anche al primo della denominazione propria del secondo. Questa ricostruzione potrebbe avere una qualche plausibilità se la denominazione degli organi direttivi della regione fosse collocata in uno spazio di indifferenza giuridica; solo allora sarebbe infatti possibile muovere alla ricerca di una nozione «sostanziale» di Parlamento, e, confortati dalla indagine storica, anettere una qualificazione siffatta alle assemblee legislative titolari di una funzione rappresentativa delle popolazioni governate, dunque anche ai Consigli regionali.

È tuttavia di ostacolo alla utilizzazione dell'argomento analogico la circostanza che la Costituzione ha inteso pregiudicare questo spazio giuridico. Essa nel Titolo I, Parte II, attribuisce alle sole Camere il nome Parlamento, e definisce Consiglio regionale, nell'articolo 121, il titolare della funzione legislativa regionale. Gli organi direttivi della regione non sono dunque entità nuove nate negli ordinamenti regionali in virtù delle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione e prive di denominazioni proprie. Ed è vano richiamare profili di analogia tra Consiglio regionale e Parlamento, che erano evidenti al Costituente del 1948 — il quale con l'art. 121 della Costituzione (e con le corrispondenti norme degli statuti speciali) aveva nondimeno espresso chiaramente la propria scelta diversificatrice — così come si deve presumere lo siano stati al legislatore costituzionale del 1999 e del 2001, che pure, proprio nel momento in cui si accingeva ad un rilevante potenziamento del ruolo delle autonomie, non ha ritenuto di mutare in «Parlamento» la denominazione dell'organo legislativo delle regioni.

Conviene piuttosto individuare gli elementi che giustifichino la diversa denominazione costituzionale, ed è fin troppo agevole, in questa prospettiva, rilevare che il termine Parlamento rifiuta di essere impiegato all'interno di ordinamenti regionali. Ciò non per il fatto che l'organo al quale esso si riferisce ha carattere rappresentativo ed è titolare di competenze legislative, ma in quanto solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. In tal senso il *nomen* Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza qualificativa, connotando, con l'organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell'organizzazione costituzionale. Ed è proprio la peculiare forza connotativa della parola ad impedire ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo *nomen*.

5. — Le considerazioni fin qui svolte consentono di apprezzare nella pienezza del suo significato il valore deontico degli articoli 55 e 121 della Costituzione, che si traduce in un vero e proprio divieto per i Consigli regionali di appropriarsi del nome Parlamento. Ne consegue che la dizione lessicale integrativa introdotta dalla Regione Liguria, intesa ad estendere anche al Consiglio regionale ligure il *nomen* Parlamento, deve ritenersi illegittima, sicché il ricorso per conflitto deve essere accolto e la delibera impugnata annullata anche in riferimento alla sua seconda parte, con la quale il Consiglio regionale, esorbitando dalle proprie attribuzioni e ledendo quelle statali, invita la apposita commissione ad inserire nello statuto regionale in corso di elaborazione una denominazione costituzionalmente non consentita per l'organo consiliare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Consiglio regionale della Liguria adottare la delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 recante «Istituzione del Parlamento della Liguria» e conseguentemente la annulla.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0308

N. 107

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Condono - Contributi indebitamente versati - Rimborso da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso - Esclusione di somme a titolo di interessi - Prospettata, ingiustificata, discriminazione rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali e dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra il Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'avvocato della Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (*rectius*: n. 448) (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), nella parte in cui prevede che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, «non sono comunque dovuti interessi»;

che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso promosso dal Consorzio Installatori Riparatori Impianti Elettrici ed Elettronici (CIRIEE) Soc. coop. a r.l. contro l'I.N.P.S. e contro l'I.N.A.I.L., rivolto ad ottenere la restituzione dei contributi e premi indebitamente versati nell'erroneo presupposto di essere tenuto a corrispondere i maggiori contributi e premi propri del settore industria;

che il giudice, con sentenza non definitiva del 29 marzo 2000, n. 454, dopo aver dichiarato che il consorzio ricorrente va inquadrato, ai fini delle agevolazioni contributive, fra le imprese artigiane previste dalla legge, condannava gli istituti convenuti alla restituzione dei contributi e premi indebitamente versati a seguito della domanda di condono contributivo in data 30 aprile 1993;

che la condanna al pagamento delle somme di cui alla citata sentenza fa riferimento al solo capitale e non anche agli interessi pure richiesti dal consorzio ricorrente, non avendo il giudice pronunciato sugli accessori del credito impugnato in quanto l'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che, in materia di condono previdenziale, «sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi»;

che, secondo il giudice *a quo* la rilevanza della questione sollevata discenderebbe dalla circostanza che il consorzio ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi e la domanda dovrebbe essere respinta, avendo la norma impugnata escluso la debenza di una qualsiasi somma a titolo di interessi sui rimborsi di contributi versati a seguito di condono, e di accertamento negativo dell'obbligo contributivo;

che al giudice rimettente la disciplina impugnata appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto gravemente e ingiustificatamente discriminatoria non solo rispetto alla disciplina generale della restituzione di contributi previdenziali indebitamente versati, ma anche rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., da considerarsi come primario *tertium comparationis*;

che la violazione dei su richiamati parametri costituzionali deriverebbe dall'ingiustificata esclusione degli interessi legali che dovrebbero decorrere dalla data della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'I.N.P.S., di contributi previdenziali indebitamente versati;

che, sul punto, il Tribunale di Parma richiama la sent. n. 417 del 1998 di questa Corte, nella quale, in materia di contributi indebitamente versati all'I.N.P.S. da artigiani, da restituire senza corresponsione di interessi a norma dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463 del 1959, si è affermato che «il *vulnus* recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dall'esclusione degli interessi legali, bensì dall'esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in misura ridotta»;

che si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, in ogni caso, infondata;

che, ad avviso dell'I.N.P.S., per poter affermare la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, l'ordinanza di rimessione doveva dar conto della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di fatto previsti dal predetto art. 81, comma 9, e cioè, in particolare, della corretta e tempestiva apposizione della clausola di riserva da parte della società istante, al momento in cui la stessa presentò all'I.N.P.S. la domanda di condono previdenziale;

che, dunque, la norma ricavabile dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non riguarderebbe ogni caso di condono previdenziale, ma solo quella particolare fattispecie caratterizzata dall'apposizione di una clausola di riserva di ripetizione all'esito del giudizio instaurato o istaurando;

che, nel merito, a giudizio dell'I.N.P.S., la questione sarebbe in ogni caso infondata, in quanto la prevista esclusione degli interessi, ad opera della norma impugnata, sarebbe frutto di discrezionalità legislativa non tramodante in irrazionalità, contemperando diverse esigenze giuridicamente rilevanti, una delle quali è rappresentata dall'equilibrio finanziario e organizzativo degli enti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando, in particolare, che vi sia quell'omogeneità di situazioni da regolare legislativamente in modo uniforme e coerente, che consentirebbe, ai fini della applicazione del principio di eguaglianza, l'utilizzazione, come *tertium comparationis* delle norme che riguardano altre ipotesi di somme versate indebitamente a titolo di contributi previdenziali;

che, a giudizio della difesa erariale, il mancato riconoscimento degli interessi sulle somme eventualmente da ripetere agli esiti del contenzioso risponderebbe a criteri di equità e sarebbe coerente sotto il profilo logico-giuridico, in quanto non si comprenderebbe quale utilità possa avere l'ente creditore nel ricevere a tacitazione della sua pretesa una somma ridotta rispetto a quella che sarebbe dovuta in mancanza di condono, se poi la somma deve essere restituita con l'aggiunta dei frutti e degli interessi legali dalla domanda di restituzione dell'indebitato.

Considerato che il giudice *a quo* dubita in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, «non sono comunque dovuti interessi»;

che l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 esclude la corresponsione di interessi per l'ipotesi del rimborso di somme indebitamente versate a seguito di condono previdenziale, facendo riferimento alla clausola di riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono;

che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione sull'apposizione o meno della suddetta clausola da parte della società istante, omettendo qualsiasi indagine in ordine alla possibile applicazione della norma anche in assenza di siffatto presupposto;

che la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata appare insufficiente a causa della inadeguata descrizione della fattispecie concreta, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 108

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), art. 14.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e I.N.A.I.L., iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio proposto da una lavoratrice agricola nei confronti dell'I.N.A.I.L., al fine di ottenere la ricostituzione della rendita per inabilità permanente, sulla base della retribuzione convenzionale del settore agricolo per l'anno 1993 — il Tribunale di Pesaro, quale giudice di appello, ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 2000, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155» (*rectius*: art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante «Misure urgenti per la finanza pubblica», convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* nel rammentare che la rendita per inabilità permanente da infortunio in agricoltura veniva determinata, precedentemente al d.-l. n. 155 del 1993, sulla base della retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 rileva che il denunciato art. 14 ha stabilito, con decorrenza dal 1° giugno 1993, che, «per i lavoratori di cui all'art. 205, primo comma, lettera *b*) del citato testo unico», la base retributiva per la liquidazione di detta rendita «è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del testo unico medesimo»;

che il rimettente esclude che, ai fini della decorrenza della nuova disciplina e dunque di discriminare tra i due diversi tipi di trattamento (ovvero il 1° giugno 1993), si possa aver riguardo al momento in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro, ostando alla predetta interpretazione l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che, «in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta come il momento di insorgenza del diritto alla rendita»;

che, sulla scorta di una siffatta premessa, il giudice *a quo* assumendo che il denunciato art. 14 riservi «un trattamento del tutto discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente tutelato», e, in particolare, di «chi, per le condizioni di salute più cagionevoli o per la maggiore gravità dell'infortunio, è guarito più tardi e in un momento successivo al 1° giugno 1993» ritiene violati gli artt. 3 e 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che, più in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con:

— l'art. 3 della Costituzione, «disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilità temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravità del suo infortunio»;

— gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1° giugno 1993»;

— gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui «non prevede che sia fatta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (d.m. 7 luglio 1991)»;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., parte appellata nel giudizio *a quo* il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza «dei prospettati incidenti di legittimità costituzionale»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che tutte le censure che il Tribunale di Pesaro rivolge all'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, riguardano, segnatamente, come emerge in modo evidente dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, il comma 1, lettera *e*), del menzionato articolo, ove è contenuta la norma impugnata;

che il rimettente — nel censurare il preteso trattamento discriminatorio connesso al passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione della rendita, senza peraltro denunciare l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e senza, perciò, avvertire che il lamentato effetto è riconducibile anche a quest'ultima disposizione nel suo congiunto operare con quella impugnata — segnala, in realtà, un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo sentenza n. 376 del 2001), il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive;

che analoghe argomentazioni valgono per le altre due censure, con le quali il rimettente parrebbe lamentare, altresì, l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, non considerando, però, che, in materia, il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (si veda, tra le altre, ordinanza n. 327 del 2001), non valicato nel caso all'esame;

che, dunque, la questione, sotto ogni dedotto profilo, deve dichiararsi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 109

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte dirette - Plusvalenze realizzate per effetto di cessione di beni nel corso di procedimenti espropriativi - Tassabilità con effetto retroattivo - Prospettata equiparazione, nel trattamento, di situazioni ontologicamente diverse, nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera *b*), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *f*) della legge 30 dicembre 1991, n. 413; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e dell'art. 11, commi 5 e 9, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, sul ricorso proposto da Galassi Vittorio contro la Direzione regionale delle entrate per l'Umbria, sezione di Terni, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 299 del 2001), la Commissione tributaria provinciale di Terni — nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso dell'I.R.P.E.F. su somme percepite dal ricorrente a seguito della cessione volontaria, avvenuta nel corso di un procedimento espropriativo, di terreni agricoli con potenzialità edificatorie — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera *f*) [*recte*, lettera *b*], del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge n. 413 del 1991, in quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di tali articoli)»;

che, nel merito, il rimettente ritiene che la fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, che ha modificato l'art. 81, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. n. 917 del 1986, con l'introduzione della disposizione sulla tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, non sia «caratterizzata da sintomi di arricchimento parassitario e non fisiologico», come le altre considerate dal medesimo art. 81;

che, in conseguenza, le relative somme non sarebbero significative di rendite speculative e di capacità contributiva *ex se*;

che tale censura, secondo il rimettente, investirebbe, ancor più, l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, poiché esso assoggetterebbe ad un pari trattamento fiscale situazioni ontologicamente diverse, «discriminando tra quanti alienano i loro immobili volontariamente e liberamente e quanti li alienano coattivamente», contrastando, altresì, con il principio di capacità contributiva, in quanto l'indennità di esproprio non potrebbe qualificarsi quale forma di arricchimento, bensì in termini di «mero controvalore della proprietà sottratta», in assenza dei caratteri della plusvalenza «speculativa», che connoterebbero le altre ipotesi indicate dall'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che, secondo la prospettazione del rimettente, anche l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 contrasterebbe con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assumerebbe, quale indice di ricchezza, situazioni già avveratesi e definitesi nel tempo, a prescindere da ogni indagine circa la attualità della capacità contributiva del soggetto, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988), del quale «non è dato apprezzare la razionalità»;

che, come rammenta l'ordinanza di rimessione, questioni analoghe erano state sollevate dal medesimo rimettente e decise da questa Corte con ordinanza n. 171 del 2000, nel senso della manifesta inammissibilità, atteso che il giudice *a quo* aveva ommesso di indicare puntualmente gli elementi che lo avevano portato a ricondurre la fattispecie sotto la disciplina delle disposizioni denunciate.

Considerato, in via preliminare, che, diversamente da quanto rilevato a suo tempo con l'ordinanza innanzi ricordata, il rimettente motiva, ora, in modo non implausibile circa la rilevanza delle questioni prospettate;

che, nel merito — per quanto riguarda le censure relative agli artt. 81, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 — occorre ribadire quanto già in precedenza affermato da questa Corte (sentenza n. 410 del 1995), nel senso che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché recepito in un primo momento dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (art. 76), è stato successivamente abbandonato proprio con l'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, che segue, ora, un criterio di tipo descrittivo e classificatorio delle fattispecie, piuttosto che fare riferimento ad una nozione generale e teorica di reddito a fini fiscali (basata sulle impostazioni seguite dalle due diverse prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata);

che, ai fini della nozione di diritto positivo e non meramente teorica di reddito, occorre, pertanto, fare riferimento a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore;

che, in relazione all'invocata lesione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, non è irragionevole o discriminatorio, come questa Corte ha già affermato, il fatto che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria, stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione (da ultimo, sentenza n. 171 del 2001);

che, inoltre, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, l'assoggettamento ad imposizione fiscale della fattispecie delle plusvalenze derivanti dalla cessione di detti terreni, giusta la nuova ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *f*), della legge n. 413 del 1991, come pure di quella, sicuramente connessa, sotto il profilo concettuale, alla prima, delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o da corrispettivi da cessione volontaria nel corso di procedimenti ablatori, ulteriormente addotta dal comma 5 dell'art. 11 della predetta legge, vale a determinare una più compiuta, più rigorosa, disciplina della materia, con la previsione di nuove ipotesi, sostanzialmente riconducibili alla medesima *ratio* di quelle già disciplinate (sentenza n. 315 del 1994);

che, pertanto, le questioni predette devono reputarsi manifestamente infondate;

che, del pari, è manifestamente infondata l'ultima delle questioni prospettate, concernente l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, in quanto, come la Corte ha più volte avuto modo di ritenere, la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi non appare lesiva del principio della capacità contributiva e non urta, comunque, contro i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0311

N. 110

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata inclusione nella categoria dei reati depenalizzati della guida in stato di alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti - Prospettata, ingiustificata, disparità di trattamento, rispetto alla più grave condotta di guida senza patente, punita invece con sanzione amministrativa - Questione di cui è stata, in parte, già dichiarata la manifesta infondatezza - Mancata prospettazione di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi, con ordinanze emesse l'8 e il 1° marzo 2001, il 5 giugno e il 3 luglio 2001

(n. 5 ordinanze), dal tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 489, 490, 730, 781, 782, 783, 784 e 785 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 25, 39 e 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con otto ordinanze, emesse in data 1° marzo 2001, 8 marzo 2001, 5 giugno 2001 e 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), il tribunale di Firenze ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che le disposizioni sopra indicate sono denunciate, da talune delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool (r.o. numeri 489, 490 del 2001) o in stato di ebbrezza (r.o. nn. 730, 781, 784, 785 del 2001);

che le medesime disposizioni vengono, al tempo stesso, censurate, da talune altre delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione all'art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti (r.o. numeri 782 e 783 del 2001);

che, ad avviso del giudice *a quo* la scelta del legislatore di depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, di cui all'art. 116 del codice della strada, ma non le fattispecie di reato previste dagli artt. 186 e 187 del medesimo codice, appare del tutto illogica in quanto la condotta di chi guida un'automobile senza patente, e quindi senza esperienza, è più pericolosa, per l'incolumità pubblica, di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento;

che, pertanto, le norme denunciate contrasterebbero, secondo il giudice *a quo* con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la patente, oggi punita con la sanzione amministrativa, e la condotta di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, o quantomeno analoghe, vanno riuniti, per essere congiuntamente decisi;

che la questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate — nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione all'art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti — è stata già dichiarata manifestamente infondata, da questa Corte, con ordinanza n. 144 del 2001;

che, nella predetta ordinanza, la Corte — dopo aver premesso che rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi costituenti reato, e, al tempo stesso, che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza — ha ritenuto che la scelta del legislatore di non estendere la depenalizzazione anche alla fattispecie di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso alla guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;

che il rimettente non prospetta profili di censura nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;

che le argomentazioni sviluppate nella predetta ordinanza n. 144 del 2001 appaiono estensibili, avuto riguardo alle prospettate ragioni di censura, anche alla questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool;

che, pertanto, entrambe le questioni devono reputarsi manifestamente infondate.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0312

N. 111

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Bolzano - Lavoratrici dipendenti dalla Provincia - Istanza di aspettativa supplementare non retribuita (fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici) o di riammissione in servizio (fino alla maturazione degli stessi requisiti) - Prospettato aggravio della posizione delle lavoratrici, con effetti irragionevolmente onerosi e l'imposizione di una prestazione patrimoniale forzosa, in contrasto inoltre con la funzione familiare delle stesse - Possibilità di applicare alla fattispecie una norma diversa da quella denunciata nonché difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15, art. 19, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 23, 36, 37 e 38

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal

Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Maria Theresia Rita Marseiler ed altre contro la provincia di Bolzano, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Maria Theresia Rita Marseiler, di Marinella Zanvetto Ferraretto ed altre, di Olivia Oeschger ed altre, nonché l'atto di intervento della provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Maurizio Calò per Maria Theresia Rita Marseiler, Guido Bonomo per Marinella Zanvetto Ferraretto ed altre, Aristide Polce per Olivia Oeschger ed altre e l'avvocato Roland Riz per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 1999, e pervenuta alla Corte il 21 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995);

che, come il rimettente ricorda, la normativa impugnata disciplinando la posizione delle dipendenti della provincia collocate nella speciale aspettativa di cui all'art. 53 dell'abrogata legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 (Modifiche all'ordinamento del personale — Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale) ha previsto un nuovo regime, in base al quale esse possono chiedere di essere trattenute in un'aspettativa supplementare non retribuita, per il tempo necessario a raggiungere i requisiti previsti per il diritto a pensione (art. 19, comma 5), ovvero chiedere, in caso di vacanza di posti, di essere riammesse in servizio per il tempo necessario alla maturazione dei requisiti stessi (art. 19, comma 6);

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di quattro giudizi di appello, proposti separatamente da numerose lavoratrici dipendenti dalla Provincia di Bolzano — collocate, prima del 19 settembre 1992, nell'aspettativa di cui alla legge provinciale n. 4 del 1972 — contro le sentenze con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, aveva rigettato i ricorsi da esse introdotti per impugnare i provvedimenti dell'Ufficio pensioni della provincia, concernenti la rideterminazione dei requisiti minimi di servizio necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, ed il contestuale invito a scegliere, ai sensi della normativa impugnata, tra prolungamento dell'aspettativa (senza assegni e con il pagamento dei contributi previdenziali) e riammissione in servizio;

che il rimettente rileva che le lavoratrici hanno proposto appello deducendo molteplici violazioni e false applicazioni di legge ed in subordine prospettando la questione di legittimità costituzionale;

che, relativamente alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'art. 19, comma 5 — ponendo, durante il periodo di aspettativa supplementare, la contribuzione previdenziale a totale carico delle dipendenti — imporrebbe un irragionevole aggravio alla loro posizione, non solo sacrificando l'affidamento da esse riposto nella non onerosità dell'esodo pensionistico, ma anche imponendo una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa;

che la situazione non sarebbe riequilibrata dall'art. 19, comma 6, poiché la subordinazione della riammissione in servizio alla vacanza di posti renderebbe del tutto incerta la possibilità per le lavoratrici di non essere pregiudicate dalla richiamata contribuzione forzosa, onde anche il comma in esame sarebbe incostituzionale, limitatamente all'inciso «in caso di vacanza», potendo la sua effettiva applicazione «rivelarsi non efficace come rimedio all'onerosa e irragionevole contribuzione prevista dal precedente comma 5»;

che pertanto, secondo il rimettente, l'art. 19, commi 5 e 6, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., introducendo, «senza adeguata giustificazione, effetti irragionevolmente onerosi per il personale femminile dell'amministrazione provinciale di Bolzano, che aveva fatto affidamento su un regime pensionistico più favorevole» e non assicurando «un ragionevole riequilibrio delle posizioni di quel personale che intenda riprendere l'attività lavorativa per non subire il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali attingendo, eventualmente, ad altre fonti di reddito»; con l'art. 23 «in correlazione con l'art. 38» Cost., in quanto la modificazione della natura della prestazione da contributiva in forzatamente volontaria si risolve nell'imposizione di una prestazione patrimoniale; con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto tale imposizione, e la correlativa esclusione di qualsiasi controprestazione, determina «un'ulteriore alterazione peggiorativa e unilaterale del rapporto»; e con l'art. 37 Cost., in quanto la normativa in esame introduce un regime peggiorativo per il personale femminile e rende più difficile «l'adempimento dell'essenziale funzione familiare»;

che le appellate si sono costituite con separate memorie insistendo per l'accoglimento della questione;

che si è costituita anche la provincia di Bolzano, depositando memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione e, limitatamente al comma 6 della norma impugnata, la sua inammissibilità per difetto di rilevanza;

che nell'imminenza dell'udienza pubblica alcune delle parti private e la provincia di Bolzano hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che, con riferimento all'art. 19, comma 5, della legge della provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), l'ordinanza di rimessione afferma che, durante l'aspettativa supplementare prevista da tale norma, la contribuzione previdenziale sarebbe totalmente a carico delle lavoratrici e da tale interpretazione desume l'illegittimità costituzionale della norma;

che in tal modo l'ordinanza — pur rilevando esplicitamente che nelle fattispecie di cui ai giudizi *a quibus* le lavoratrici erano state collocate in aspettativa prima del 19 settembre 1992 — non tiene conto dell'ultimo inciso del comma 5, ai sensi del quale le lavoratrici poste in aspettativa supplementare entro il 31 dicembre 1992 sono assoggettate, in realtà, soltanto al rimborso della quota di contribuzione a loro carico, restando invece quella gravante sul datore di lavoro a carico della provincia;

che, pertanto, il rimettente — sulla base di una lettura parziale della norma impugnata — ritiene contrastante con i parametri evocati una disciplina diversa da quella applicabile alla fattispecie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza;

che ne discende la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 5, della citata legge provinciale;

che, con riguardo all'art. 19, comma 6, l'ordinanza di rimessione rileva che le lavoratrici avevano impugnato le «determinazioni» dell'ufficio pensioni della provincia di Bolzano, con le quali esse erano state invitate a optare o per il prolungamento dell'aspettativa senza assegni e con il pagamento a loro carico dei contributi previdenziali o «per la riammissione in servizio anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge provinciale n. 15/1993»;

che pertanto — risultando dalla ricostruzione della vicenda operata dal giudice rimettente che la provincia aveva concretamente offerto alle lavoratrici la riammissione in servizio — la questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 19 nella parte in cui tale riammissione è ammessa solo in presenza di posti vacanti risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 112

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Giudizi civili pendenti - Competenza territoriale del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione dinanzi a cui il giudizio è pendente - Deroga ai criteri generali di ripartizione della competenza - Prospettata violazione del principio del giudice naturale, del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) promossi con due ordinanze emesse il 10 marzo 2001 dal giudice di pace di Rutigliano iscritte ai nn. 341 e 342 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice di pace di Rutigliano, con due distinte ordinanze, entrambe del 10 marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3, 24, e 25, primo comma, della Costituzione;

che i giudizi principali, in precedenza pendenti dinanzi al Pretore di Casamassima, sono stati trasmessi al rimettente dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 479 del 1999;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme citate dovrebbero essere interpretate alla luce del principio stabilito dall'art. 5 del codice di procedura civile e, pertanto, ritenendo che la giurisdizione e la competenza si determinano in relazione alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non dovrebbero avere rilievo, rispetto ad esse, i successivi mutamenti delle situazioni di fatto e normative;

che il trasferimento delle cause della soppressa Pretura di Casamassima al Tribunale di Bari — sezione distaccata di Rutigliano — e la successiva assegnazione, in virtù di una disposizione di legge, al Giudice di pace di Rutigliano avrebbe determinato, secondo il rimettente, la sottrazione dei giudizi al giudice naturale competente che avrebbe dovuto essere il Giudice di pace di Casamassima;

che inoltre gli artt. 1 e 2 della legge 16 novembre 1999, n. 479, in combinato disposto con gli artt. 42, 47 e 48 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, «appaiono in contrasto con l'art. 25 della Costituzione secondo il quale nes-

suno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» e, altresì, «in palese contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non meno [che] con l'art. 24 della Costituzione in materia di diritto di azione e difesa»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, sostenendo, quanto al primo profilo, che il giudice rimettente non avrebbe motivato in ordine all'astratta configurabilità, nella fattispecie sottoposta al suo esame, della competenza del Giudice di pace di Casamassima e, quanto all'altro aspetto, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del giudice naturale sarebbe leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario ed a posteriori, oppure dal legislatore con una norma che introduca una singola eccezione alle regole generali o, ancora, qualora vi sia una violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 25 della Costituzione.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Rutigliano hanno entrambe ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 (*recte*: 2, comma 1) della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, in riferimento ai giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, prevede la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;

che, secondo un principio affermato da questa Corte, il trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999 è diretto ad agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la definizione dei giudizi civili pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti (*cf.* ordinanza n. 152 del 2001);

che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata individua il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori e, poi, trasmessi ai tribunali;

che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice non sia designato in modo arbitrario o a posteriori oppure direttamente individuato dal legislatore in conformità alle regole generali ovvero, ancora, attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (*cf.* ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza n. 176 del 1998);

che l'individuazione del giudice competente a decidere determinate controversie è rimessa, entro i limiti dianzi indicati, alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase di transizione tra diverse discipline di ordinamento giudiziario e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, deroghe fondate su un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (*cf.* ordinanza n. 152 del 2001, n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);

che la deroga ai criteri generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai pretori, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio, rendendo in tal modo del tutto infondata la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che le esigenze tenute presenti dal legislatore giustificano il diverso trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto agli altri pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rutigliano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0314

N. 113

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - mancata differenziazione del rimborso da indebito rispetto a quello da errore - Prospettazione della questione nei confronti di una norma diversa da quella applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e la Confezioni Salco s.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 maggio 2001 il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall'amministrazione finanziaria dello Stato contro il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Firenze, su ricorso di una società per azioni in liquidazione, le aveva ingiunto la restituzione delle somme dalla stessa pagate a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1988 per il c.d. mantenimento dell'iscrizione originaria nel registro delle imprese;

che — avendo l'opponente eccepito la decadenza dall'azione di restituzione ai sensi della norma impugnata ed avendo l'opposta replicato sollevando eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma — il rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost., rilevando che la norma lederebbe tale parametro «nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso sorgente dall'indebito rispetto al rimborso sorgente dall'errore»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente sul presupposto che il rimborso delle somme pagate negli anni 1985-88 a titolo di tassa annuale di «mantenimento dell'iscrizione originaria» nel registro delle imprese, sia regolato dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), che assoggetta la richiesta di restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate al termine di decadenza di tre anni dal giorno del pagamento propone la questione di legittimità costituzionale di tale norma sotto il profilo che essa non distinguerebbe tra rimborso da indebito e rimborso da errore;

che — dopo la sentenza della Corte di Giustizia della CEE che aveva sancito l'illegittimità della tassa di mantenimento la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'istanza di rimborso fosse soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972;

che, peraltro, il rimettente non considera che in epoca successiva l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ha stabilito che il rimborso della differenza tra quanto versato e quanto dovuto a titolo di tassa di mantenimento negli anni 1985-1988 deve essere chiesto nei termini previsti dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972;

che — per effetto di tale rinvio operato dalla legge del 1998 al decreto del 1972 — l'assoggettamento del rimborso di quanto indebitamente pagato per «tassa di mantenimento» al termine triennale di decadenza non deriva (come ritiene il giudice rimettente) dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 — che incostituzionalmente equiparerebbe rimborso da errore e rimborso da indebito ma direttamente dall'art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 1998, peraltro non impugnato;

che, quindi, l'ordinanza di rimessione ha prospettato la questione di legittimità costituzionale con riguardo a una norma diversa da quella specificamente e direttamente applicabile alla fattispecie;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 114

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili - Legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale nei giudizi relativi a tali prestazioni - Asserita violazione della legge di delegazione - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo, iscritte ai nn. 292 e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, con due ordinanze del 20 dicembre 2000, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione a precetti con i quali è stato intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il pagamento di somme a titolo di «pensione di inabilità» e di «indennità di accompagnamento», solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo che l'I.N.P.S. «è passivamente legittimato» nei giudizi aventi ad oggetto la «erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili», si porrebbe in contrasto con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59, violando l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con detta legge «il Governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'I.N.P.S.»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, in uno dei due giudizi, si è, altresì, costituito l'I.N.P.S., concludendo per il rigetto della questione, in quanto già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte.

Considerato che le ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale di una stessa norma, in relazione all'identico parametro e che, quindi, è opportuna la riunione dei due giudizi;

che, secondo il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'I.N.P.S. la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la «erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili»;

che questa Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001, ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di legittimità costituzionale sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso Tribunale di Viterbo;

che i giudici *a quibus* non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0316

N. 115

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata a integrazione probatoria - Diritto del pubblico ministero di interloquire sulla scelta del rito, di esercitare il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini - Mancata previsione - Prospettato contrasto con i principî del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti - Questione analoga ad altra già respinta - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5.
- Costituzione, artt. 97 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di interloquire sulla scelta del rito abbreviato condizionato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti»;

che il giudice *a quo* premette che all'udienza del 6 marzo 2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'organo della pubblica accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le «ulteriori indagini eventualmente necessarie all'esito della attività introdotta dalla difesa»;

che il rimettente rileva che l'ambito dei poteri attribuiti al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;

che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli riconosce la mera facoltà di sollecitare il giudice ad esercitare i poteri istruttori previsti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, «il solo diritto alla controprova»; dall'altro, gli consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di contestazione ai casi in cui la diversità o la novità del fatto emerge dalle integrazioni probatorie;

che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al pubblico ministero del potere di interloquire sull'ammissione del rito si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità tra le parti, enunciati dall'art. 111 Cost., nonché con l'art. 97 Cost., in quanto la disciplina censurata, consentendo la riduzione della pena anche quando si renda necessaria un'attività di integrazione probatoria, a scapito delle finalità di speditezza e di economia processuale che costituiscono i presupposti del giudizio abbreviato, comporterebbe per l'imputato vantaggi ingiustificati rispetto ai fini ai quali dovrebbero essere preordinati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata sulla base delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa probatoria;

che una questione analoga sollevata sulla base delle medesime censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., è stata dichiarata infondata con la sentenza n. 115 del 2001;

che, in particolare, in tale pronuncia la Corte ha affermato che «il potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato riprodurrebbe i profili di illegittimità costituzionale derivanti dal sacrificio del diritto dell'imputato alla riduzione di pena» e che «il principio del contraddittorio tra le parti, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è evocabile in relazione ad una disciplina che attiene alle forme introduttive del giudizio abbreviato»;

che inoltre nella già menzionata sentenza la Corte ha precisato che «la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno specifico potere di iniziativa probatoria per «controbilanciare» il diritto dell'imputato al giudizio abbreviato» non costituisce una «irragionevole discriminazione tra le parti» avendo il pubblico ministero «già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (per considerazioni sostanzialmente analoghe, v. anche ordinanza n. 421 del 2001);

che in quella occasione la Corte ha anche rilevato, da un lato, che «l'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è coerente con la posizione di tale soggetto processuale che si trova ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi di prova»; dall'altro che, tenuto conto del ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il diritto all'ammissione di prova contraria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., cioè di quella prova destinata a negare, anche indirettamente, i medesimi fatti oggetto della integrazione probatoria chiesta dall'imputato;

che tali argomentazioni valgono a dimostrare la manifesta infondatezza della questione sollevata dal rimettente con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0317

N. 116

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Cause di sospensione - Mancata inclusione, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire dell'imputato (nella specie, detenuto all'estero) - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza, con l'obbligatorio esercizio della funzione giurisdizionale e con il principio del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa verifica di una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 159, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione del reato rimanga sospeso «anche nel caso in cui il rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i mezzi consentiti dalla legge»;

che, circa la rilevanza della questione, il rimettente precisa che l'imputato, detenuto all'estero per altra causa, ha comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e che non è possibile né il temporaneo trasferimento dell'imputato a norma dell'art. 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, né la partecipazione al dibattimento a distanza tramite videoconferenza prevista dall'art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

che a causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento, dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi e i termini di prescrizione dei reati contestati continuano a decorrere;

che il giudice *a quo* rileva che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, relativa sia al codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all'estero costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, che determinerebbe, nel caso in cui sussista, come nella specie, la prova della volontà dell'imputato di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, la nullità del provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;

che nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento il giudice è pertanto tenuto a disporre, in base agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della sospensione dei termini di prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento, per i quali è invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;

che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e 112 Cost., «che per un verso impongono al giudice uno sviluppo processuale laddove stabiliscono che la funzione giurisdizionale debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro verso tendono ad evitare che l'imputato sia in qualunque modo "distolto" dal giudice naturale precostituito per legge»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe in una addizione *in malam partem*, in quanto tale preclusa alla Corte.

Considerato che il giudice *a quo* lamenta che l'art. 159, primo comma, del codice penale non prevede tra le cause di sospensione della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in tutto e per tutto assimilabile ai casi di sospensione del procedimento che determinano la sospensione del corso della prescrizione, e ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli implicitamente ritiene conforme a Costituzione;

che tale soluzione, già accolta da una parte della giurisprudenza di legittimità, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata fatta propria dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta (v. in senso analogo, con riferimento alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0318

N. 117

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Umbria - Sistema sanitario - Soppressione di azienda sanitaria e sua incorporazione in altra azienda dello stesso tipo - Risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso - Prospettato indebito esercizio della potestà legislativa in materia sottratta alla competenza regionale, nonché asserito difetto dei requisiti di generalità e astrattezza della norma regionale con conseguente disparità di trattamento dei suoi destinatari - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale di Orvieto nel procedimento civile promosso da Giulii Capponi Gino contro la Regione Umbria e l'A.S.L. n. 4 di Terni, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Gino Giulii Capponi, dell'A.S.L. n. 4 di Terni e della Regione Umbria; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di una controversia di lavoro promossa da un ex direttore generale di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti dell'azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 34, comma 3,

ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a quella data;

che in punto di fatto il giudice *a quo* deduce che il ricorrente era stato nominato direttore generale dell'azienda sanitaria n. 4 della Regione Umbria, poi soppressa mediante incorporazione nell'azienda sanitaria n. 5 che aveva assunto il n. 4, e che, a seguito di tale soppressione, la Regione Umbria, avvalendosi del disposto della norma impugnata, aveva comunicato al direttore generale l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell'incarico;

che il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento suddetto, aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l'insussistenza dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a percepire in caso di normale continuazione del rapporto di lavoro;

che secondo il tribunale la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata è comunque rilevante, benché la Regione Umbria abbia fatto esclusivo riferimento all'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 2228 cod. civ., poiché appare logico ricomprendere nella fattispecie di cui alla norma impugnata anche la situazione oggetto dell'art. 36 della medesima legge regionale, in quanto l'ipotesi di risoluzione «di diritto» di cui all'art. 34 si presenta più ampia della precedente;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il tribunale osserva che la norma in esame si pone in contrasto con entrambi gli invocati parametri costituzionali: con l'art. 117 Cost., perché, essendo il contratto stipulato tra il direttore generale e la regione un contratto di natura privatistica, esso dev'essere disciplinato soltanto da norme statali, sicché la normativa regionale si è posta in contrasto con quella statale in una materia sottratta alla sua competenza; col principio di eguaglianza, perché, trattandosi di norma finalizzata all'applicazione in pochi casi concreti, la stessa difetterebbe dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza, creando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari della norma e gli altri soggetti che vedono il loro rapporto di lavoro disciplinato soltanto dalla legge statale;

che si è costituito in giudizio il funzionario ricorrente, chiedendo l'accoglimento della questione;

che si sono costituite in giudizio, altresì, la Regione Umbria e l'azienda unità sanitaria locale n. 4 della medesima regione, concludendo entrambe per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio *a quo*;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 118

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Nuovo incanto - Carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 538, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24, 4 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 2000 dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, nel procedimento civile Eco Italia S.r.l. contro Di Paolo Antonio, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto, anche in memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la questione sia dichiarata inammissibile e non fondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie *sub iudice* nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza delle questione nel giudizio *a quo*, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa a questa Corte dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio, senza neppure precisare l'oggetto della questione;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atezza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0320

N. 119

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta straordinaria su particolari beni (per il 1992) - Tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli e sovratassa in caso di mancato pagamento del tributo - Motivazione carente e contraddittoria dell'ordinanza di rimessine - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, commi 7 e 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dalla Commis-

sione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da Agosti Paolo contro Ufficio del Registro di Schio, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un procedimento tributario in grado di appello proposto contro un avviso di accertamento riguardante c.d. beni di lusso, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

che la commissione remittente osserva che il contribuente ha proposto ricorso, già respinto in primo grado, avverso un avviso di tassazione di un motociclo di cilindrata 650 con potenza di nove cavalli, sostenendo l'illegittimità costituzionale del tributo fondato sulla norma impugnata, in quanto ritenuto non idoneo rivelatore di ricchezza;

che in sede di appello il ricorrente ha insistito nel prospettare l'illegittimità costituzionale della norma in questione, ritenendo che la tassazione dei motocicli con potenza fiscale superiore a sei cavalli, posta a carico di coloro i quali erano intestatari del bene presso il pubblico registro in un determinato periodo di tempo, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione;

che il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui impone, in caso di mancato pagamento del tributo, una sovrattassa pari al doppio del tributo oltre a lire seicentomila;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per omessa indicazione delle ragioni che dovrebbero supportarla e, in subordine, infondata, trattandosi di questione già dichiarata non fondata da questa Corte con le ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997.

Considerato che la Commissione tributaria rimettente si è limitata a fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente circa la presunta illegittimità costituzionale della norma, senza compiere alcuna diretta osservazione sull'argomento, con ciò venendo meno al principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione che anima il giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

che sussiste, inoltre, un'evidente contraddizione tra la motivazione dell'ordinanza — la quale sembra contestare l'istituzione stessa di un tributo straordinario sui motocicli con potenza superiore a sei cavalli — e la prospettazione di un dubbio di legittimità costituzionale dei commi 7 e 8 dell'art. 8 del d.l. n. 384 del 1992, nei quali sono previste le sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione ed all'omesso o insufficiente pagamento del tributo medesimo;

che il giudice *a quo*, inoltre, non specifica per quale dei due comportamenti previsti dalla norma impugnata sia stato promosso il procedimento sottoposto al suo giudizio, il che è tanto più importante in quanto la sovrattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione, è stata soppressa dall'art. 2, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che la presente questione, quindi, essendo stata prospettata con motivazione carente e contraddittoria, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0321

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 13

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 4 marzo 2002
(della Regione Umbria)*

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di individuare generiche infrastrutture e insediamenti produttivi (strategici o di preminente interesse nazionale) al di fuori delle materie di competenza legislativa statale - Assegnazione altresì al solo Governo del compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Denunciata violazione dell'ordine costituzionale delle competenze legislative delle Regioni, essendo la delega diretta a disciplinare opere ed interventi sottratti alla potestà legislativa statale (e ricadenti nella potestà residuale delle Regioni), ovvero a disciplinare in modo esclusivo opere ed interventi rientranti nella potestà legislativa regionale concorrente.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Previsto obbligo del soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica nel solo caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. g).
- Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo a definire un quadro normativo mirato alla celere realizzazione delle opere individuate - Principi e criteri direttivi - Restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria - Denunciata violazione del diritto europeo - Incidenza sulla competenza legislativa regionale e sull'interesse delle Regioni alla realizzazione delle opere.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. n), seconda frase.
- Costituzione, art. 117.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Attribuzione al Governo del potere di integrare e modificare il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999 - Denunciata invasione della potestà regolamentare spettante alle Regioni nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto.

Economia nazionale (sviluppo della) - Norme in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (c.d. legge obiettivo) - Delega al Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche - Denunciata violazione di competenze regionali.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Semplificazioni in materia di attività edilizia - Previsioni riguardanti gli interventi realizzabili a scelta dell'interessato in base a semplice denuncia di inizio di attività, le relative fasi procedurali, la contribuzione agli oneri di urbanizzazione e l'applicabilità della nuova disciplina alle Regioni ordinarie - Denunciata invasione della potestà legislativa regionale residuale in materia edilizia, ovvero (in subordine) della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge n. 443/2001 - Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Denunciata incompatibilità di tale previsione con il nuovo riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e Regioni - Non configurabilità di testi unici nelle materie spettanti alla potestà legislativa (residuale o concorrente) delle Regioni.

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 14.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Ricorso della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, autorizzata con deliberazione della giunta regionale n. 126 del 13 febbraio 2002 (all. 1), rappresentata e difesa, per procura apposta a margine del presente atto, dagli avv.ti Giandomenico Falcon di Padova, Maurizio Pedetta di Perugia e Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario, con riguardo alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel testo recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

F A T T O

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 2001, n. 443 — meglio nota come «legge obiettivo» — contenente «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».

In concreto la legge — che è composta di un solo articolo — è primariamente ordinata alla elaborazione ed attuazione di un programma, approvato dal Governo, di opere infrastrutturali e di impianti definiti di carattere «strategico» ovvero di «preminente interesse nazionale».

Più precisamente l'unico articolo, nei commi da 1 a 5, prevede la delega in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici; nei commi da 6 a 14 prevede alcune semplificazioni in materia di attività edilizia, consentendo la realizzazione di tutta una serie di interventi «a scelta dell'interessato» in base a semplice denuncia di inizio di attività, in alternativa all'ordinario regime di concessione o autorizzazione edilizia; infine nei commi da 15 a 19 prevede nuove norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Con specifico riguardo al programma di «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale», di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo unico, va rilevato che la sua definizione rimane riservata esclusivamente al Governo, sia pure su proposta dei Ministri competenti e sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle stesse regioni e sentiti i Ministri competenti. È dunque il Governo che valuta la portata «strategica» degli insediamenti ed il carattere di «preminente interesse nazionale» delle opere da includere nel programma. Così come è ancora il Governo che attraverso i decreti legislativi di cui ai commi 2, 3 e 4 è abilitato a definire il «quadro normativa» — in realtà l'intera normativa — «finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti» di cui al comma 1, introducendo un «regime speciale», derogatorio della normativa in materia di lavori pubblici dettata con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, sulla base di principi e criteri direttivi che, oltre a stravolgere la disciplina generale, ai fini che qui in particolare interessano mantengono complessivamente marginale il ruolo delle regioni.

Non solo infatti nella fase della programmazione non è prevista alcuna forma di intesa con le regioni, ma anche nelle fasi successive ogni decisione risulta accentrata in sede statale, se si fa eccezione per l'intesa sulla localizzazione dell'opera — peraltro già prevista sin dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — e dalla partecipazione del presidente alle sedute del CIPE dedicate alla gestione dei progetti inseriti nel programma.

Secondo i principi statuiti dalla legge di delega al comma 2, lettera *c*), infatti, dovrà essere attribuito al CIPE (come detto integrato dai presidenti delle regioni interessate), il compito «di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della via istruita dal competente Ministero».

Spetta, poi, ancora al Governo (comma 3) «integrare e modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», di attuazione della legge n. 109 del 1994. E spetta ancora al Governo di approvare definitivamente gli «specifici progetti di infrastrutture strategiche» individuate col programma di cui al comma 1, attraverso uno o più decreti legislativi.

La legge n. 443 del 2001, di cui si sono esposti i lineamenti principali per la parte relativa alle opere, trae origine dal d.d.l. n. 374, presentato al Senato il 3 luglio 2001, ed è stata perciò inizialmente predisposta ed elaborata nel vigore del precedente assetto costituzionale: del quale converrà qui ricordare da una parte che la competenza regionale in materia di lavori pubblici non solo aveva carattere concorrente, ma era espressamente delimitata dalla Costituzione ai lavori «di interesse regionale»; dall'altra, quanto agli insediamenti produttivi, che nessuna competenza costituzionale le regioni avevano in materia di attività produttive diverse da quelle relative all'artigianato e all'agricoltura.

Anche nel vigore del vecchio testo costituzionale, tuttavia, alcune delle disposizioni allora proposte, ed ora divenute legge, avrebbero comunque costituito un elemento di riaccentramento in relazione a funzioni già acquisite alle regioni in attuazione del precedente riparto costituzionale.

In effetti, il riparto tra opere statali ed opere regionali era stato da ultimo definito dall'art. 93 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale manteneva alla competenza statale, per quanto qui interessa, le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'art. 55;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.».

Insomma, a parte le opere riservate allo Stato per ragioni particolari (per attenere ad organismi peculiari, per attenere alle stesse amministrazioni statali, per attenere alla difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica o alle prigioni: v. lettere *b*, *d* ed *e* ora citate) il riparto generale tra Stato e regioni intestava allo Stato soltanto «la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale» (lett. *c*): ed è chiara la ragione di una simile riserva, da individuarsi nella necessaria unitarietà e completezza della rete infrastrutturale in questione.

Non si trattava dunque di generiche «infrastrutture pubbliche e private» e di «insediamenti produttivi» soggettivamente qualificati dal Governo stesso quali «strategici e di preminente interesse nazionale», ma di opere corrispondenti ad una qualificazione oggettiva nel consistere in reti, ed assistite dall'ulteriore garanzia costituita dalla dichiarazione con legge del loro «interesse nazionale».

Risulta dunque evidente come, anche rapportati al precedente assetto costituzionale, i meccanismi previsti dalla legge n. 443 del 2001 estendessero la competenza statale, riponendone i confini in definitiva nel solo apprezzamento finale definitivo ed insindacabile del Governo: apprezzamento a seguito del quale qualunque opera o insediamento produttivo può essere qualificato come «strategico» e «di preminente interesse nazionale».

Tuttavia, di fronte all'allora progetto del Governo, le regioni — ovviamente interessate anch'esse al grande sforzo finanziario che lo Stato pareva voler compiere per dotare il Paese di infrastrutture adeguate — non assunsero un atteggiamento di opposizione, ma si limitarono a richiedere, già nella Conferenza del 25 luglio 2001, proposte di modifica rivolte a migliorare l'efficacia della legge attraverso un processo di condivisione fra le istituzioni competenti, che portasse alla formazione di un programma comune tra Stato e regioni, relativo alle principali infrastrutture di cui l'Italia ha bisogno. Inoltre, le regioni si preoccupavano che il programma «straordinario» di opere non andasse a scapito delle opere già ordinariamente programmate, e di non meno urgente realizzazione.

Oltre due mesi prima che la legge n. 443 del 2001 venisse approvata è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale reca rilevanti modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione, ed in particolare, per quanto qui interessa, all'art. 117 della Costituzione.

È ben noto infatti che (diversamente dal precedente art. 117, che si limitava ad indicare in modo tassativo le materie di competenza regionale, specificando gli speciali limiti entro i quali tale potere di legiferare veniva dato) il nuovo art. 117 si pone come la norma generale regolatrice della competenza legislativa ordinaria sia dello Stato che delle regioni, stabilendo tra Stato e regioni un vero e proprio riparto di competenza, attraverso la distinzione fra materie (e compiti) assegnati alla competenza legislativa esclusiva statale, materie assegnate alla legislazione concorrente di Stato e regioni, e materie non definite assegnate alla competenza residuale delle regioni.

Ora, come meglio si dirà nella parte in diritto, era inevitabile che le disposizioni pensate nel precedente assetto costituzionale, e già in esso parzialmente stridenti con il sistema delle competenze faticosamente aggiustato in anni di attuazione costituzionale, si trovassero maggiormente prive di idonea base costituzionale nel nuovo assetto, che consapevolmente riduce in modo drastico l'area dei poteri e delle responsabilità esclusive dello Stato, ed allarga in modo rilevante sia l'area delle materie di «corresponsabilità» statale e regionale, sia l'area delle materie di esclusiva responsabilità regionale.

Ma anche nella nuova situazione, che evidentemente avrebbe giustificato richieste regionali ben più radicali degli aggiustamenti già richiesti nel vigore del precedente titolo V, le regioni hanno mantenuto un atteggiamento da un lato consapevole di una situazione in un certo senso di transizione, dall'altro ancora rivolto a non contrastare in modo frontale decisioni di intervento e di spesa che — quanto meno nell'attuale situazione reale, ed in particolare nel presente sistema finanziario, certamente (ad avviso della ricorrente regione) non adeguato ai nuovi articoli 117, 118 e 119 — non potrebbero non richiedere l'intervento dello Stato.

In definitiva, le regioni e gli enti locali, pur ritenendo la nuova legge assai lontana dal disegno costituzionale che il legislatore statale dovrebbe contribuire ad attuare come situazione per così dire «a regime», hanno in pratica mantenuto le stesse già moderatissime richieste espresse fin dall'inizio, limitandosi nella seduta della Conferenza unificata del 20 dicembre 2001 (*cfr.* verbale n. 22/01, doc. 2) a richiedere che alla legge nel frattempo appena approvata venissero apportati emendamenti relativi in primo luogo, e fondamentalmente, alla fase della programmazione degli interventi, in secondo luogo, ma solo marginalmente, alla fase della realizzazione.

Quanto alla programmazione degli interventi, si richiedeva che essa comprendesse una doppia intesa. Da un lato, cioè, il programma delle opere da realizzare all'interno di ciascuna regione avrebbe dovuto essere predisposto dal Ministro delle infrastrutture e trasporti d'intesa non solo con i Ministeri di settore ma con la regione o provincia autonoma interessata, dall'altro lo stesso programma, nella sua globalità, avrebbe dovuto essere inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria (con indicazione degli stanziamenti necessari) previa intesa con la Conferenza unificata.

Quanto alla fase della realizzazione degli interventi, le regioni si sarebbero accontentate, nella richiesta di emendamenti, di una partecipazione alla fase esecutiva fornendo collaborazione e capacità tecniche.

Nella ricordata seduta del 20 dicembre 2001 il presidente della Regione Piemonte (e contemporaneamente presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni), dopo l'esposizione introduttiva del Ministro chiese di conoscere «i tempi entro i quali il Governo ritiene di poter varare il provvedimento di recepimento delle modifiche normative da apportare alla predetta legge-obiettivo», nonché «gli strumenti da porre in essere per gestire le «intese» che le regioni singolarmente intendono formalizzare col Ministro con riguardo alle grandi infrastrutture previste dal programma di cui all'informativa odierna» (p. 15 verbale).

A tale domanda il Ministro rispose ribadendo che è «intendimento del Governo recepire in tempi contenuti le istanze di modifica rappresentate dalle regioni con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge-obiettivo», aggiungendo di essere «consapevole del significato che assume la richiesta di rafforzare la collaborazione Stato — regioni attraverso lo strumento delle richieste “intese”, specie per la scelta delle grandi opere strategiche». Aggiunse infine il Ministro di ritenere che il «formale recepimento» delle modifiche potesse avvenire «al massimo entro sessanta giorni, termini entro i quali si ritiene di dover procedere all'esercizio delle deleghe previste dalla legge stessa» (p. 15 verbale).

Ad oggi, trascorsi i sessanta giorni indicati come periodo massimo, nessuna di tali modifiche risulta in alcun modo presentata dal Governo quale disegno di legge o quale emendamento a disegno di legge.

Ove poste in raffronto al parametro costituzionale definito nel nuovo titolo V della Costituzione dall'art. 117, le disposizioni della legge n. 443 del 2001 ledono sotto molteplici profili l'ordine costituzionale delle competenze legislative delle regioni, e segnatamente della ricorrente Regione Umbria, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, in quanto assegna al Governo il compito di individuare generiche infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, al di fuori delle materie di competenza legislativa statale, ed in quanto assegna al solo Governo il compito di individuare le opere rientranti nelle materie di legislazione concorrente.

Come esposto in narrativa, la legge n. 443 del 2001 prevede in primo luogo che sia il Governo ad individuare, a seguito della procedura sopra accennata, «le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici e di preminente interesse nazionale».

Di fronte a tale previsione legislativa — come di fronte alle altre oggetto della presente impugnazione — non si può evitare di verificare in primo luogo se vi sia congruenza con i disposti del nuovo art. 117 della Costituzione quanto alla titolarità della funzione legislativa ordinaria.

Posto che, come sopra accennato, i poteri legislativi riconosciuti allo Stato sono distinti in esclusivi (quelli elencati dal comma 2) e concorrenti (nelle materie di cui al comma 3), occorre verificare se la materia disciplinata dalla legge n. 443 possa rientrare negli uni o negli altri.

Quanto alle potestà statali esclusive, l'elenco delle materie soggette a questa regola è relativamente ampio, constando di svariate indicazioni di materia o di compito attribuiti alla sola responsabilità statale, raggruppati in diciassette lettere: ma nessuna di tali indicazioni si riferisce a materie in qualunque modo avvicinabili a quelle oggetto della legge n. 443 del 2001.

Certo vi è implicata in qualche modo la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (previste dalla lett. *s* del comma 2), ma non si può certo dire che la legge n. 443 riguardi di per sé tale materia, che figura semmai nella disciplina quale «valore antagonista» rispetto a quello connesso alla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

La «vera» materia potrebbe immaginarsi come «lavori pubblici di interesse nazionale»: ma una simile materia, che il legislatore costituente avrebbe agevolmente potuto prevedere, anche sulla base del precedente testo costituzionale (nel quale erano assegnati alle regioni i lavori pubblici di interesse regionale), non è stata affatto prevista: non solo, ma la sua stessa possibilità giuridica è contraddetta dalla circostanza (sulla quale subito si tornerà) che la presunta o reale dimensione dell'interesse non è più oggi un autonomo elemento indicatore, sul piano costituzionale, della competenza legislativa statale. Ciò è dimostrato dal carattere stesso delle materie affidate alla competenza concorrente, nel cui elenco figurano materie quali quelle denominate «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: materie cioè nelle quali l'implicazione della dimensione nazionale dell'interesse sta nella stessa denominazione: come potrebbero ad esempio le grandi reti di trasporto e di navigazione non essere al tempo stesso di interesse nazionale?

Il fatto è, dunque, che la scelta del legislatore costituzionale è andata nel senso di non tradurre la rilevanza nazionale dell'interesse in un fattore di esclusione della potestà legislativa regionale. Di più, essa è stata nel senso di considerare la potenziale dimensione nazionale degli interessi come rilevante in relazione al riparto solo nell'ambito di quanto assegnato allo Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Non può non rilevarsi a questo punto che non solo la legge n. 443 del 2001 non trova la sua base giuridica in una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma che si stenta altresì a trovarla nell'ambito delle materie di potestà

concorrente, previste dal comma 3 del nuovo art. 117 della Costituzione: nelle materie, cioè, in cui comunque, a termini di Costituzione, «spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

In questo ambito si riscontrano materie quali quelle sopra ora ricordate («porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») ed anche una materia più genericamente definita, quale il «governo del territorio».

Tuttavia, è evidente, ad avviso della ricorrente regione, che da una lato nessuna di queste materie è in grado di dare compiuto e totale supporto alla legge che qui si considera, dall'altro una legislazione quale quella qui considerata non sarebbe comunque conforme al concetto stesso di legislazione concorrente, secondo la ripartizione costituzionale dei compiti ad essa propria.

Quanto al primo aspetto, la materia «governo del territorio» comprende certamente la disciplina di principio della localizzazione delle opere pubbliche in relazione alla programmazione urbanistica, ma non costituisce autonoma legittimazione alla disciplina della realizzazione dell'opera, riguardata nel suo oggetto e scopo specifico. Le altre materie coinvolte, dal canto loro, si riferiscono a precise categorie di opere là dove qui si tratta di un programma del tutto generico nel quale le singole opere — e dunque il genere cui appartengono — vengono individuate a posteriori dal Governo.

Si può supporre che parte delle infrastrutture strategiche potrà riguardare le grandi reti di trasporto, le strade e le autostrade. Ciò però fonderebbe un potere legislativo statale su tali specifiche opere, e non un potere su generiche «opere strategiche»: in realtà, poi, il carattere strategico di un'opera non è un elemento oggettivo ad essa proprio, ma mia mera valutazione di importanza in relazione ad un fine.

Inoltre, la attuale previsione costituzionale di un potere legislativo concorrente dello Stato e delle regioni su tali opere, chiaramente anche di interesse «nazionale», implica su di esse un coinvolgimento di entrambi i livelli di Governo: e tale coinvolgimento non può non trovare espressione in tutte le fasi della programmazione e della realizzazione di tali opere.

In sintesi, proprio per le grandi opere, quali le maggiori reti di trasporto, la nuova Costituzione implica una responsabilità comune e condivisa dello Stato e delle regioni: non certo dunque è precluso allo Stato di occuparsene, anche in termini di iniziativa, promozione, finanziamento o cofinanziamento; ma gli è oramai precluso di occuparsene come di cosa esclusivamente propria.

Per le opere non rientranti nelle materie di potestà concorrente, invece, vale ad avviso della ricorrente regione il principio sopra enunciato, ai sensi del quale l'art. 117 della Costituzione esclude la rilevanza specifica di una valutazione di interesse nazionale ovvero regionale dell'opera, essendo tali interessi valutati a priori dalla Costituzione come incapaci di incidere sul riparto delle materie e degli ambiti di rispettiva legislazione.

Di qui l'illegittimità costituzionale, nei termini descritti, del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. Vale solo la pena di osservare qui, conclusivamente sul punto, che le censure qui esposte non trovano risposta nella generica frase che apre il comma, secondo la quale il Governo dovrebbe agire «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni». Tale frase indica che il legislatore ha avvertito il problema; ma è evidente che una così generica espressione non è idonea a risolverlo, quando la disciplina specificamente dettata sia contrastante con il rispetto di tali attribuzioni. In effetti, proprio in quanto tale indicazione è riferita a tutte le regioni, essa non può che intendersi non come una eventuale o possibile non applicazione delle norme di legge, ma soltanto come guida per il Governo nella sua azione attuativa di quanto disposto dalla legge. Essa non vale dunque avverso le censure riferite alla legge stessa.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in quanto delega il Governo a disciplinare oggetti sottratti alla competenza legislativa statale, o a disciplinare gli oggetti rientranti in termini che escludono la competenza legislativa concorrente delle regioni.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono in relazione al comma 2 dell'art. 1 (e unico) della legge n. 443 del 2001.

In primo luogo tale comma si riferisce, attraverso il riferimento al comma 1 — e come del resto questo — anche ad opere ed interventi che non rientrano né in clausole di potere legislativo esclusivo né in clausole di potere legislativo concorrente dello Stato. Si tratta, in particolare, della delega a disciplinare la programmazione, la realizzazione e la gestione in quanto opere pubbliche di tutte le opere e gli interventi che non si possano comprendere nelle materie concorrenti sopra indicate, cioè «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In relazione a tali oggetti la legge

delega poteri legislativi che non le competono: e tale carenza di poteri legislativi, attenendo in generale alla disciplina dell'opera, investe ugualmente la delega in sé e tutti i principi e criteri direttivi posti per il suo esercizio dalle lettere da *a*) a *o*), senza che qui occorra esaminarli nel dettaglio.

Quanto poi alle opere che invece rientrano nelle materie in cui l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna allo Stato potestà legislativa, concorrente con quella delle regioni, l'illegittimità costituzionale si rileva nel senso che, ben lungi dal porre principi nel cui ambito debba esplicarsi la potestà legislativa concorrente delle regioni, secondo la previsione costituzionale, il legislatore statale prefigura un sistema ad esclusiva normazione statale: tanto che non solo si prevede una disciplina legislativa delegata praticamente completa ed esaustiva, ma addirittura al successivo comma 3 dell'art. 1 si dispone che il Governo integri e modifichi «il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554», per adeguarlo alla stessa legge n. 443 e ai decreti legislativi delegati.

È evidente quanto questo modello sia lontano da quanto disposto dalla vigente Costituzione: la quale prevede che le opere pubbliche non specialmente qualificate come soggette a potestà legislativa statale — cioè la generalità delle opere pubbliche — siano disciplinate dalle sole regioni, e che le opere pubbliche di interesse nazionale rientranti nelle materie prima indicate siano disciplinate in regime concorrente dallo Stato e dalle regioni. In altre parole la Costituzione prefigura anche per le opere maggiori un sistema nel quale la competenza legislativa ripartita non può non riflettersi in una gestione congiunta, nella quale lo Stato e le regioni svolgono ciascuno un ruolo fondamentale in tutti i momenti in cui l'amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

Eventuali esigenze di uniformità della disciplina non possono portare ad alterare il quadro costituzionale delle competenze, ma semmai a valorizzare pienamente gli strumenti che la stessa Costituzione prevede. Tra essi, va ricordato che il comma ottavo dello stesso art. 117 prevede «le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con individuazione di organi comuni». Non è esclusa, dunque, tra più regioni interessate alla realizzazione di una stessa opera, una legislazione uniforme con individuazione di strumenti comuni di gestione dell'iniziativa. Da quanto esposto deriva la conclusione dell'illegittimità costituzionale del comma 2, nei termini sopra argomentati.

3. — Specifica illegittimità delle discipline di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g*) e lettera *n*), seconda frase, per violazione del diritto europeo.

Il comma 2, lett. *g*) prevede l'obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica: tuttavia, solo «nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici».

Tale limitazione risulta, ad avviso della ricorrente regione, contraria al diritto comunitario. Essa non ha riscontro nella direttiva 93/37 Cee, neppure nel caso di ricorso all'istituto della concessione di lavori pubblici (art. 3 par. 1) o all'affidamento ad unico soggetto contraente generale.

In ogni caso, infatti, il contratto è, e resta, un appalto di lavori, cioè un contratto a titolo oneroso tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice. Anche la partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti, da parte del contraente generale (comma 2, lett. *f*) non rileva ai fini dell'esenzione dal regime comunitario: e ciò a maggiore ragione se, come sembra, i privati si limitano in realtà ad anticipare mezzi finanziari che peseranno poi sull'aggiudicatore pubblico.

La disciplina comunitaria pone vincoli al soggetto aggiudicatore anche nel caso di utilizzo dell'istituto della concessione di lavori pubblici, in un'ipotesi cioè, in cui il rischio imprenditoriale è ben maggiore, dal momento che il concessionario è, per definizione, il gestore dell'opera realizzata ed assume l'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione, il «rischio economico» (e non solo il rischio della realizzazione e dell'anticipazione dei mezzi finanziari).

La regione ritiene di avere interesse a tale censura sia in quanto titolare di competenza legislativa concorrente (come esposto nei precedenti punti), sia in quanto l'emanazione di norme contrastanti con normativa europea renderà non più semplice ma al contrario più difficoltosa la realizzazione delle opere, alla cui realizzazione la regione stessa ha interesse, per il probabile avvio di contestazioni in sede comunitarie.

Sotto questo secondo aspetto esiste un interesse regionale anche ad una seconda analoga censura, riguardante l'art. 1, comma 2, lett. *n*), seconda frase: la quale prevede la restrizione, per tutti gli «interessi patrimoniali» (che ovviamente sono sempre in gioco nel campo dei lavori pubblici), della tutela cautelare al «pagamento di una provvisoria».

Questa disposizione riduce, in contrasto con le disposizioni comunitarie della direttiva 89/665/Cee (c.d. direttiva ricorsi), le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni delle norme comunitarie in materia di appalti. Ora la stessa direttiva ricorsi tollera una attenuazione della tutela al risarcimento del danno ma limitatamente alla fase successiva alla «stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto» (art. 2, comma 6).

L'art. 1, comma 2, lett. *n* della legge n. 443/2001 estende la limitazione alla fase cautelare. In tal modo si preclude, in particolare, la sospensione del provvedimento impugnato e si rende possibile la prosecuzione della gara fino alla stipulazione del contratto consolidando gli effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella procedura di gara (poiché i danni conseguenti saranno — sempre e solo — risarciti per equivalente).

È evidente che questa soluzione — che tra l'altro appare incompatibile anche con l'art. 113 della Costituzione — comporta potenzialmente un forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto d'impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno). Inoltre, data la probabile reazione delle autorità comunitarie e delle imprese interessate, essa finirà per complicare ulteriormente la vicenda delle opere interessate.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, nella parte in cui esso dispone che il Governo modifichi o integri il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, altro non è che il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, cioè della legge quadro sui lavori pubblici.

Nella sua stessa denominazione di legge quadro tale legge si riferisce alla situazione costituzionale previgente, nella quale vi era un riparto tra i lavori pubblici di interesse regionale, affidati alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, e lavori pubblici di interesse statale, per i quali esisteva la potestà legislativa solo dello Stato.

Poiché tale legge quadro prevedeva un regolamento di attuazione, che avrebbe dovuto costituire (insieme alla legge) la disciplina generale dei lavori pubblici, alcune regioni proposero ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale: la quale con sentenza n. 482 del 1995 statuí (punto 8 in diritto) che le disposizioni di tale regolamento non avrebbero dovuto riguardare le regioni e le opere di loro competenza. Ciò completava il quadro attuativo della Costituzione, così come allora vigente.

Tuttavia, la Costituzione oggi vigente statuisce che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni» che la stessa potestà regolamentare «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Da quanto esposto al punto 1) appare evidente, ad avviso della ricorrente regione, che in nessun modo si può affermare che la disciplina delle opere pubbliche o di interesse pubblico considerate dalla legge n. 443 del 2001 rientri in alcuna delle materie di legislazione statale esclusiva. È dunque inevitabile la conclusione che in relazione a tali opere non può spettare allo Stato alcuna potestà regolamentare.

Di qui la palese illegittimità costituzionale del comma 3 nella parte impugnata.

5. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, in quanto delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche.

Le argomentazioni sopra svolte colpiscono anche il comma 4 della legge qui impugnata.

Come sopra argomentato, infatti, dal punto di vista costituzionale le cosiddette «infrastrutture strategiche» rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente, in parte in materie di potestà legislativa regionale residuale.

Per queste seconde, sembra evidente che nessun «decreto legislativo» è ammesso per la diretta approvazione definitiva dell'opera, stante che non vi è alcuna potestà legislativa statale specifica nella materia. Non si nega qui che lo Stato possa intervenire — quanto meno nella situazione attuale della finanza pubblica, non ancora adeguata al riparto costituzionale di competenze — con la decisione di allocare per tali opere adeguate risorse finanziarie, delle quali le regioni interessate non potrebbero altrimenti disporre; ma ciò non può comportare la totale alterazione delle regole costituzionali in tema di disciplina della realizzazione dell'opera pubblica.

6. — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Oltre che nei confronti delle disposizioni dei primi quattro commi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, l'impugnazione proposta col presente ricorso è volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della disciplina «edilizia» dettata in particolare nei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Con il comma 6 si indicano alcuni interventi edilizi — precisamente gli «interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398» (lett. *a*), le «ristrutturazioni edilizie» (lett. *b*), gli «interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi» con determinate caratteristiche (lett. *c*), nonché «i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici», diversi dai piani attuativi ma «recanti analoghe previsioni di dettaglio» (lett. *d*) — per i quali l'interessato può scegliere la realizzazione «in base semplice denuncia di inizio di attività» in alternativa a concessione o autorizzazione edilizia.

Al comma 6 è collegato il comma 12, il quale precisa che «le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge», e che le stesse regioni «con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o a autorizzazione edilizia».

Tale comma potrebbe apparire «liberale» verso le regioni, che vengono «autorizzate» a mantenere un più severo regime di controllo dell'attività edilizia. Ma esso è in realtà esso stesso lesivo, ove voglia esprimere l'idea che spetti al legislatore ordinario indicare puntualmente cosa possa o debba fare il legislatore regionale pur in materie appartenenti alla competenza concorrente o, addirittura, esclusiva delle regioni. Si tratta di un'idea del tutto estranea al nuovo ordinamento costituzionale, che rischia di ridurre la potestà legislativa regionale al semplice intervento puntuale ovvero, nel migliore dei casi, entro i confini della mera attuazione.

Il comma 7 è privo di autonomo contenuto dispositivo, limitandosi a far salve le norme vigenti sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo al costo di costruzione, confermandone il vigore.

Lo stesso dicasi per il comma 8, che conferma il regime di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale.

Il comma 9 prevede che «qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso», e che «in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti».

Il comma 10 dispone che «qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». In questo caso «il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza», mentre «in caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti».

Infine, il comma 14 delega il Governo a introdurre modifiche e adeguamenti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle modifiche così disposte.

Ad avviso della ricorrente regione, tutte tali disposizioni sono costituzionalmente illegittime. Nel nuovo ordinamento recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 le materie sulle quali le regioni godevano di potestà legislativa concorrente ai sensi del precedente primo comma dell'art. 117 sono in genere transitate nelle materie di potestà regionale «residua». Ciò è accaduto, in particolare, per le competenze già attribuite alle regioni in materia di «urbanistica», definita dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 come «la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo».

Nelle materie «concorrenti» di cui al terzo comma dell'art. 117 sono invece confluite materie diverse, o aspetti più generali ed ampi.

In particolare, venuta meno l'urbanistica, tra le materie concorrenti compare invece la materia del «governo del territorio». Ma essa non può dirsi materia comprensiva della disciplina edilizia in quanto tale, nella sua specificità.

Sembra invece evidente che l'espressione governo del territorio allude a quei fenomeni che per la loro importanza e dimensione assumono rilievo generale sui caratteristici tratti che identificano un territorio, determinando i suoi caratteri propri.

In altre parole, la (concorrente) competenza statale in materia di principi relativi al governo del territorio corrisponde dunque all'esigenza che le regole relative al governo del territorio, nel senso indicato, abbiano, pur nella varietà delle possibili soluzioni regionali, degli elementi di unificazione e di unità.

Ma una volta stabilite le regole che servono a definire i tratti essenziali dello sviluppo territoriale, la concreta attività edilizia ricade per intero nelle materie «innominate» di cui al quarto comma dell'art. 117, per le quali è ormai intera ed esclusiva la responsabilità regionale.

Ma se pure si volesse ritenere (come la ricorrente regione non ritiene) che tuttora esista una competenza legislativa statale idonea alla determinazione altresì dei principi che riguardano le attività edilizie, il nuovo assetto costituzionale implica, ad avviso della ricorrente regione, che lo Stato dovrebbe limitarsi alla indicazione dei principi, lasciando alle regioni il compito di tradurre i principi in norme operative.

Ciò deriva in primo luogo dalla formulazione stessa del comma 3 del nuovo art. 117 Cost., nel quale la competenza statale è espressamente limitata alla definizione dei principi, con l'affermazione che invece per il resto la potestà legislativa spetta alle regioni.

In secondo luogo, va sottolineato come nel caso di specie ci si trovi in presenza non di materia di prima legislazione, nella quale possa anche comprendersi una disciplina destinata nel tempo a lasciare spazio alle discipline regionali, ma di materia nella quale le regioni da tempo hanno legiferato. In particolare, la Regione Umbria ha disciplinato la materia con le leggi regionali n. 53 del 2 settembre 1974, n. 28 del 10 aprile 1995, n. 31 del 21 ottobre 1997 e n. 34 del 30 agosto 2000.

È pur vero che il comma 12 della disposizione nella presente sede impugnata ritarda di novanta giorni l'applicazione del comma 6, e consente alle leggi regionali di individuare quali degli interventi indicati al comma 6 continuino ad essere assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

Tuttavia, da una parte, pur ritardata di tre mesi, la disciplina statale ha pur sempre carattere operativo e non di principio; dall'altra, la scelta affidata al legislatore regionale appare limitata al momento di fissare se per un certo intervento è necessario o meno il previo provvedimento, mentre i commi 8, 9 e 10, che pure contengono mere norme procedurali e di dettaglio, appaiono intangibili da parte del legislatore regionale.

Più articolate considerazioni richiede il comma 14, il quale, come detto, delega il Governo a modificare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle modifiche disposte dalla legge n. 443, qui impugnata. In questo caso, infatti, è il concetto stesso di testo unico che ripugna al riparto costituzionale delle competenze.

Ciò risulta del tutto ovvio per le materie «residuali regionali»: nelle quali, per definizione, non vi è una potestà legislativa statale relativa alla materia (norme statali vi potranno invece essere, ma non in forma sistematica, in attuazione dei compiti riservati allo Stato nelle sue materie esclusive, come ad esempio le norme sui livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali). In queste materie, infatti, la vigente Costituzione prevede fisiologicamente l'esistenza di autonomi sistemi di regolazione regionali, senza interferenza di normativa statale se non nei limiti indicati.

Ma considerazioni non dissimili valgono anche per le materie di competenza concorrente. Anche in queste, infatti, la normalità costituzionale prevede che la diretta disciplina operativa delle materie sia essenzialmente regionale, con il vincolo di conformarsi ai principi della legislazione statale. Sembra perciò evidente che non vi può essere un «testo unico» delle disposizioni relative ad una materia concorrente, perché esso conterrebbe norme statali di cui è in realtà naturale che non si applichino in nessuna regione, se non attraverso il vincolo che i principi esercitano sulla legislazione regionale, per definizione esclusa dal testo unico.

Il paradosso diviene poi ancora più assurdo quando si tratti — come nel caso dell'edilizia — di un testo unico delle disposizioni statali legislative e regolamentari. Infatti, già nel precedente assetto costituzionale nelle materie di competenza legislativa regionale non avrebbero dovuto esistere norme statali regolamentari — con la sola eccezione dei regolamenti di recepimento di normativa comunitaria, ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 86 del 1989, come la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha costantemente affermato (v. tra le altre, ampiamente, la sentenza n. 408 del 1998; si noti che la stessa eccezione dei regolamenti attuativi di norme comunitarie trovava comunque critica almeno parte della dottrina, già nell'ambito del precedente titolo V: *cf.* G. Guzzetta, *Regolamenti statali a carattere suppletivo e competenze regionali: dalla «decostituzionalizzazione» alla «delegificazione» dell'autonomia territoriale in nome del diritto comunitario*, in *Giur. cost.*, 1999, p. 3746 ss.). Nel nuovo testo costituzionale è chiaramente enunciata la regola secondo la quale «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», mentre «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Ma anche restando (come in questo caso si resterebbe) alle norme legislative, non può non rilevarsi come il legislatore delegante supponga che le disposizioni del testo unico, come modificate per adeguarle alla legge n. 443 del 2001, costituiranno esse la disciplina regolatrice della materia: laddove al più — ove si ritenesse (al contrario di quanto la ricorrente regione ritiene) che si versi in materia concorrente — esse potrebbero soltanto costituire, eventualmente, principi limitativi della disciplina regionale.

In altre parole, la stessa «manutenzione» del testo unico, nelle materie di legislazione regionale, sia generale residuale che concorrente, contraddice il riparto costituzionale. I testi unici corrispondono ad una antica aspirazione di unità e chiarezza della normazione, e tale aspirazione conserva ovviamente una sua validità: ma in uno Stato a legislazione ripartita, come quello italiano è, essa deve trovare soddisfazione in diverse forme, in relazione alle singole regioni, e non nel tipico testo unico, caratteristico invece dello Stato accentratore.

Di qui l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevede nuovi interventi di manutenzione secondo una tecnica inapplicabile alle materie di competenza regionale.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale adita voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 117 Cost. la legge 21 dicembre 2001, n. 443, con riferimento alle singole disposizioni impugnate con il presente, ricorso, sotto i profili e le ragioni in esso illustrate.

Padova-Perugia-Roma, addì 19 febbraio 2002

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Maurizio PEDETTA - AVV. Luigi MANZI

02C0146

N. 7

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 marzo 2002
(dalla Corte di appello di Roma)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso dal magistrato dott. Lorenzo Matassa per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi - Deliberazione di insindacabilità, adottata dalla Camera dei deputati, in relazione a procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di appello di Roma, sezione I civile - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999.
- Cost., art. 68, primo comma.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n. 2481 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2000,

Tra Sgarbi Vittorio: elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 60, presso lo studio degli avv. Stefano Previti e Pieremilio Sammarco che lo rappresentano per procura notarile, atto notarario Brunelli di Roma del 16 settembre 1996, racc. 3456, rep. n. 28432 e delega in calce alla citazione; appellante,

E Matassa Lorenzo: elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzo n. 9, presso l'avv. Emiliano Amato che, con l'avv. Giuseppe Sireci, lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di risposta; Società Cooperativa A.N.S.A. a r.l. e Caselli Bruno: elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Chinotto 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Majonica che li rappresenta per delega in margine alla comparsa di risposta; appellati.

Oggetto: diffamazione, sentenza del Tribunale di Roma in data 14 febbraio 2000.

Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma ha condannato l'on. Vittorio Sgarbi, in solido con la Società Cooperativa A.N.S.A. a r.l. e Caselli Bruno, al risarcimento dei danni in favore di Matassa Lorenzo, magistrato con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, liquidati

in L. 100.000.000, quale danno non patrimoniale, e L. 50.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria *ex art. 12* legge 8 febbraio 1948, n. 47, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani «Corriere della Sera» e «Il Giornale di Sicilia».

Il tribunale ha, infatti, ravvisato gli estremi del delitto di diffamazione nelle frasi contenute nella missiva, inviata dallo Sgarbi all'agenzia giornalistica A.N.S.A., da questa comunicate a vari organi di stampa e diffuse sul televideo e su Internet.

Nella nota suddetta lo Sgarbi, commentando la notizia dell'arresto del sovrintendente ai beni culturali di Siracusa Giuseppe Voza, ha affermato: «Quanto è accaduto è aberrante. Un vero crimine contro la cultura. Hanno arrestato la cultura. Premesso che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla ... ha umiliato un sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere d'arte, promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Così, anziché rendere onore al sovrintendente Voza per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e di una mentalità razzista. Umiliare la cultura è nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finché si è in tempo».

Dette espressioni sono state ritenute ingiuriose e diffamatorie in danno del Matassa.

Avverso tale decisione lo Sgarbi ha proposto appello e, a sostegno dell'impugnazione, ha indicato i seguenti motivi:

- a) non perseguibilità delle opinioni espresse ai sensi dell'art. 68 Costituzione, essendo anche intervenuta pronuncia in tal senso da parte della Camera dei deputati;
- b) erronea e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., non essendo stati riuniti i procedimenti proposti dal Matassa nei suoi confronti, tutti pendenti dinanzi al Tribunale di Roma;
- c) insussistenza della diffamazione;
- d) erronea valutazione dell'esimente putativa;
- e) eccessiva quantificazione del danno;
- f) erronea applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge n. 47 del 1948;
- g) erroneità della disposta pubblicazione della sentenza.

L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza appellata previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa.

Costituitosi in giudizio l'appellato Matassa ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale, lamentata l'esiguità del risarcimento del danno e della riparazione pecuniaria, ne ha chiesto la maggiorazione fino a quattro miliardi, instando, poi, per il rigetto dell'istanza di sospensione e sollecitando la corte a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale per illegittimità della delibera della Camera dei deputati.

Gli altri appellati, costituitisi anch'essi, hanno proposto appello incidentale censurando la sentenza del Tribunale di Roma per aver erroneamente affermato la responsabilità di essi appellati.

In ordine all'appello incidentale proposto dal Matassa, facevano rilevare che non vi era stata alcuna richiesta nei loro confronti, essendo la richiesta rivolta nei confronti dello Sgarbi e di altri soggetti estranei al presente giudizio.

Anche detti appellati hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, la riforma della stessa.

Con ordinanza in data 13/26 ottobre 2000, la Corte ha sospeso l'esecuzione provvisoria della sentenza solo nei confronti dello Sgarbi e la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione.

Osserva questo collegio che la Camera dei deputati nella seduta pubblica n. 622 del 17 novembre 1999 ha approvato la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di ritenere che i fatti per i quali è stata pronunciata l'impugnata sentenza di condanna dello Sgarbi concernono «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione», ritenendole sostanzialmente divulgazione e continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta.

È, poi, indubitabile che, come già evidenziato nella richiamata ordinanza 13/26.10.2000, sebbene la proposta della giunta (confermata dalla Camera dei deputati) non fosse relativa specificamente al giudizio di cui trattasi, i fatti oggetto del presente procedimento sono gli stessi che hanno formato oggetto del procedimento penale in relazione al quale era stato investito il Parlamento, con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi espresso anche con riferimento a questo processo.

A giudizio di questo collegio, con la deliberazione assunta la Camera dei deputati ha esercitato illegittimamente il proprio potere, avendo affermato arbitrariamente la sussistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attività parlamentare dello Sgarbi in quanto le frasi contenute nella nota inviata dallo Sgarbi all'A.N.S.A. non possono ritenersi collegate all'esercizio della funzione parlamentare ma appaiono meri apprezzamenti personali espressi — come qualunque privato cittadino — (anche ove si consideri che lo Sgarbi svolgeva — allo stesso tempo — attività di conduttore di un programma televisivo nel quale, come incontrovertito, ha parimenti espresso opinioni, sempre con riferimento all'arresto del Voza, che hanno dato luogo al ricordato procedimento penale e ad altri due procedimenti civili). Non può sostenersi, infatti, che costituisca attività parlamentare e continuazione dell'attività parlamentare propriamente detta l'invio della nota suddetta poiché non esiste uno stretto nesso funzionale con il mandato parlamentare.

Perché possa ritenersi che alla condotta del parlamentare sia esteso il regime di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, occorre, infatti, che essa si esprima attraverso opinioni correlate alla funzione. Tale funzione, seppure «non si risolve negli atti tipici, e ricomprende quelli presupposti e consequenziali» non si estende a tutta l'attività svolta dal deputato o dal senatore (*cf.* Corte costituzionale sentenza n. 375/1995).

La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati è, pertanto, lesiva delle attribuzioni del Tribunale di Roma e di questa corte in quanto il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 Costituzione è stato esercitato in modo distorto e, quindi, arbitrario dalla Camera dei deputati. Sussistono, quindi, le condizioni per sollevare conflitto di attribuzione.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, con più pronunzie che, nell'ambito del giudizio in tema di conflitto fra poteri vertente su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione, la corte accerta la «non arbitrarietà della delibera parlamentare» (sent. n. 1150 del 1998), «... se vi sia stato un uso distorto e arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul loro esercizio» (sent. n. 443 del 1993), «se vi sia stata illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (sent. n. 289 del 1998) e che «l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale» (sent. n. 11 del 2000), che questa, corte, per le ragioni addotte, ritiene nella specie inesistente.

La corte ritiene necessario, per decidere sull'appello proposto dallo Sgarbi, sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, Costituzione, nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87, ricorre alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte costituzionale accerti e affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati nella seduta n. 622 del 17 novembre 1999 e annulli, conseguentemente, la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati.

Dispone la sospensione del processo civile iscritto al n. 2481 del Ruolo Generale della Corte di appello di Roma dell'anno 2000 riguardante l'appello proposto da Vittorio Sgarbi contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4250 depositata il 14 febbraio 2000 ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione della Corte di appello di Roma il 17 aprile 2001.

IL PRESIDENTE: Evangelista POPOLIZIO

N. 153

*Ordinanza del 21 gennaio 2002 emessa dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Bensenouci Abderrahmane*

**Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool -
Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Ha emesso la seguente ordinanza, all'udienza del 21 gennaio 2002.

Premesso che Abderrahmane Bensenouci è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma cod. str.,

O S S E R V A

L'art. 186 cod. str. è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dalla deposizione dell'agente della polizia municipale che accertò il fatto, che Bensenouci era al momento del fatto titolare di patente di guida italiana, e che la stessa gli fu sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 legge 25 giugno 1999, n. 205; 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 21 gennaio 2002.

Il giudice: LAMBERTI

02C0271

N. 154

*Ordinanza del 7 marzo 2002 emessa dalla Corte di cassazione
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra FF.SS. S.p.a. e Bernardo Giovanbattista*

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Compensi per lavoro straordinario corrisposti per l'anno 1993 - Inclusione nel blocco degli automatismi stipendiali - Violazione del principio di adeguata retribuzione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/1999 di non fondatezza di analoga questione, in base ad interpretazione adeguatrice della norma censurata, non condivisa dal giudice rimettente.

- Decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 36.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: FF.SS. S.p.a. Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, ricorrente;

Contro Bernardo Giovanbattista, intimato, e sul 2° ricorso n. 23259/00 proposto da: Bernardo Giovanbattista, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 354, presso lo studio dell'avvocato Franco Luberti, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Bianchi, giusta delega in atti, controricorrente e ricorrente incidentale,

nonché contro FF.SS. S.p.a. - Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta, 22, presso lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 23/00 del Tribunale di Paola, depositata il 18 febbraio 2000 - R.G.N. 721/98;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2002 dal consigliere dott. Michele De Luca;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti che ha concluso, chiedendo che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 36 della Costituzione, dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui consente che il lavoro prestato oltre all'orario normale di lavoro sia compensato in misura inferiore alla retribuzione corrisposta per il lavoro prestato nel corso dell'orario normale di lavoro, adeguatamente maggiorata; in subordine: rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

Ritenuto in fatto

Con decreto ingiuntivo del 14 maggio 1996, il pretore di Paola ingiungeva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il pagamento dell'importo (lire 318.690 oltre accessori) — preteso a titolo di maggiore compenso del lavoro straordinario prestato a far tempo dal novembre del 1992 — in favore del proprio dipendente Giovanbattista Bernardo, che ne aveva fatto domanda in base al rilievo che quel compenso era stato calcolato, in misura inferiore a quella dovuta, «senza considerare i vari aumenti stipendiali maturati dal 1992 ad oggi».

Dopo avere ricordato il criterio di calcolo del compenso per lavoro straordinario (art. 44, in relazione all'art. 36, C.C.N.L. 1990/1992 per i ferrovieri) — mediante l'applicazione delle aliquote di maggiorazione (nelle misure percentuali variabili, in relazione a tipi diversi di straordinario, previste dall'art. 44) alla retribuzione convenzionale (costituita soltanto da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e rateo della tredicesima mensilità: art. 36) — il ricorso delle Ferrovie dello Stato S.p.a., in opposizione al decreto ingiuntivo, recava — per quel che qui interessa — l'esplicita ammissione che, fino al 1992, la società aveva provveduto (con proprie circo-

lari) a «determinare le nuove misure dello straordinario con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, in ossequio» al contratto collettivo, mentre, «a far data dal 1° gennaio 1993, non (aveva) più provveduto ad adeguare gli incrementi retributivi in considerazione delle disposizioni emanate con il decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 (...) e della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (...)», che — (anche) per il compenso del lavoro straordinario dei ferrovieri, in quanto «comprensivo dell'indennità integrativa speciale (art. 36 C.C.N.L., cit.)» — stabiliva che va corrisposto, «nella stessa misura dell'anno 1992», per il 1993 (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cit.) e, rispettivamente, per il «triennio 1994/1996» (art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Aderendo alla tesi della società opponente, il pretore adito — con sentenza del 15 ottobre 1997 — accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo.

A seguito di gravame del soccombente, il Tribunale di Paola accoglieva, invece, la domanda di Giovanbattista Bernardo — con la sentenza ora denunciata — essenzialmente, per quel che qui interessa, in base ai rilievi seguenti:

«l'aumento, a partire dal novembre 1992, di elementi rientranti nel concetto di retribuzione normale, ma non facenti parte di quello diverso di retribuzione convenzionale (...), ha determinato il superamento del compenso orario per lavoro ordinario rispetto al compenso orario per lavoro straordinario» e «la forbice si è ulteriormente divaricata negli anni successivi ed a seguito della stipulazione dei C.C.N.L. del 1994 e del 1998 i quali, quanto allo straordinario, (...), hanno statuito il mantenimento degli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 44 C.C.N.L. 1990/1992»;

pertanto, «gli aumenti stipendiali contrattualmente pattuiti hanno ovviamente determinato un incremento della retribuzione normale, a fronte del blocco dei compensi per lo straordinario»;

— le prospettate «premesse pacifiche in fatto (...) non possono che portare a condividere l'affermazione che — dal 1° novembre 1992 — il lavoro straordinario dei dipendenti F.S. è retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario»;

«da qui la dedotta nullità delle clausole contrattuali sopra citate, (...), per violazione dei principi inderogabili di cui all'art. 2108 c.c. ed all'art. 5 R.d.l. 692/23, da ritenersi subentranti nella regolazione dei rapporti tra le parti ai sensi dell'art. 1419, co. 2° c.c.»;

all'«articolata ricostruzione», fin qui prospettata, la società appellata «oppon (...) l'applicabilità (...) del blocco dei compensi, nella fattispecie per straordinario, operato dal quinto comma dell'art. 7 del d.l. n. 384/1992, sino al termine del 31 dicembre 1993, poi prorogato, da successivi interventi legislativi, prima al 31 dicembre 1996 e, poi, al 31 dicembre 1999 (art. 3, comma 36, legge n. 537/1993 e art. 1, comma 66, legge n. 662/1996);

infatti, la società appellata «sostiene (...) di non avere proceduto ad alcun adeguamento della misura dello straordinario, a partire dal 1° gennaio 1993, proprio in ossequio al dettato legislativo: posto che il quinto comma dell'art. 7 citato imponeva il blocco di tutte le indennità che, a prescindere dalla fonte di disciplina, comprendessero una quota di indennità integrativa speciale, le stesse devono essere erogate, fino alla data prevista dalla legge, nella stessa misura adottata per l'anno 1992»;

tuttavia, «proprio sul presupposto, che si può dire certo, dell'applicabilità dell'art. 7 cit., anche nei confronti dei dipendenti della S.p.a. F.S., il pretore di Torino, con ordinanza 9 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, e delle successive disposizioni di proroga per ritenuta contrarietà con il precetto dell'art. 36 della Costituzione»;

con sentenza n. 242 del 17 giugno 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato, bensì, «non fondata la questione così sollevata, procedendo però ad una interpretazione della disposizione che non coincide con quella sposata dal Tribunale di Torino» — nonché dalla sentenza appellata — «posto che ha limitato l'ambito d'applicazione del quinto comma e del «blocco», ivi introdotto, ai meccanismi automatici di indicizzazione (indennità integrativa speciale e indennità di contingenza quanto al settore privato);

benché non sia vincolante, l'interpretazione, proposta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 242/99, cit.), dev'essere condivisa, soprattutto, per un «argomento davvero conclusivo: una norma, che consentisse di retribuire un'ora di lavoro straordinario in misura inferiore rispetto ad un'ora di quello ordinario, sarebbe in contrasto con il precetto dell'articolo 36 della Costituzione»;

tuttavia, la disposizione in esame (comma 5 dell'art. 7) può essere interpretata nel senso prospettato — sebbene «il dato testuale (possa) ingenerare confusione» — anche in base al rilievo, sul piano sistematico, che la disposizione stessa sarebbe priva di qualsiasi significato utile, se il blocco — ivi previsto — riguardasse la «totalità delle voci retributive» che per il 1993 risultavano già congelate (dal comma 1 dello stesso art. 7);

«esclusa, quindi l'applicabilità del disposto dell'articolo 7, comma 5 d.l. 384/1992 occorre verificare se nell'ordinamento esistano norme imperative che impongono al datore di lavoro di compensare il lavoro straordinario in misura maggiore a quello ordinario: e, se sì, in che misura»;

si tratta — oltre che del principio costituzionale, più volte citato, dell'articolo 36 della Costituzione — anche delle disposizioni di legge ordinaria dell'art. 2108 c.c. e dell'art 5 R.d.l. n. 692/1923: «la prima, in quanto affermatrice del principio generale per cui, in caso di straordinario, spetta al lavoratore un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario; la seconda, in quanto fissa un limite minimo a tale aumento, che non può essere inferiore al dieci per cento»;

infatti, l'inapplicabilità, peraltro controversa, dell'articolo 5 R.d.l. n. 692/1923 ai ferrovieri — come, in genere, al personale addetto a «servizi pubblici» (ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello stesso R.d.l. n. 692/1923) — non esclude, tuttavia, che «il combinato disposto dell'art 2108 c.c. e delle norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, garantisce un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» (come ha ritenuto la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 716 del 1988, a sostegno della declaratoria contestuale, conseguentemente adottata, di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proprio, dell'articolo 5 R.d.l. n. 692/1923, in quanto inapplicabile al personale addetto a servizi pubblici);

coerentemente, le norme della contrattazione collettiva — che non hanno previsto maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario prestato dai ferrovieri dopo il 1992 (in violazione dell'art 2108 c.c.) — vanno dichiarate nulle e sostituite (ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c.) «se non dal disposto dell'art. 5 (R.d.l. n. 692/1923) citato, con la norma imperativa dell'articolo 2108 c.c., così come integrata dalla pregressa volontà delle parti»;

ora, «con il C.C.N.L. 1990 - 1992 le parti hanno voluto riconoscere una maggiorazione, pari almeno al 10 ed al 15 per cento, per quel che riguarda lo straordinario feriale e festivo: hanno infatti applicato, ad una base di calcolo più ristretta, maggiorazioni più elevate rispetto a quelle comunemente riconosciute (21 e 40 per cento)»;

alla stessa conclusione si perviene, tuttavia, ove si proceda alla determinazione del compenso per lavoro straordinario in applicazione del precetto dell'articolo 36 della Costituzione, «che certo non potrebbe dirsi realizzato nel caso in cui trovasse accoglimento la tesi (...) secondo cui lo straordinario risulterebbe adeguatamente remunerato con una sola lira in più»;

«i conteggi che, in applicazione dei principi fin qui esposti, hanno portato alla quantificazione della domanda, appaiono del tutto chiari e comprensibili: del resto, gli stessi non sono stati contestati che in termini del tutto generici e indeterminati»;

la domanda, pertanto, dev'essere accolta.

Avverso la sentenza d'appello, le Ferrovie dello Stato S.p.a. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'intimato resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resiste il ricorrente principale.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Osserva in diritto

1. — Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (ai sensi dell'art 335 c.p.c.).

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale — denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 e seguenti c.c., 7, commi 1 e 5, decreto-legge n. 384, conv. in legge n. 438 del 1992, in relazione agli artt. 36 e 44 C.C.N.L. del 1990/1992) — le Ferrovie dello Stato S.p.a. censurano

la sentenza impugnata per avere calcolato il compenso del lavoro straordinario, prestato successivamente al 1992, sulla base di aumenti retributivi (previsti dai C.C.N.L. 1990-1992 e 1993-1995), sebbene gli aumenti stessi fossero contrattualmente esclusi dalla base di calcolo — nel rispetto dei parametri costituzionali di adeguatezza della retribuzione — e, peraltro, quel compenso fosse congelato — «nella stessa misura dell'anno 1992» — in forza di disposizioni di legge (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogato dall'art. 3, comma 36, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, successivamente, dall'art 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non essendo, da un lato, condivisibile — sotto profili diversi — l'interpretazione, che ne ha dato la Corte costituzionale (sentenza n. 242 del 17 giugno 1999), nel senso che l'ambito d'applicazione del previsto «blocco» fosse limitato ai meccanismi automatici di indicizzazione (indennità integrativa speciale e indennità di contingenza) e, dall'altro, l'interpretazione stessa — «inibendo (...) solo gli aumenti automatici della retribuzione e non quelli contrattati» — ha finito con l'affermare «in realtà (...) un fondamentale principio: la contrattazione collettiva — così come può determinare l'adeguamento dei compensi nello straordinario — resta libera, nell'ambito degli equilibri contrattuali, di mantenere bloccate le aliquote rispettando i parametri costituzionali di adeguatezza della retribuzione».

2.2 — La disposizione invocata dal ricorrente principale (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 e successive proroghe) — della quale non é, nella specie, controversa (e, comunque, risulta accertata con autorità di giudicato) l'applicabilità ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. — sancisce testualmente:

«Tutte le indennità, compensi gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.».

Tuttavia la Corte costituzionale (sentenza del 9 - 17 giugno 1999, n. 242, nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 25 del 23 giugno 1999) — chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, della disposizione citata, in quanto «consente» di retribuire «un'ora di lavoro straordinario, notoriamente più gravosa, in misura inferiore rispetto ad un'ora di lavoro ordinario» — ha dichiarato non fondata la questione proposta, in dipendenza dell'interpretazione contestuale della disposizione impugnata nei termini testuali seguenti:

«L'art. 7, comma 5, citato, va (...) interpretato nel senso che la norma ha riguardo unicamente ai meccanismi automatici di indicizzazione e soltanto su questi ultimi ha prodotto effetti di «blocco». In quei casi invece, in cui la dinamica retributiva sia agganciata non a voci indicizzate, ma a voci contrattate (come, appunto, nel caso del compenso per lavoro straordinario) la crescita di queste, che non é vietata dal citato art. 7, comma 1, non impedisce neppure la crescita del compenso per lavoro straordinario.».

Si tratta di interpretazione, dichiaratamente, adeguatrice.

Infatti, la stessa Corte costituzionale, contestualmente, motiva l'interpretazione prospettata nei termini testuali seguenti:

«dinanzi a una scelta interpretativa, suscettibile di determinare un contrasto fra la norma censurata e la Costituzione, l'interprete deve ricercarne una diversa, che eviti il supposto conflitto; e, nel caso di specie, l'opzione interpretativa del rimettente non era l'unica plausibile»;

In altri termini: tra due interpretazioni parimenti plausibili la Corte costituzionale ha scelto quella proposta — perché l'unica conforme alla Costituzione — rispetto alla opzione interpretativa presupposta dal giudice rimettente e dallo stesso investita da dubbi di costituzionalità condivisi dalla Corte.

Ora la sentenza impugnata non meriterebbe le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso principale — sotto il profilo della violazione di norme di diritto (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 e successive proroghe) — in quanto si fonda sull'interpretazione, che ne viene data dalla Corte costituzionale, al dichiarato scopo di evitare il contrasto tra la disposizione stessa e la Costituzione.

2.3 — Tuttavia, l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale — sia che rappresenti la mera rettifica del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente (vedi, per tutte, Corte Costituzionale n. 44, 46, 247, 299, 354, 362, 429/1997), sia che risulti funzionale (anche a prescindere dalla formula usata in dispositivo) ad una pronuncia interpretativa di rigetto (vedi, per tutte, Corte cost., n. 447, 376, 264, 87/1997, 212, 307/1996, ord. n. 44/1997) — non è vincolante *erga omnes* (vedi, per tutte, Corte cost. 319/1997, 268/1990; Cass. n. 2326/1990), a differenza delle pronunce (anche interpretative) di accoglimento (art. 136 Cost.), ma ha sempre l'indubbio pregio di avere già superato uno scrutinio di costituzionalità.

Ora questa Corte ha già avuto occasione di discostarsi (nella sentenza n. 1996/2002 del 5 dicembre 2001/12 febbraio 2002 ed in altre sentenze pronunciate nella stessa udienza del 5 dicembre 2001) — dalla prospettata interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) — enunciando il principio di diritto seguente:

«L'articolo 7 (e non 1: n.d.e.), comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, va interpretato nel senso che, ad essere corrisposte per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, sono tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o dell'indennità di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variabilità del costo della vita, e non le sole quote di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza contenute nei ricordati emolumenti».

Nè si ha motivo di discostarsi da tale precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) e dall'interpretazione che ne viene proposta (dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cit., appunto).

Intanto pare l'unica compatibile con il tenore letterale della disposizione interpretata. Questa, infatti, fa esplicito riferimento — per delimitare l'ambito d'applicazione del previsto blocco — agli «emolumenti di qualsiasi genere» — che siano «comprensivi» di meccanismi automatici di indicizzazione («indennità integrativa speciale (...) indennità di contingenza (...) o, comunque, rivaluta(azioni) in relazione alla variazione del costo della vita») — non già soltanto ai meccanismi stessi. Peraltro disposizioni — di contenuto identico o analogo a quella ora in esame quali gli articoli 7, comma 16 legge n. 887/1984 e 6, comma 8, legge n. 41/1986) — sono state interpretate nello stesso senso, anche da questa Corte proposta, infine, trova conferma ulteriore nel rilievo che non avrebbe avuto senso limitare il previsto «blocco» agli effetti dei previsti automatismi retributivi (indennità integrativa speciale, di contingenza o, comunque, legati alla variazione del costo della vita) — anziché estenderli agli emolumenti che ne siano comprensivi — dopo la cessazione di quegli automatismi (di cui al protocollo 31 luglio 2002 sulla scala mobile, stipulato prima del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384).

Né alle ragioni prospettate — che concorrono a sorreggere l'interpretazione proposta dal ricordato precedente di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.) — risultano contrapposte ragioni che inducano a discostarsene.

Anzi, all'odierna udienza, il pubblico ministero — proprio sul presupposto che quella interpretazione debba essere condivisa — ha concluso, in via principale, per la declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art 36 della Costituzione, della disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cit.) «nella parte in cui consente che il lavoro prestato oltre l'orario normale sia compensato in misura inferiore alla retribuzione corrisposta per il lavoro prestato nel corso dell'orario normale, adeguatamente maggiorata».

Questa Corte ritiene di dovere accogliere le prospettate conclusioni del pubblico ministero, senza che ne risulti, sostanzialmente, disatteso il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.).

Anche questo precedente, infatti, si pone il problema se la disposizione in esame — nell'interpretazione accolta contestualmente — possa dare luogo alla stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, già prospettata alla Corte costituzionale e da questa ritenuta non fondata (nella sentenza n. 242/1999, cit.), solo in dipendenza dell'interpretazione adeguatrice della disposizione, che lo stesso precedente intende disattendere.

Tuttavia la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata, dal ricordato precedente di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.), soltanto per la mancanza dell'accertamento di fatto — demandato, contestualmente, al giudice di rinvio — «se la retribuzione di un'ora di lavoro ordinario sia divenuta, nel periodo in contestazione, (...), superiore alla retribuzione di un'ora di lavoro straordinario (...)».

La sentenza impugnata, invece, reca tale accertamento di fatto — come è stato ricordato in narrativa — né questo risulta investito da specifiche censure.

Pertanto può essere dichiarata — ancorché lo stesso accertamento di fatto fosse davvero indispensabile a tale fine (siccome ritenuto da Cass. n. 1996/2002, cit.) — la rilevanza e non manifesta infondatezza — nei sensi di cui alla motivazione che segue — la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.), in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

2.4. — La rilevanza — che è rimessa alla «motivata» valutazione del giudice rimettente (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale ord. n. 234/2001, sent. n. 239796, 297/1986, 246/1986, 228 e 165/1985, 293, 61/1984; Cass. ord. n. 107/1994, — si risolve, infatti, nell'influenza — ai fini della definizione, appunto, del giudizio *a quo* — delle disposizioni o delle «norme» (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 321/1998, 198, 186/1999, 78/2001, 204/1982; Cass., sez. un., 4823/1987), che risultino investite della questione di legittimità costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale ord. n. 81/2001, 289/1999, sent. n. 117/1996, 518/1991; Cass. 11555, 9131/1995, 4389/1987, 5694/1986, 4789/1986, 3802/1985).

In particolare, la questione di legittimità costituzionale è rilevante, nel giudizio di cassazione, quando risulti strumentale rispetto alla soluzione — censurata con il ricorso — di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. 1368/1992, 4389/1987, 5694/1986, 3802/1985, cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, Cass. 4789/1986, cit.), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi, per tutte, Cass. 4389/1987, cit.).

Ora, nel caso di specie, la disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) — quale che ne sia l'interpretazione — concorre a disciplinare la dedotta fattispecie e la violazione di tale disposizione — nell'interpretazione che ne viene proposta dalla sentenza ora impugnata — risulta denunciata, quale *error in iudicando* (art. 360, n. 3, c.p.c.), con il primo motivo del ricorso principale.

Inoltre l'applicazione della disposizione stessa non solo «consente» — ma addirittura ha prodotto, effettivamente, nella dedotta fattispecie — il risultato che, «dal 1° novembre 1992, il lavoro straordinario dei dipendenti F.S. è retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario» — come risulta accertato, per quanto si è detto, dalla sentenza ora impugnata — realizzando anche quella condizione di rilevanza che pare ipotizzata dal ricordato precedente di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.).

D'altro canto, l'interpretazione della disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) — che questa Corte intende ribadire, in coerenza con il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) — disattende, per quanto si è detto, la contraria interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (sent. n. 242/1999, cit.) e concorre a motivare ulteriormente la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

In dipendenza dell'interpretazione proposta — che comporterebbe l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale — la stessa questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame pare, altresì, non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Solo all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale prospettata, tuttavia, sarà possibile esaminare non solo il primo motivo del ricorso principale — che investe direttamente la disposizione impugnata — ma anche gli altri motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale, che parimenti suppongono, sotto profili diversi, lo scrutinio di costituzionalità della disposizione medesima.

2.5. — È ben vero, infatti, che — come è stato anticipato — l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (sent. n. 242/1999, cit.) — che questa Corte intende disattendere, in coerenza con il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) — non ha efficacia vincolante *erga omnes*, a differenza della sentenza (anche interpretativa) di accoglimento (art. 136 Cost.), ma soltanto nell'ambito del giudizio *a quo* (vedi, per tutte, Corte cost. 319/1997, 268/1990, cit.; Cass. 2326/1990, cit.).

Può dare luogo, tuttavia, al meccanismo della doppia pronuncia (vedi, per tutte, Corte costituzionale 37/1985, 9/1965 e 49/1971) in altri termini, alla pronuncia di rigetto della Corte costituzionale — nell'ipotesi di successivo dissenso dalla interpretazione adeguatrice, che ne risulti presupposta — può seguire una pronuncia di accoglimento della Corte, che sostanzialmente imponga la stessa interpretazione adeguatrice disattesa — mediante sentenza interpretativa di accoglimento — oppure che dichiari costituzionalmente illegittima la disposizione, ove non riesca a ricavarne — in via interpretativa — una norma conforme alla Costituzione. Resta, peraltro, la possibilità che la Corte costituzionale, nonostante il dissenso, ribadisca — con la propria interpretazione adeguatrice — la pronuncia di non fondatezza oppure, addirittura, ne adotti una di manifesta infondatezza (vedi, per tutte, Corte cost. n. 218, 232, 319, 324/1997, 226/1994).

In tale prospettiva, la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) pare — oltre che rilevante, per quanto si è detto — anche non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Invero l'interpretazione qui proposta pare, bensì, l'unica che — per quanto si è detto — risulti compatibile con la disposizione in esame.

Tuttavia, la Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale — che investiva l'interpretazione medesima — solo in quanto ha ritenuto parimenti plausibile proprio quella interpretazione adeguatrice, che questa Corte ritiene di non potere condividere.

Resta, quindi, la medesima questione di legittimità costituzionale — sull'interpretazione qui riproposta — che ha determinato la Corte costituzionale — per dichiararne la non fondatezza — ad optare per l'interpretazione adeguatrice qui disattesa.

Tanto basta per dichiarare la questione stessa non manifestamente infondata sulla base della stessa motivazione che sorregge la ricordata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.).

Infatti la disposizione impugnata (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) — proprio nell'interpretazione che s'intende qui ribadire — non solo ha «consentito» ma, per quanto si è detto, ha effettivamente prodotto, nella dedotta fattispecie, quella retribuzione del lavoro straordinario — in misura inferiore rispetto a quello ordinario — che concorre a motivare i dubbi di costituzionalità della Corte costituzionale ed a fondarne — sulla prospettata interpretazione adeguatrice alternativa — la ricordata pronuncia di rigetto.

Né basta.

2.6. — Invero «il combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, garantisce un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» — anche al personale addetto a «servizi pubblici» (quali, nella specie, i ferrovieri) — e consente, pertanto, di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dell'inapplicabilità allo stesso personale (ai sensi dell'art. 1, comma 3 in relazione all'art. 5 del R.d.l. n. 692/1923) della previsione legale di una maggiorazione retributiva minima (non inferiore al dieci per cento) per il lavoro straordinario (come ha ritenuto la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 716 del 1988). Coerentemente, il contrasto della disposizione ora impugnata (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) — con il parametro costituzionale prospettato (articolo 36 della Costituzione) — sembra configurabile non solo quando il «blocco» — previsto dalla disposizione stessa — produca, effettivamente, il risultato di retribuire il lavoro straordinario in misura inferiore rispetto al lavoro ordinario — come è avvenuto, tuttavia, nella dedotta fattispecie — ma anche quando «consente» — senza tuttavia, produrre effettivamente — quello stesso risultato oppure, comunque, non garantisca «un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» (così, testualmente, Corte costituzionale, ordinanza n. 716 del 1988, cit.).

Ne risulta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, che investe la stessa disposizione impugnata (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e suc-

cessive proroghe, cit., appunto) — ove l'interpretazione qui proposta, in coerenza con il ricordato precedente di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.), sia l'unica compatibile con la disposizione medesima — oppure soltanto una (od alcune) delle norme che, per quanto si è detto, se ne possono ricavare in via interpretativa.

2.7. — Pertanto — previa declaratoria di «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale — va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87).

P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — nei sensi di cui in motivazione — la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe;*

2) *Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *Sospende il presente giudizio;*

4) *Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 13 febbraio 2002

Il Presidente: MILEO

Il consigliere relatore: DE LUCA

02C0272

N. 155

*Ordinanza del 1° marzo 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Lussana Armando ed altro*

Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Necessità, pena la inutilizzabilità, del compimento delle operazioni esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (salva motivata deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneità degli impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza) - Applicabilità a tutte le operazioni di intercettazione (e non solo a quelle telefoniche) - Eccesso di delega.

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, art. 76.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni di presenti proposta alla udienza dell'11 febbraio 2002 dalla Difesa di Armando Lussana e Giovanni Longoni, imputati dei delitti di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990 nell'ambito dell'emarginato processo penale, pronuncia la seguente ordinanza.

Ottenuta rituale autorizzazione dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p. in data 30 novembre 2000, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale disponeva la intercettazione di conversazioni telefoniche sulla utenza n. 0338/7565565 intestata ed in uso ad Armando Lussana, oltre alle intercettazioni

di tutte le comunicazioni tra presenti che avverranno all'interno dell'autocarro Nissan Terrano tg. AW 142 TH intestato ed in uso all'indagato, previa installazione di apposito apparecchio GPS ed altro apparato idoneo alle intercettazioni di conversazioni tra presenti, per la durata di giorni quindici.

Delegando gli ufficiali della polizia giudiziaria della Questura di Bergamo, il Pubblico Ministero disponeva che, quanto all'intercettazione telefonica, le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Bergamo, mentre nulla statuiva in ordine alle modalità di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'autocarro di Armando Lussana.

Atteso che dette ultime conversazioni, per come meglio risulta dal verbale di documentazione delle operazioni di localizzazione satellitare a foglio 15 del fascicolo, sono state captate e registrate in una sala appositamente allestita presso la Questura di Bergamo, la Difesa degli imputati ne eccepisce la inutilizzabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma terzo, e 271 c.p.p., per difetto di un provvedimento motivato del Pubblico Ministero sulla insufficienza od inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica e sulla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che consentissero il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, invocando il recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (S.U. 28 novembre 2001, n. 42792).

Avuto riguardo alla formulazione letterale della norma ed alla *ratio legis* secondo cui — in ossequio alle indicazioni offerte dalla stessa Corte costituzionale già nella vigenza dell'abrogato codice di rito (Sen. 34/1973) — la compressione del diritto alla libertà ed alla segretezza di ogni forma di comunicazione tutelato dall'art. 15 della Costituzione, contemperandosi con il distinto interesse, pure oggetto di protezione costituzionale, all'efficace prevenzione e repressione dei gravi illeciti penali, pretende che la stessa sia subordinata al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine tecnico, finalizzate alla possibilità che l'Autorità Giudiziaria eserciti anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione, la Corte suprema ha ritenuto assolutamente adeguata la sanzione della inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni captative, ove le garanzie tecniche di espletamento del mezzo (in particolare quella dell'obbligo della motivazione del provvedimento esecutivo derogatorio) siano state eluse, senza che possa distinguersi tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le quali comportano anzi un più intenso sacrificio dei diritti tutelati dalla Carta costituzionale rispetto alle prime.

La stessa Corte costituzionale, con sentenza in data 17 luglio 2001, n. 259, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. con riferimento a fattispecie relativa ad intercettazioni telefoniche, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, nella ipotesi analizzata dalla stessa Corte, vi sarebbe stato eccesso di delega con riguardo al principio fissato dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81, che limitandosi a prevedere la individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate, non aveva fissato principi in ordine alle condizioni di inidoneità od insufficienza degli impianti negli uffici di Procura e della esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.

Si legge nella sentenza di rigetto che, nel compito di individuare gli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate, è chiaramente insita una regola di selezione degli impianti stessi, il cui termine di riferimento non può che essere rappresentato dalle esigenze di garanzia evocate nell'art. 15 della Costituzione, in tema di limitazioni della libertà e segretezza delle comunicazioni; che la scelta normativa di motivata deroga da parte del Pubblico Ministero non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, né costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria; che non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale l'aver stabilito le garanzie tecniche di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.

Sotto diverso profilo viene oggi rilevata di ufficio la questione di costituzionalità delle norme di cui agli artt. 268, comma terzo, e 271, comma primo, c.p.p. sulla cui formulazione letterale la Suprema Corte fonda la propria interpretazione costituzionalmente orientata — e cui questo Giudice, in osservanza del principio di nomofilachia sancito dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, dovrebbe uniformarsi.

Ritiene chi scrive che tali norme siano viziate per eccesso di delega in relazione all'art. 76 della Costituzione, con riferimento ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge per l'emanazione del codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Invero, prevede l'art. 2, numero 41, della medesima legge che il codice di procedura penale debba attuare la determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, in attuazione dei principi meglio indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* allo stesso numero 41.

Ebbene, mentre i singoli principi esposti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* fanno generale riferimento alle intercettazioni (intese come *genus* di cui sono specie le intercettazioni di conversazioni telefoniche e le intercettazioni di conversazioni tra presenti) — per modo che la predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse (lettera *a)*, la predeterminazione della durata e delle modalità (lettera *b)*, la annotazione in apposito registro dei decreti (lettera *c)*, la conservazione della documentazione integrale e la determinazione dei casi in cui la stessa documentazione deve essere distrutta (lettera *e)*, debbono riferirsi sia alle intercettazioni telefoniche che a quelle tra presenti, il principio esposto alla lettera *d)* per la individuazione degli impianti destinati alle operazioni di intercettazione fa riferimento esclusivo a quelle telefoniche.

Come la Corte ha più volte statuito (sentenze 259 e 96 dell'anno 2001, 415, 292 e 276 dell'anno 2000) l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano i criteri ed i principi direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base ed il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi.

Nel caso di specie, l'avere disposto che il codice di procedura penale, nella determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione individuasse gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate altro non può significare che solo per queste (e non per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti) dovessero essere individuati gli impianti di registrazione.

E ciò — come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I 8 giugno 1994, 28 settembre 1996, sez. VI 7 gennaio 1997, 22 gennaio 1997, 16 maggio 1997, 16 dicembre 1997, sez. V 24 settembre 1998, sez. I 26 novembre 1998, sez. VI 1° dicembre 2000) — sul rilievo condiviso dalla dottrina largamente prevalente che le intercettazioni ambientali, potendo essere realizzate solo a mezzo di apparecchiature vicine alla fonte sonora, richiederebbero l'uso di strumenti non installati o non agevolmente installabili presso la Procura della Repubblica, a causa delle loro caratteristiche che, necessitando di centrali di ascolto mobili, sarebbero tecnicamente incompatibili con impianti fissi e centralizzati.

Ne deriva che la previsione secondo cui tutte le operazioni di intercettazione (e non solo quelle telefoniche) possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (art. 268, comma terzo, c.p.p.), salva motivata deroga del Pubblico Ministero in ragione della insufficienza od inidoneità degli impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, e secondo cui i risultati delle intercettazioni (e non solo di quelle telefoniche) non possono essere utilizzati ... qualora non siano state osservate le disposizioni previste ... dall'art. 268 comma terzo (art. 271 c.p.p.), esorbitano — in relazione alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti — dalla legge delega n. 81/1987 rispettivamente ai principi fissati all'art. 2, numero 41, lettere *d)* e *f)*.

Tale ultima lettera dispone che il codice di procedura penale preveda sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti.

Ed atteso che, tra le lettere precedenti è compresa quella di cui alla lettera *d)* che prevede che il codice di procedura penale individui gli impianti presso cui le sole intercettazioni telefoniche possono essere effettuate, anche la sanzione della inutilizzabilità avrebbe dovuto essere prevista solo qualora fossero violate le disposizioni che individuano il luogo di registrazione delle stesse intercettazioni telefoniche.

Né, sul punto, può ritenersi che, ove le intercettazioni di comunicazioni tra presenti fossero svolte per mezzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ne deriverebbe un minore controllo giurisdizionale da parte del Pubblico Ministero sulle operazioni svolte da ufficiali di polizia giudiziaria delegati ai sensi del comma quarto dell'art. 267 c.p.p..

Ed invero, il segreto di indagine di cui è parola nell'art. 329 c.p. e la qualifica di pubblici ufficiali dei delegati dal Pubblico Ministero appaiono garanzie più che sufficienti per scongiurare abusi che, comunque, potrebbero essere commessi anche ove le operazioni di intercettazione fossero effettuate presso gli impianti installati nella Procura della Repubblica.

Nelle superiori considerazioni in fatto ed in diritto risiedono sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, nell'ambito dell'emarginato processo.

E, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle stesse, è necessario disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando, nelle more, la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto;

Dichiara la sospensione dell'emarginato processo penale a carico di Armando Lussana e Giovanni Longoni;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 1° marzo 2002

Il giudice per le indagini preliminari: DI VITA

02C0273

N. 156

*Ordinanza del 7 gennaio 2002 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
nel procedimento penale a carico di Sicignano Emilio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persone imputate in procedimento connesso che abbiano reso in precedenza dichiarazioni eteroaccusatorie - Facoltà di non rispondere - Possibilità di assumere l'ufficio di testimone solo nel caso in cui nei confronti dei dichiaranti sia stata emessa sentenza passata in giudicato - Irragionevole lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., artt. 197, 197-bis e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Preso atto dell'ordinanza n. 261/2001 della Corte costituzionale, con la quale sono stati restituiti gli atti del procedimento n. 294/99 RG trib., perché questo giudice valuti nuovamente la rilevanza della questione proposta, alla luce dell'intervento della normativa di cui alla legge n. 63/2001;

Rilevato al riguardo: che l'art. 197-bis c.p.p., introdotto dalla legge richiamata, e l'intervenuta modifica dell'art. 197 stesso codice contemplano la possibilità di sentire come testi, fra l'altro, le persone imputate del medesimo reato solo nel caso in cui la sentenza che le riguarda sia passata in cosa giudicata;

che, quanto al giudizio in corso, la sentenza emessa nei confronti di Anna e Maria Rosaria Orlandese per i medesimi fatti oggetto delle attuali imputazioni è ancora gravata da appello, sicché non è possibile, allo stato, sentire le predette in qualità di testimoni;

che le stesse hanno già rifiutato di rispondere nella veste di persone imputate in un procedimento connesso;

che proprio rispetto alla possibilità di un simile rifiuto era stata sollevata a suo tempo la questione di costituzionalità dell'art. 210 c.p.p.;

che le modifiche normative nel frattempo intervenute non hanno sostanzialmente apportato elementi di novità alla situazione di stallo che aveva indotto il tribunale a rimettere gli atti alla Corte;

che, ferme restando al riguardo le valutazioni già prospettate con riferimento all'art. 210 c.p.p., un ulteriore profilo di incoerenza emerge, nella nuova normativa, laddove all'art. 197-bis, quinto comma, espressamente si prevede l'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese *contra se* dal teste—imputato, ciò che dovrebbe costituire una garanzia sufficiente anche per le persone il cui procedimento sia ancora in corso;

che dunque è tuttora necessario che la Corte costituzionale si pronunci sulla conformità agli artt. 111 e 3 della Costituzione degli artt. 210, 197 e 197-bis c.p.p., nella parte in cui irragionevolmente non consentono la piechezza del contraddittorio voluta dalla legge fondamentale;

P. Q. M.

Integralmente richiamata la propria ordinanza in data 14 giugno 2000, dispone trasmettersi nuovamente alla Corte costituzionale gli atti del procedimento n. 294/99 RG;

Sospende di conseguenza il giudizio e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Nocera Inferiore, addì 7 gennaio 2002.

Il Presidente: DE LUCA

02C0274

N. 157

Ordinanza del 18 dicembre 2001 emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Curatela del Fallimento Parco dei Faggi S.r.l. e Galassi Monica

Procedimento civile - Prova per testimoni - Potere del giudice di disporla d'ufficio, formulandone i capitoli, quando le parti, nell'esposizione dei fatti, si siano riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità - Mancata attribuzione al giudice istruttore nelle cause riservate alla decisione collegiale del Tribunale - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle cause davanti al Tribunale in composizione monocratica - Lesione del principio di eguaglianza - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla prova (da intendersi come diritto della parte di avvalersi di ogni mezzo di prova esperibile nel processo).

- Codice di procedura civile, art. 281-ter.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 812 dell'anno 1998 del r.g.a.c., introdotta dalla Curatela del Fallimento Parco dei Faggi S.r.l. nei confronti di Galassi Monica, letti gli atti e sciogliendo la riserva del 6 novembre 2001 ha pronunciato la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

1. — La Curatela del Fallimento Parco dei Faggi S.r.l. ha avanzato domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2394 c.c., per asserita responsabilità della convenuta, Galassi Monica, nell'espletamento della carica di amministratore unico della medesima società relativamente al periodo 26 ottobre 1995-20 marzo 1997, data quest'ultima in cui è stato dichiarato il fallimento della stessa compagine sociale.

La convenuta, regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.

Parte attrice, esponendo i fatti a fondamento della propria pretesa, ha tra l'altro fatto riferimento ad alcune circostanze riferite al curatore fallimentare dal sig. Fabio Nulli, custode dell'immobile di proprietà della società fallita, che rivestono decisiva importanza ai fini del decidere.

In particolare, il sig. Nulli ha riferito al curatore in merito:

a) alla consistenza degli arredamenti e delle attrezzature aziendali che sarebbero stati consegnati alla convenuta dal precedente amministratore;

b) alla cessazione di ogni attività economica e di qualsiasi attività di custodia dei beni aziendali da parte della medesima Galassi a partire dal mese di aprile del 1996;

c) infine, alla perpetrazione di furti a discapito del patrimonio aziendale ad opera di terzi sconosciuti successivamente a quest'ultima data.

Si tratta, a ben vedere, di circostanze di fatto che rientrano nel *thema decidendum*, sia per quanto concerne la dimostrazione delle condotte di responsabilità, sia per la esatta quantificazione dei danni causati.

Essendo già maturate le preclusioni istruttorie, alla parte attrice non è consentito di articolare la suddetta prova testimoniale, per cui sarebbe necessario poter disporre d'ufficio la prova per testi del sig. Fabio Nulli sulle circostanze da questi riferite al curatore del fallimento ed allegate dalla parte attrice.

Tuttavia, l'art. 281-ter consente la suddetta prova testimoniale d'ufficio solo nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica (non essendovi spazio per una interpretazione che conduca alla applicazione della norma *de qua* anche alle cause riservate alla decisione collegiale), mentre nel caso di specie, trattandosi di causa di responsabilità promossa contro un amministratore di S.r.l., la controversia deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale (v. art. 48, secondo comma, n. 7, ord. giud. R.D. n. 12/41, norma questa applicabile alla presente causa, che è stata introdotta prima del 2 giugno 1999, in virtù della disposizione di cui all'art. 135, lett. b, ultima parte, d.lgs. n. 51/1998).

A parere di questo giudice, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa disporre d'ufficio la prova testimoniale prevista dalla disposizione impugnata anche nelle cause riservate alla decisione collegiale.

2. — Il nuovo articolo 281-ter, a tenore del quale il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, è stato introdotto dal d.lgs. n. 51/1998 ed è entrato in vigore a partire dal 2 giugno 1999.

È bene anzi tutto precisare, ai fini della dimostrazione del requisito della rilevanza della questione in esame, che la norma suddetta è applicabile anche ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale alla data di efficacia del menzionato decreto legislativo (2 giugno 1999) con riferimento ai quali, come nel caso di specie, non siano già state precisate le conclusioni (art. 135, d.lgs. n. 51/1998).

Ciò chiarito, occorre dire che la disposizione impugnata non costituisce una novità assoluta all'interno del nostro sistema processuale, in quanto la stessa altro non è che una riedizione dell'art. 312, come modificato dalla legge n. 374/1991 (che aveva sostituito la parola giudice di pace a quella di conciliatore). Tale norma, contenuta originariamente nell'art. 317, aveva le sue origini nei progetti, preliminare e definitivo, Solmi (artt. 318 e 335).

Attualmente, pertanto, e questa è la vera novità, la disposizione *de qua* riguarda tutti i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, oltre che quelli davanti al giudice di Pace (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 311), con esclusione dei procedimenti relativi a cause spettanti alla cognizione del collegio.

Quest'ultima limitazione è da ricondurre ai limiti previsti dalla legge delega n. 254/1997, che escludeva la estensione delle norme pretorili alle cause spettanti alla decisione collegiale.

2.1. — Ora, ai fini soprattutto della dimostrazione del requisito della rilevanza della questione in oggetto, va rilevato come poche norme come quella in esame abbiano provocato interpretazioni diverse riguardo la misura dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.

Non può dubitarsi, anzi tutto, della sussistenza del doppio limite derivante, rispettivamente, dal divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice e dal principio di allegazione: per cui, da un lato il giudice non può disporre la prova testimoniale d'ufficio con riferimento a fatti o a fonti di prova che non siano già acquisiti al processo, dall'altro può deferire la medesima prova solo se le parti si siano riferite, nella esposizione dei fatti, a persone in grado di conoscere la verità.

Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha esplicitamente fatto riferimento in sede di atto di citazione alle dichiarazioni rese al curatore dal sig. Fabio Nulli, per cui non è ravvisabile alcuna possibilità di violazione dei limiti suddetti.

L'ulteriore questione relativa allo spazio operativo dell'art. 281-ter è direttamente collegata ad un limite per così dire temporale, ci si chiede cioè se il giudice debba disporre la prova prima del maturare delle preclusioni istruttorie ovvero se lo stesso potere officioso debba ritenersi esercitabile in qualunque momento del processo.

A sommo avviso di questo giudice, è da preferire quest'ultima tesi, che è quella oltre tutto che ha riscosso maggiori consensi in ambito dottrinale e giurisprudenziale: depone, infatti, in tal senso sia la considerazione legata al fatto che il potere in esame deve essere inteso quale potere-dovere che va esercitato dal giudice in via residuale rispetto alle iniziative probatorie di parte, al fine di evitare la meccanica applicazione della regola formale dell'art. 2697 c.c. (per cui tale valutazione potrà essere fatta solo quando siano già maturate le preclusioni istruttorie), sia in relazione alla previsione di cui all'art. 184, ultimo comma (disposizione da ritenere applicabile nel caso di esercizio del potere officioso *ex art. 281-ter*), previsione che avrebbe poco senso ove si ritenesse ammissibile la prova d'ufficio solo in un momento anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie in capo alle parti.

Nel caso di specie, pertanto, pur essendo già maturate le preclusioni istruttorie e non essendo stata ancora la causa rimessa al collegio per la decisione, ben potrebbe questo giudice disporre la prova testimoniale ai sensi dell'art. 281-ter.

Occorre, poi, esaminare la questione forse più controversa e relativa alla portata applicativa della norma appena citata, vale a dire quella collegata all'indagine sul metro per l'esercizio del potere del giudice, secondo un'efficace espressione utilizzata in dottrina.

A parere di questo giudice, merita condivisione la ricostruzione che confina l'esercizio di tale potere entro un doppio limite in positivo ed in negativo, nel senso che, tutte le volte che gli elementi istruttori acquisiti al processo consentono la ricostruzione del fatto rilevante, il potere d'ufficio del giudice deve ritenersi non spendibile, mentre tutte le volte che il fatto da provare è rimasto incerto, il giudice deve spendere i poteri officiosi, al fine di evitare la meccanica applicazione della regola formale di cui all'art. 2697 codice civile. Con l'ulteriore precisazione che l'incertezza del fatto rilevante potrà dipendere dall'acquisizione in giudizio di un quadro indiziario non connotato dei requisiti prescritti dall'art. 2729 c.c. ovvero dalla incertezza sul valore probatorio da attribuire a determinati elementi di prova (si pensi soprattutto alle incertezze circa l'efficacia delle prove atipiche), incertezza, infatti, che potrebbe aver indotto una parte a confidare sulla sufficienza delle prove già entrate nel processo, così omettendo di chiedere la prova testimoniale del terzo.

Ebbene, nel caso di specie, essendo le dichiarazioni del Nulli contenute nella relazione redatta dal curatore ai sensi dell'art. 33 l.f., è prospettabile una delle situazioni appena evidenziate, in quanto la questione dell'efficacia probatoria della relazione suddetta ha registrato posizioni diverse sia in ambito dottrinale sia in quello giurisprudenziale (secondo una prima tesi, alcune parti della relazione farebbero prova fino a querela di falso, mentre altre varrebbero solo come prova indiziaria; secondo un altro orientamento, alla relazione non potrebbe mai essere riconosciuta efficacia probatoria sino a querela di falso, ma solo valore di prova indiziaria; infine, secondo un terzo orientamento la relazione prodotta in giudizio non costituirebbe mai prova dei fatti in essa affermati).

Proprio tale incertezza di opinioni può aver condotto parte attrice, aderendo alla teoria più permissiva, a ritenere superflua la prova testimoniale del terzo in quanto ascoltato dal curatore.

Deve, tuttavia, ritenersi che le dichiarazioni rese da un terzo al curatore e riportate nella relazione prodotta in giudizio non possano avere l'efficacia di una testimonianza, non foss'altro perché sarebbe violato il principio del contraddittorio (per l'esclusione del valore di prova testimoniale, v. Corte di Appello Firenze, 6 febbraio 1963).

Pertanto, nel caso di specie, ricorrerebbero certamente gli estremi per l'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 281-ter, posto che tale esercizio avverrebbe nel giusto contesto di equilibrio sottinteso dalla norma citata, e non già a discapito di una parte ed a vantaggio dell'altra con conseguente violazione del principio di terzietà del giudice.

Diversamente, ove cioè non si ammettesse l'esperibilità della prova d'ufficio *de qua*, le circostanze di fatto riferite dal terzo al curatore non potrebbero ritenersi sufficientemente dimostrate, per cui la questione in esame è certamente rilevante ai fini della decisione.

2.2. — In punto di legittimazione da parte di questo giudice a sollevare la questione, deve evidenziarsi che la Corte costituzionale ha affermato che il giudice istruttore può proporre questioni di legittimità costituzionale relativamente a norme di cui egli debba fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti attribuiti alla sua competenza (v. sentt. n. 84 del 1996; n. 278 del 1994; ord. n. 199 del 1990).

Secondo la disciplina vigente, nei procedimenti di primo grado pendenti davanti al Tribunale e riservati alla cognizione collegiale, la decisione sulla ammissibilità e sulla rilevanza dei mezzi di prova spetta al giudice istruttore, il quale dispone anche d'ufficio i mezzi di prova nei casi espressamente previsti dalla legge (fatta eccezione per l'ipotesi del giuramento che può essere deferito solo dal collegio), senza che l'ordinanza istruttorie possa più

essere oggetto di reclamo davanti al collegio (né è più possibile la rimessione istruttoria *ex art.* 187, quarto comma), anche se rimane ferma la possibilità per il giudice collegiale di riaprire l'istruzione dopo una rimessione totale ai sensi dell'art. 188 e/o di disporre la rinnovazione delle prove davanti a sé, come previsto dall'art. 281.

Proprio dalla esplicita riserva di collegialità in caso di deferimento d'ufficio del giuramento (v. artt. 237, 240 e 241), riserva non prevista per gli altri casi di mezzi di prova esperibili d'ufficio (v. artt. 118, 213, 257), si evince con ragionamento contrario che il potere officioso, nelle cause riservate alla decisione collegiale, può essere esercitato dal giudice istruttore purché prima della rimessione al collegio, ciò perché la legge n. 353/1990, nel conservare la distinzione tra giudice istruttore e collegio, ha optato per il riconoscimento in capo al primo di ogni potere nel corso delle fasi processuali di trattazione e di istruzione.

Infatti, l'esclusione dei poteri istruttori officiosi in capo al giudice istruttore nelle ipotesi di deferimento del giuramento si giustifica in relazione alla natura di prova legale dello stesso e quindi alla predeterminazione in astratto della sua efficacia con conseguente limitazione del libero apprezzamento del giudice (collegiale) in sede di decisione; mentre gli altri mezzi di prova esperibili d'ufficio, tra cui la prova testimoniale *ex art.* 281-*ter*, appartenendo alla categoria delle prove libere, non prospettano un'analoga esigenza, per cui non vi è motivo di sottrarre al giudice istruttore i normali poteri che il sistema gli attribuisce nel corso delle fasi processuali anteriori alla decisione.

Alla luce di tale premessa, considerato che in questa sede si rivendica il potere del giudice istruttore di disporre d'ufficio la prova testimoniale *ex art.* 281-*ter*, soltanto questi è legittimato a sollevare la questione *de qua*, giacché diversamente non sarebbe ravvisabile la legittimazione di altro giudice a proporre la medesima questione (v., a tal proposito, Corte cost. sent. n. 278 del 1994).

Né, sotto altro profilo, difetta la possibilità di questo giudice istruttore di fare applicazione della norma relativa al dubbio di costituzionalità a seguito della fase in cui si trova il processo (v. Corte cost. sent. 451 del 1993), posto che il procuratore di parte attrice non è stato ancora invitato a precisare le conclusioni e quindi la causa non è stata ancora rimessa per la decisione al collegio.

3. — Risolte in tal senso le questioni preliminari di rilevanza e di legittimazione, si ritiene che l'attuale disposizione di cui all'art. 281-*ter* contrasti con l'art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il parametro della ragionevolezza desumibile dal principio di uguaglianza.

È condivisibile la posizione della dottrina, secondo cui con l'introduzione dell'art. 281-*ter*, a differenza di quanto accadeva dopo la riforma del 1990, la diversità di composizione tra tribunale monocratico e tribunale collegiale ha determinato una diversità di rito, di particolare significato proprio in punto di iniziativa istruttoria d'ufficio, posto che la prova testimoniale è deferibile solo dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

La questione sta pertanto nello stabilire se tale diversità di rito possa giustificare *a priori* l'esclusione del potere officioso nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione collegiale, ovvero se quest'ultima esclusione debba comunque trovare una razionale giustificazione per non incorrere nella violazione del principio di uguaglianza.

La Corte costituzionale ha più volte affermato la piena legittimità di sistemi processuali diversi da quelli ordinari (v. la sent. n. 94/1973, in cui ha ribadito che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale), così come ha ammesso la possibilità di differenze di disciplina tra i vari processi ordinari.

Tuttavia, il dato che emerge dalle varie pronunce della Corte è che le diversità di disciplina in materia di processi ordinari sono consentite se hanno una razionale giustificazione.

È stato giustamente osservato che la Corte non avverte l'esigenza di fissare il livello minimo che caratterizza il giusto processo, quasi dando per scontato che tale livello sia attinto dal nostro processo ordinario, preoccupandosi invece di trovare se siano ragionevoli le ulteriori limitazioni.

Il potere officioso *ex art.* 281-*ter* deve essere letto in relazione al principio di disponibilità desumibile dall'art. 115, in particolare il primo si configura come una delle possibili eccezioni contemplate dall'*incipit* della norma richiamata da ultimo.

In ambito dottrinale, sono state proposte interpretazioni differenti circa l'esigenza presupposta dal principio della disponibilità della prova, avendo taluni fornito un'interpretazione in senso processuale, sostenendo che lo stesso risponderebbe sia all'esigenza di garantire la posizione di terzietà del giudice sia a quella più pratica consistente nella osservazione che nessuno meglio delle parti conosce i fatti della causa ed i mezzi che ne possono dare la prova, mentre secondo altri il principio *de quo* costituirebbe il mero riflesso del carattere privato degli interessi coinvolti nel processo civile, finendo così per impostare il problema sul piano sostanziale più che su quello processuale.

Ma le motivazioni che hanno via via indotto il legislatore a derogare al principio della disponibilità non sono facilmente riconducibili nell'ambito di una categoria unitaria. Così, gli ampi poteri istruttori previsti nel processo del lavoro si giustificano sia in considerazione del fatto che le preclusioni istruttorie, in tale giudizio, maturano sin dai primi atti di parte, sia in relazione al carattere indisponibile o semidisponibile degli interessi coinvolti nello stesso processo; in altri casi, i poteri istruttori d'ufficio non si possono certamente giustificare con il carattere indisponibile dell'interesse protetto (v. artt. 213, 257); diversamente, proprio nell'assoluta indisponibilità dell'interesse oggetto del giudizio di cui agli artt. 414 e segg. c.c. e 712 e segg. c.p.c. deve individuarsi la giustificazione degli ampi poteri istruttori concessi al giudice (v. artt. 419 c.c. e 714 c.p.c.).

Ora, volendo circoscrivere il campo di indagine al potere istruttorio di cui all'art. 281-ter, debbono esaminarsi le ragioni che mossero il legislatore del 1940 ad introdurre nel codice la disposizione in esame (art. 317 già citato). Dalla Relazione ministeriale a quel codice si evince che i poteri più ampi di iniziativa istruttoria riconosciuti al giudice nei procedimenti dinanzi al pretore ed al conciliatore (art. 317) e, in modo anche più deciso, nelle controversie di lavoro (art. 439), trovavano giustificazione sia nella particolare natura dell'interesse non solo privato di quest'ultime cause, sia nel fatto che nelle cause di minor valore, in cui sono in giuoco gli interessi dei cittadini meno abbienti e meno colti, era opportuno che il giudice si avvicinasse ad essi per supplire con più larghi poteri alla loro inesperienza e alla minor facilità che essi avevano di giovare dell'opera di validi difensori. Dunque, l'originaria previsione del potere probatorio *de quo* sembra potersi relegare in una dimensione politico-sociale, come è stato autorevolmente osservato in dottrina.

È di tutta evidenza che, con l'ampliamento della competenza per valore del pretore sino a cinquanta milioni, la disparità di trattamento tra giudizio pretorile e giudizio dinanzi al Tribunale aveva finito per risultare sempre più discutibile, in conseguenza del fatto che la categoria delle cause pretorili non poteva più farsi coincidere con quella di natura per così dire bagatellare.

A seguito della riforma adottata con il d.lgs. n. 51/1998, la possibilità di disporre d'ufficio la prova testimoniale ai sensi dell'art. 281-ter è prevista per ogni tipo di processo ordinario di primo grado pendente davanti al Tribunale o al giudice di pace, a prescindere dal valore della causa, fatta eccezione soltanto per quei procedimenti che, in via eccezionale, sono riservati alla decisione del collegio. (E la considerazione potrebbe essere estesa anche alla ipotesi del rito del lavoro, il quale — secondo certi autori — essendo inserito nel libro II del codice di rito, dovrebbe ritenersi comunque un rito ordinario da tenere distinto dai procedimenti speciali di cui al libro IV: rito del lavoro in cui la prova testimoniale d'ufficio è persino prevista in termini più ampi *ex* art. 421; nonché, in virtù della disposizione di cui all'art. 447-bis, terzo comma, anche al c.d. rito locatizio).

A sommosso avviso di questo giudice, mentre prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998 la differenza di disciplina poteva ancora trovare spiegazione nell'esigenza politico-sociale di trattare diversamente le cause di valore più contenuto, in quanto esisteva comunque una competenza per valore, sia pure elevata a cinquanta milioni, che poteva ritenersi come il discrimine voluto dal legislatore per distinguere i due riti, con l'estensione della norma di cui all'art. 281-ter ad ogni causa pendente davanti al Tribunale in composizione monocratica, ivi comprese quelle di valore indeterminabile, una tale giustificazione deve ritenersi esclusa in radice.

Infatti, una volta introdotto il potere del giudice di disporre d'ufficio la prova testimoniale all'interno della disciplina del modello ordinario di processo a cognizione piena (e quindi applicabile anche alle cause di valore indeterminabile), la *ratio* del medesimo potere officioso non può certo più individuarsi nella giustificazione di natura politico-sociale poc'anzi evidenziata: diversamente, infatti, non si comprenderebbe perché mai — ad esempio — una causa in materia di concorrenza sleale tra imprese con richieste risarcitorie miliardarie (di competenza monocratica) dovrebbe essere ritenuta più meritevole della possibilità dell'iniziativa istruttoria officiosa rispetto ad una causa risarcitoria proposta nei confronti di un amministratore di una società (come è nella specie) magari di valore modesto.

Invero, deve affermarsi che, con la novella del legislatore del 1998, la *ratio* dei poteri istruttori *ex* art. 281-ter non ha più nulla a che vedere con la motivazione politico-sociale suddetta, per cui occorre cercarla altrove.

Già in sede di approvazione del progetto definitivo Solmi (art. 335) si sostenne che il potere di disporre d'ufficio la prova testimoniale certamente si manifestava utile nell'interesse della giustizia nell'ipotesi in cui le parti non avessero chiesto tale prova per dimenticanza o per l'erroneo convincimento che gli elementi di prova dedotti o già acquisiti fossero risultati sufficienti e che in ciò dovesse quindi rinvenirsi la ragionevole giustificazione della norma (Corte di Appello di Palermo, rel. Cons. Martorana).

A sommosso avviso di questo giudice, merita condivisione quanto sostenuto da certa parte della dottrina, vale a dire che le iniziative istruttorie d'ufficio, come quella prevista dall'art. 281-ter, rispondono sempre all'interesse pubblico a che si formi una decisione giusta.

Ma la ricostruzione in tal senso del fondamento della norma in esame, non conduce ad una diversa conclusione circa la irragionevolezza della esclusione del medesimo potere istruttorio d'ufficio nelle cause riservate alla decisione collegiale, posto che il medesimo interesse pubblico è ravvisabile tanto nell'uno quanto nell'altro tipo di causa.

Anzi, come del resto osservato da certa parte della dottrina, se si individua la ragione giustificatrice della disposizione *de qua* nell'interesse della giustizia a che si formi una decisione giusta, si finisce per dare risalto alla notevole incongruenza della vigente disciplina che ha escluso il potere officioso proprio in talune controversie in cui il carattere pubblicistico è evidenziato dalla necessaria partecipazione al giudizio del PM (v. art. 50-*bis*, primo comma, n. 1).

Deve, infatti, ulteriormente affermarsi che molte delle cause di cui all'attuale art. 50-*bis*, (che ha ripreso, con qualche modificazione, la disposizione di cui all'art. 48 R.D. n. 12/41) sono quelle in cui il confine tra interesse privato/pubblico o disponibile/indisponibile è spesso evanescente.

Né può obiettarsi che nei procedimenti in cui è necessario l'intervento del PM debba essere questa parte a tutelare le ragioni di rilevanza pubblicistica con conseguente esclusione di ogni potere istruttorio da parte del giudice, posto che in taluni procedimenti in cui è necessario l'intervento del PM il legislatore ha previsto proprio specifici poteri istruttori officiosi (vedi il potere di disporre indagini sui redditi nelle cause divorzili *ex* art. 5 legge n. 898/1970; vedi ancora gli ampi poteri istruttori in materia di giudizi di interdizione *ex* artt. 419 c.c. e 714 c.p.c. ed in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità *ex* art. 10 legge n. 184/1983).

Inoltre, non può ritenersi che l'esclusione del potere officioso in esame sia la conseguenza di una scissione tra fase istruttoria, di competenza del giudice istruttore, e fase decisoria spettante al collegio: invero, l'iniziativa istruttoria prevista dall'art. 281-*ter* sarebbe perfettamente compatibile con la struttura del processo davanti al Tribunale in composizione collegiale per tutte le considerazioni già sviluppate in precedenza, dovendosi ulteriormente osservare in questa sede che la riserva di collegialità trova giustificazione nell'esigenza di assicurare maggiore ponderazione in sede di decisione di controversie particolarmente complesse, sotto il profilo delle questioni giuridiche interessate, ovvero di particolare rilevanza sociale; ma la cognizione collegiale è stata esclusa dallo stesso legislatore per la fase istruttoria: per cui la discriminazione in materia di esperibilità dei mezzi di prova non può ricollegarsi all'esigenza sottintesa dalla riserva di collegialità.

A conferma di quest'ultima affermazione, deve richiamarsi la previsione legislativa in merito ai poteri istruttori d'ufficio nei giudizi di interdizione e di inabilitazione: pur trattandosi, infatti, di cause riservate per la decisione al collegio, gli ampi poteri istruttori officiosi sono dalla legge attribuiti espressamente al giudice istruttore (v. art. 714 c.p.c. e 419 c.c.), da cui si desume che la riserva di collegialità ha una sua *ratio* specifica che opera soprattutto in sede decisionale e che di per sé non costituisce alcuna valida giustificazione alla limitazione dei poteri officiosi del giudice istruttore.

In definitiva, deve affermarsi che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, la mancata previsione del potere del giudice istruttore di disporre d'ufficio la prova per testi *ex* art. 281-*ter* nell'ambito del c.d. rito collegiale appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto configura una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanziali identiche, posto che l'esigenza sottintesa dal potere officioso *de quo* è ravvisabile anche nelle cause riservate per la decisione al collegio (come quella oggetto di questa controversia) e non soltanto in quelle, eventualmente anche di valore indeterminabile, che debbono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, né è sostenibile altra razionale giustificazione alla medesima diversità di disciplina.

4. — La disuguaglianza suddetta, inoltre, consistendo in una disparità di trattamento in punto di disciplina dei mezzi di prova, finisce per configurare una violazione dello stesso principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

A tal proposito, è condivisibile quanto autorevolmente affermato in dottrina, cioè che il diritto alla prova, nel suo fondamentale significato garantistico, può essere considerato come il diritto delle parti di influire sull'accertamento giudiziale dei fatti per mezzo di tutte le prove rilevanti, dirette e contrarie, di cui dispongono.

Il diritto alla prova così inteso, pertanto, nel processo civile non può non avere un punto di collegamento con il principio previsto dall'art. 2697 codice civile.

È stato giustamente osservato che il principio dell'onere della prova si contempera con la possibilità che il giudice, nei casi espressamente contemplati dalla legge, disponga mezzi di prova d'ufficio e con il principio di acquisizione delle prove al processo, secondo cui il giudice deve tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti

al processo a prescindere dalla parte che li abbia prodotti. Per cui, non può escludersi che il fatto rilevante allegato dall'attore risulti dimostrato senza che questi abbia svolto alcuna specifica attività in punto di iniziativa istruttoria (v., in tal senso, Cass. 7201/1995; n. 3564/1995; n. 1153/1995).

Riconoscendo che il principio di disponibilità delle prove è un principio cardine del nostro processo civile (art. 115), non può tuttavia negarsi che lo stesso trovi contemperamento nel menzionato principio di acquisizione della prova al processo, che consente di utilizzare anche la prova acquisita su iniziativa di una parte diversa da quella che ne trae giovamento ovvero la prova acquisita d'ufficio.

In definitiva, è possibile affermare che il diritto alla prova non può farsi coincidere soltanto con il diritto della parte ad introdurre i fatti rilevanti nel processo e a provarli con i mezzi istruttori da essa proposti, ma piuttosto con il diritto della parte ad avvalersi di ogni mezzo di prova esperibile nel processo.

Di conseguenza, la irragionevole limitazione del potere officioso del giudice in punto di prova testimoniale del terzo *ex art. 281-ter*, oltre a realizzare una disparità di trattamento censurabile per le ragioni in precedenza già indicate, si traduce anche in una violazione del diritto alla prova nella accezione proposta;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, anche nelle cause riservate alla decisione collegiale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Grosseto, addì 18 dicembre 2001.

Il giudice istruttore: COMPAGNUCCI

02C0275

N. 158

Ordinanza del 25 gennaio 2002 emessa dal Giudice di pace di Borgomanero nel procedimento civile vertente tra Martini Gianni e Prefettura di Novara

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Possibilità di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento giurisdizionale che rigetta il ricorso - Illogicità e oscurità di tale previsione - Violazione del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta al n. 293/2001 R.G. promossa da: Martini Gianni, ricorrente, con avv. Giovanni Cacciami;

Contro Prefettura di Novara, resistente, rappresentata dal dott. Arnaldo Agresta, avente per oggetto: ricorso avverso sanzione amministrativa.

Il giudice di Pace di Borgomanero avv. Bellini Carlo ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che con ricorso depositato 12 aprile 2001 Martini Gianni conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Borgomanero, la Prefettura di Novara opponendosi al verbale di contestazione n. 157083P emesso il 2 aprile 2001 dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 635.090 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142 comma 9 Codice della strada.

Si opponeva inoltre al contestuale verbale di contestazione n. 156199P sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato con patente scaduta di validità e pertanto gli applicava oltre alla sanzione pecuniaria (che non è contestata!) anche la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi due.

Segnatamente in relazione al verbale di contestazione n. 156199P chiedeva di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 comma 7 e dell'art. 214 comma 6 del decreto legislativo n. 285/1992, casi come modificati, rispettivamente dall'art. 19 comma 3 e dall'art. 23 comma 4 del decreto legislativo n. 507/1999 in riferimento per entrambi all'art. 3 e 24 della Costituzione, ed emettere rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

La Prefettura di Novara si costituiva in giudizio con comparsa depositata in cancelleria 4 luglio 2001, contestando quanto chiesto da pane attrice in ricorso.

Assegnata la causa al giudice di pace avv. C. Bellini, all'udienza del 27 luglio 2001 e successivamente differita al 17 dicembre 2001 ed in quella sede, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, avveniva la discussione della causa ed il giudice di pace emetteva sentenza il cui dispositivo è letto all'udienza di discussione tenuta il 17 dicembre 2001, con la quale rigettava il ricorso relativamente al verbale di contestazione n. 157083P emesso per la violazione dell'art. 142 comma 9 del Codice della strada.

Invece relativamente al contestuale verbale di contestazione n. 156199P sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato con patente scaduta di validità e pertanto gli si applicava oltre alla sanzione pecuniaria (che non è contestata!) anche la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi due a questo giudice appaiono consistenti e rilevanti motivi di doglianza e le lamentele di anticostituzionalità avverso il comma 6 dell'art. 214 comma 6, laddove recita: Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. È infatti evidente da un lato la assoluta oscurità od illogicità della norma e dall'altro il suo chiarissimo intento di disincentivare, punendo preventivamente il ricorso del cittadino alla tutela giurisdizionale. In parole povere. «se ricorri al giudice io ti punisco ...» e ciò si pone in aperto contrasto con l'art. 24, primo e secondo della Costituzione.

P. Q. M.

Ritiene dunque di stralciare la questione e con la presente separata ordinanza;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, così come modificati rispettivamente dall'art. 19, comma 3 e dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1999, in riferimento per entrambi all'art. 3 e 24 della Costituzione, e conseguentemente dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Borgomanero, addì 25 gennaio 2002

Il giudice di pace: BELLINI

02C0276

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00		- annuale	56,00
- semestrale	154,00		- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00		- annuale	142,00
- semestrale	123,00		- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00		- annuale	586,00
- semestrale	36,00		- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00		- annuale	524,00
- semestrale	37,00		- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00			
- semestrale	80,00			

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 4 1 7 *

€ 5,60